

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 marzo 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 69. Sentenza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Commissario governativo - Interesse privato - Assoggettamento a sanzione penale - Presunta indeterminata della fattispecie penale - Esigenza di una corretta interpretazione della norma oggetto di censura in seguito alla sentenza della Corte n. 414/1994 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228; d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95).

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 11

N. 70. Sentenza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione privilegiata di reversibilità - Nuove nozze del beneficiario - Condizioni economiche del nuovo coniuge - Verifica - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza n. 361/1993) con riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 42, d.P.R. n. 915/1978 - Ragionevolezza - Disomogeneità dei trattamenti posti a raffronto (vedi sentenze nn. 55/1980, 390/1997, 431/1996 e ordinanza 461/1998) - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) » 16

N. 71. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Vincoli paesaggistici - Individuazione dei beni da tutelare - Zone gravate da usi civici ed aree assegnate ad università agrarie - Questioni già risolte con dichiarazione di manifesta infondatezza (vedi ordinanze nn. 316/1998 e n. 158/1998) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, quinto comma, aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312/1985).

(Cost., artt. 3, 9, 25, 27, 42 e 97) » 21

N. 72. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti - Trattamento sanzionatorio penale differenziato - Riferimento alla costante giurisprudenza della Corte in materia (mancata indicazione dei termini e dei motivi della rimessione) - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 48; d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 12, terzo comma convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).

(Cost., art. 3) Pag. 23

N. 73. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Illegale detenzione di armi comuni da sparo - Mancata distinzione della posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 145/1998 - Manifesta infondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14).

(Cost., art. 3) » 25

N. 74. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavori pubblici - Appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria - Percentuale di ribasso - Discrezionalità dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte - Ragionevolezza - Questioni analoghe già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 40/1998 e manifestamente infondate con ordinanze n. 258 e 442/1998 - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21 comma 1-bis, ultimo periodo aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., artt. 3, 41 e 97) » 27

N. 75. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Possibilità per i praticanti avvocati, dopo l'anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale, di essere ammessi, per non più di sei anni, al patrocinio davanti alle preture del distretto - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 5/1999 - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. art. 82, terzo comma, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374; legge n. 374/1991, art. 47; r. d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma) » 29

N. 76. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di reversibilità - Ratei di pensione - Termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria - Decorrenza - Criteri - *Jus superveniens*: d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 - Estinzione dei giudizi in corso in applicazione delle sentenze della Corte nn. 495/1993 e 240/1994 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, secondo comma; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, comma 1, ultima parte, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., art. 3) Pag. 32

N. 77. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Condanna della p.a. al pagamento delle spese processuali per il caso di cessazione della materia del contendere, revoca o annullamento dell'atto impositivo impugnato - Questione già dichiarata manifestamente infondata con sentenze nn. 368 e 53/1998 - Ragionevolezza - Disomogeneità della rinuncia al ricorso e della cessazione della materia del contendere - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113) » 34

N. 78. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 513, secondo comma, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267; legge n. 267/1997, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3) » 36

N. 79. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., artt. 514 e 513, commi 1 e 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 5).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112) » 39

N. 80. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Valutazione delle prove - Limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni già acquisite ai sensi del previgente articolo 513 c.p.p. - Avvalimento della facoltà di non rispondere - Mancato consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge n. 267/1997, art. 6) Pag. 41

N. 81. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., artt. 514 e 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma) » 44

N. 82. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione a seguito della citata sentenza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., artt. 514, 513, comma 1, 490 e 503, comma 1; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112) » 47

N. 83. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Impossibilità, per il giudice del dibattimento, di citare su richiesta delle parti l'imputato contumace nel caso in cui non sia stata ancora disposta lettura delle dichiarazioni rese in precedenza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di una nuova verifica circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente a seguito della citata sentenza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 112) » 50

n. 84. Ordinanza 11-18 marzo 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato in procedimento connesso - Prosecuzione in modo separato - Dichiarazioni in precedenza rese su fatti concernenti la responsabilità di terzi - Possibilità di avvalersi nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza della questione a seguito della intervenuta sentenza della Corte - Possibilità di recuperare, mediante il sistema delle contestazioni, i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. artt. 197, 208, 210, 372 e 513; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6) Pag. 51

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 3. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999 (della regione Lombardia).

Sanità pubblica - Delega al Governo per la razionalizzazione del S.S.N. e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento - Richiesta del parere della Conferenza Unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni, sugli schemi dei decreti delegati - Attribuzioni al Governo del potere di verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture dei S.S.N. nonché di regolare e distribuire i compiti tra soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria - Potenziamento del ruolo dei comuni, con costituzione di apposito organismo a livello regionale, nei procedimenti di programmazione sanitaria e loro coinvolgimento nel procedimento di revoca e di valutazione dei direttori generali, in relazione ai risultati conseguiti dalle A.S.L. e dalle A.O. - Attribuzioni al Governo del potere di ridefinire il ruolo del piano sanitario nazionale; di fissare i tempi e le modalità per l'attivazione di distretti; di definire gli standards minimi di strutture, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private; di precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti le A.S.L. e le A.O.; di definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie; di prevedere livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività concernenti le prestazioni; di prevedere modalità e garanzie, con le quali il Ministro della sanità sostiene i programmi operativi da adottarsi dalle regioni e applica penalizzazioni, in caso di ritardo o inerzia di esse, sentito il parere dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; di emanare decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra le S.S.N. e Università - Attribuzione alle Università del potere di concordare con regioni e province autonome ogni utilizzazione di strutture assistenziali private, in mancanza di disponibilità di strutture di riferimento e di altre strutture pubbliche - Irragionevolezza - Asserita, mancata indicazione di principi e criteri direttivi, necessari per l'attuazione della delega legislativa - Lesione del principio della libertà dell'iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della p.a. - Lesione dell'autonomia e delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Incidenza sulle attribuzioni della Conferenza permanente tra Stato e regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

(Legge 30 novembre 1998, n. 419, artt. 1, 2 e 3, commi 2 e 6).

(Cost., artt. 3, 41, 76, 97, 119, 117 e 118, anche in relazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 115, 28 agosto 1997, n. 281, titolo V, n. 281)

» 55

N. 156. Ordinanza del pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale del 30 novembre 1998.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della cassa depositi e prestiti - Impossibilità di esercitare e di proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici (ora dell'Assessore regionale ai lavori pubblici) - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).

(Cost., art. 24) Pag. 68

N. 157. Ordinanza del tribunale di Cagliari del 5 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 1999).

Fallimento - Procedure concorsuali - Imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Controversie concernenti la vendita di beni di proprietà di tali imprese - Attribuzione alla competenza dei tribunali amministrativi regionali - Prevista estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Lesione del principio del giudice naturale - Violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

(Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma) » 69

N. 158. Ordinanza del pretore di Milano del 29 dicembre 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti previdenziali integrativi - Conseguimento secondo i requisiti e con la decorrenza della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza - Conseguente elevazione dei requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità stabiliti dallo statuto del fondo pensioni - Irragionevolezza - Lesione del principio di libertà sindacale per il mancato utilizzo, nella specie, dello strumento della negoziazione contrattuale - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3).

(Cost., artt. 3, 39 e 41) » 71

N. 159. Ordinanza del pretore di Roma del 23 settembre 1998.

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tutela dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Riproposizione, per ritenuta permanenza della rilevanza, di questione oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 108/1998, di restituzione atti per il riesame della rilevanza alla luce delle modifiche normative apportate con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., art. 76) » 74

n. 160. Ordinanza del pretore di Pordenone del 17 ottobre 1998.

Circolazione stradale - Reato di violazione dei limiti massimi di velocità - Commissione da parte del titolare di patente estera, in corso di validità, il quale non abbia ancora conseguito la patente italiana e abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno - Lamentata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto allo stesso soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore distanza di tempo e dopo aver conseguito anche la patente italiana - Lamentata disparità di trattamento sanzionatorio altresì, tra il titolare di sola patente estera scaduta o divenuta inidonea, per avvenuto decorso di oltre un anno dalla acquisizione della residenza in Italia e il medesimo soggetto che nel frattempo o successivamente si preoccupi di conseguire anche la patente italiana - Lamentata ulteriore disparità di trattamento, infine, tra chi consegna la patente italiana dopo aver subito la revoca di quella precedente e chi consegua la patente italiana, pur essendo titolare, da più di tre anni, di patente estera, ancora valida e non convertibile - Lesione del principio di eguaglianza.

(Nuovo codice della strada, artt. 117, 130, comma 2, 136, comma 7, 142, comma 9).

(Cost., art. 3) Pag. 77

n. 161. Ordinanza del pretore di Ancona del 18 settembre 1998.

Divorzio - Assegno per il mantenimento dei figli - Mancata corresponsione - Reato perseguibile d'ufficio anziché a querela di parte - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato previsto dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Incidenza sulla tutela della famiglia.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*sexies*, aggiunto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 21).

(Cost., artt. 3 e 29) » 80

n. 162. Ordinanza del pretore di Nola del 24 novembre 1998.

Riscossione delle imposte - Riscossione di entrate (nella specie, sanzioni amministrative pecuniarie, comminate ex art. 206 codice della strada) non aventi natura tributaria - Impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ. e, conseguentemente, di contestare la sussistenza del credito e di ottenere un provvedimento cautelare di sospensiva, in virtù del rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318/1995, 239/1997, 372/1997 e 26/1998.

(Nuovo codice della strada, art. 206).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 82

n. 163. Ordinanza del pretore di Nola del 22 dicembre 1998.

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva delle tasse automobilistiche erariali e regionali - Impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ., in virtù del rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lamentata carenza di tutela giurisdizionale cautelare - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e del diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43, art. 67, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 84

- N. 164. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Foggia del 25 settembre 1998.
Tributi in genere - Imposte dirette - Soggetti che non esercitano imprese commerciali - Plusvalenze percepite a seguito della corresponsione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie, nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per acquisizione coattiva, conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime - Asserita tassabilità di tali plusvalenze a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 413/1991 (1° gennaio 1992), indipendentemente dalla data del provvedimento o dell'atto che ne ha generato la corresponsione - Lamentata, mancata previsione che siano assoggettate a tassazione le sole somme riscosse in virtù di atti o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, così come previsto per gli importi percepiti in conseguenza di atti o provvedimenti emanati a partire da tale data, fino all'entrata in vigore della legge stessa - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 44/1996.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5).
 (Cost., art. 3) Pag. 86
- N. 165. Ordinanza del pretore di Milano del 30 novembre 1998.
Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati a tutela del paesaggio.
 (Legge del 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).
 (Cost., art. 3) » 88
- N. 166. Ordinanza del tribunale di Firenze del 20 gennaio 1999.
Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali - Salvezza, fino al 1° gennaio 1997, degli inquadramenti in atto all'entrata in vigore di tale legge - Disparità di trattamento tra imprese - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994 - Riproposizione di questione oggetto della ord. n. 322/1997, di restituzione atti per *ius superveniens*.
 (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3, ultima parte, e 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215).
 (Cost., artt. 1, 3 e 41) » 91

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 69

Sentenza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Commissario governativo - Interesse privato - Assoggettamento a sanzione penale - Presunta indeterminazione della fattispecie penale - Esigenza di una corretta interpretazione della norma oggetto di censura in seguito alla sentenza della Corte n. 414/1994 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228; d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95). (Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Carnevale Corrado, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998, ed il 14 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Marsiglia Valeria ed altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Carnevale Corrado nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un processo penale per il reato di cui agli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), e 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 novembre 1997, ha sollevato «questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 1 d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. in l. 3.4.1979 n. 95 in relazione all'art. 3 Cost.».

Il giudice rimettente — premesso di ben conoscere la sentenza n. 414 del 1994, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la medesima questione, allora sollevata in relazione alla intervenuta abrogazione dell'art. 324 cod. pen. (Interesse privato in atti d'ufficio) ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86 — ritiene di dover nuovamente sottoporre al vaglio di legittimità costituzionale la norma di cui all'art. 228 della legge fallimentare a seguito delle recenti vicende legislative che hanno portato ad una nuova disciplina del reato di abuso di ufficio, escludendo dall'area della rilevanza penale la gran parte delle condotte in passato ricomprese nella fattispecie astratta di interesse privato in atti d'ufficio.

Osserva infatti il giudice *a quo* che il nuovo testo dell'art. 323 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, presenta incisive novità rispetto a quello previgente, atteso che, per la configurabilità del reato, è ora richiesto in primo luogo un evento di danno (e cioè aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero aver arrecato ad altri un danno ingiusto) ed in secondo luogo la violazione di norme di legge o regolamento ovvero la violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, per l'abuso patrimoniale sono stati considerevolmente diminuiti i limiti edittali di pena. Ne conseguirebbe, ad avviso del rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare e gli altri pubblici ufficiali, atteso che il primo, in forza dell'art. 228 della legge fallimentare, dovrebbe continuare a rispondere di qualsiasi condotta che comporti una «presa di interesse», vale a dire l'assunzione di un'interessenza in un affare attinente all'ufficio esercitato, mentre gli altri pubblici ufficiali rispondono ora di abuso, *ex art.* 323 cod. pen., nei soli casi in cui detto abuso si consumi mediante la violazione di una norma di legge o di regolamento ovvero l'inosservanza di un obbligo di astensione e sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno altrui.

Non vi è dubbio d'altro canto, secondo il giudice rimettente, che la *ratio* ispiratrice della legge n. 234 del 1997 sia stata quella di soddisfare un'esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso *ex art.* 323 cod. pen. e che tale esigenza non possa non ritenersi comune alla fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione, osserva il giudice *a quo* che agli imputati è contestata una generica «presa di interesse», non ancorata alla violazione di norme di legge o di regolamento ovvero alla violazione di un obbligo di astensione, cosicché la condotta da essi posta in essere non potrebbe essere ricompresa nella fattispecie di cui al nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.

1.1. — È intervenuto nel giudizio dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Osserva nell'atto di intervento la difesa erariale che la Corte, nella sentenza n. 414 del 1994, ricordata dallo stesso giudice rimettente, ebbe ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: la originaria diversificazione ed autonomia *quoad poenam* delle fattispecie criminose di interesse privato del curatore fallimentare e del pubblico ufficiale «comune», a dimostrazione della disomogeneità delle due situazioni, e la considerazione che la legge n. 86 del 1990 non aveva prodotto una indiscriminata *abolitio criminis* riguardo alle condotte già qualificabili come interesse privato in atti di ufficio ma le aveva ricomprese in fattispecie diverse (segnatamente in quelle di cui agli artt. 323 e 326 cod. pen.). Il secondo di tali argomenti, a giudizio dell'Avvocatura, non sarebbe più riproponibile a seguito delle modifiche apportate all'art. 323 cod. pen. dalla legge n. 234 del 1997, mentre resterebbero pienamente validi i rilievi relativi alla «specialità» della posizione del curatore fallimentare rispetto agli altri pubblici ufficiali, in quanto la finalità delle norme incriminatrici in materia fallimentare si caratterizza per la peculiarità della connessione con le funzioni e gli scopi propri della procedura fallimentare, il cui normale conseguimento è assicurato da un diverso e più appropriato sistema sanzionatorio voluto *ad hoc* dal legislatore. Tale «specialità» sarebbe ad esempio confermata dall'esistenza di una norma, quale l'art. 229 della legge fallimentare, che punisce il curatore per una condotta (l'accettazione di retribuzione non dovuta) che non trova riscontro nel sistema (anche originario) dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Rileva infine la difesa erariale che la Corte, nell'ipotesi di accoglimento della questione, dovrebbe altresì valutare se estendere la declaratoria di incostituzionalità anche all'art. 2637 del codice civile, contenente analoga previsione sanzionatoria in riferimento a fatti commessi da amministratori giudiziari e commissari governativi.

2. — Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 2 dicembre 1997, nel corso di un processo per lo stesso reato di cui agli artt. 228 della legge falli-

mentare e 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in relazione ad ipotesi di generico interesse privato, non ancorato alla violazione di norme di legge o di regolamento ovvero alla violazione di un obbligo di astensione.

2.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di contenuto identico a quello depositato nell'altro giudizio.

2.2. — Si è altresì costituita in giudizio la parte privata imputata nel processo *a quo*.

Ad avviso della stessa, lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 228 della legge fallimentare in relazione all'art. 3 della Costituzione dovrebbe condurre — stante l'impossibilità di ravvisare alcuna ragione che renda giustificabile una più ampia previsione delle condotte incriminabili del curatore fallimentare rispetto agli altri pubblici ufficiali — non già ad una declaratoria di illegittimità costituzionale ma piuttosto ad una sentenza interpretativa di rigetto che comporti l'esclusione, dall'area della rilevanza penale, di quelle condotte del curatore fallimentare che risultino non più riconducibili alla fattispecie astratta delineata dal nuovo art. 323 cod. pen.

Sotto un diverso aspetto, la parte privata deduce poi che il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma impugnata appare manifestamente e irragionevolmente sproporzionato rispetto a quello dettato dal nuovo art. 323 cod. pen., dovendo ritenersi venuta meno qualsiasi ragione di disomogeneità tra il delitto di interesse privato del curatore fallimentare e quello di abuso d'ufficio. Secondo la parte, infatti, l'incriminazione in modo autonomo delle condotte previste dalle norme incriminatrici speciali trovava la sua giustificazione — all'epoca in cui fu emanata la legge fallimentare — nel fatto che l'art. 324 cod. pen. prevedeva che la presa di interesse da parte del pubblico ufficiale dovesse avvenire in un atto della pubblica amministrazione, nella cui nozione evidentemente non potevano ricomprendersi gli atti della procedura fallimentare. Una volta venuto meno, nel vigente testo dell'art. 323 cod. pen. (ed in realtà anche in quello risultante dalle modifiche precedentemente apportate dalla legge n. 86 del 1990), ogni riferimento agli atti della pubblica amministrazione, sarebbe dunque cessata ogni ragione di disomogeneità tra le due fattispecie.

Osserva ancora la stessa parte che il trattamento sanzionatorio diversificato nel segno della maggiore severità per le fattispecie previste dalle norme incriminatrici speciali — nella vigenza dell'art. 324 cod. pen. — poteva trovare la sua ragion d'essere nella considerazione che, mentre l'interesse privato del curatore deve essere preso in atti rientranti nella competenza funzionale degli organi della procedura concorsuale, tale limitazione — secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti — non valeva, invece, per la fattispecie di interesse privato in atti d'ufficio. Il nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. avrebbe tuttavia eliminato siffatta diversità, in quanto prevede che la condotta di abuso debba essere realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Alla luce di tali considerazioni la parte privata — richiamata la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale la discrezionalità del legislatore nella determinazione della quantità e qualità della sanzione penale trova un limite invalicabile nel canone della ragionevolezza, ancorato al principio di proporzione o di proporzionalità — chiede che, nell'adottare, come da lui auspicato, una lettura della norma incriminatrice denunciata del tutto simile a quella del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., la Corte ne dichiari tuttavia l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essa prevede una pena diversa, per qualità e quantità, da quella comminata dallo stesso art. 323 cod. pen.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli, con le ordinanze in epigrafe, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione (quest'ultimo non esplicitamente evocato, ma sicuramente desumibile dalla motivazione), questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Ad avviso dei rimettenti le norme denunciate, assoggettando a sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come il curatore fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 228 della legge fallimentare) con riferimento alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di determinatezza della fattispecie penale.

2. — I due giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

3. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

4. — Ai fini di una corretta impostazione della questione di costituzionalità che i rimettenti sollevano sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza va ribadito che il reato di cui alla norma denunciata è stato *ab origine* configurato in termini di specialità, sia pure *quoad poenam*, rispetto alla figura generale di reato riferibile ai pubblici ufficiali (v. in tal senso sentenza n. 414 del 1994).

Ed è pacifico che siffatta specialità è stata accentuata dalle recenti riforme legislative del 1990 (con cui è stato abrogato il delitto di interesse privato in atti d'ufficio, trasferendo in parte i suoi contenuti nel nuovo delitto di abuso d'ufficio che ha sostituito l'originaria fattispecie disciplinata dall'art. 323 del codice penale) e del 1997 (che ha nuovamente modificato l'art. 323 cod. pen.), sino a riguardare non solo la misura della pena, ma la stessa struttura della fattispecie incriminatrice.

Mentre, infatti, i pubblici ufficiali sono assoggettati a sanzione penale, a titolo di abuso di ufficio, solo per le condotte poste in essere in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero in violazione di un obbligo di astensione, e sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri o un ingiusto danno altrui, il curatore fallimentare ed i soggetti ad esso equiparati rispondono del diverso reato di interesse privato di cui alla norma denunciata e risultano dunque, perciò stesso, destinatari di una disciplina penale speciale.

La specialità, nel senso precisato, della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare non rappresenta, tuttavia, diversamente da quanto ritengono i rimettenti, un disvalore costituzionale, ma solo la premessa da cui muovere per valutare il corretto esercizio dell'ampio margine di discrezionalità che in materia penale deve essere riconosciuto al legislatore nel rispetto del limite di ragionevolezza.

E, come subito si vedrà, l'originaria scelta del legislatore di configurare nell'art. 228 della legge fallimentare per il curatore fallimentare ed i soggetti equiparati una figura di reato autonoma rispetto a quella, generale, di interesse privato, propria dei pubblici ufficiali «comuni» e, poi, di mantenere tale specificità anche nei confronti del nuovo delitto di abuso d'ufficio, rinvenendo una ragionevole giustificazione nella disomogeneità sostanziale delle figure soggettive poste a raffronto, rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa non censurabile in sede di scrutinio di costituzionalità.

Del delitto sanzionato dall'art. 228 della legge fallimentare sono chiamati a rispondere, oltre al curatore fallimentare, il coadiutore del curatore (*ex art. 231 della legge fallimentare*), il commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata (*ex art. 236, numero 3, della legge fallimentare*), il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa (*ex art. 237 della legge fallimentare*) nonché, appunto, il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (*ex art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, che rinvia all'art. 237 della legge fallimentare*).

Inoltre, l'amministratore giudiziario (di cui all'art. 2409 del codice civile) ed il commissario governativo (di cui agli artt. 2543 e 2619 dello stesso codice) rispondono del reato di cui all'art. 2637 cod. civ., sostanzialmente identico, per condotta incriminata e per previsione sanzionatoria, a quella di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

Caratteristica comune delle diverse figure di pubblico ufficiale ricomprese nella sfera di applicazione dell'art. 228 della legge fallimentare è sempre lo svolgimento, sia pure in forme e con modalità diverse, di una attività di tipo gestorio di beni o aziende di proprietà privata. Tale caratteristica è particolarmente accentuata nel caso, al quale ha riguardo la questione sollevata, del commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la cui funzione — diversamente dal curatore o dal commissario liquidatore — non è quella di liquidare puramente e semplicemente l'impresa ma di continuarne la gestione in vista di un possibile risanamento. Si tratta, pertanto, di una figura che si sostituisce, in buona sostanza, all'imprenditore e la cui attività si connota per gli ampi margini di scelta che caratterizzano l'attività imprenditoriale.

Su tale base, s'intende agevolmente come l'autonoma fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare rinvenga una ragionevole giustificazione nella necessità di assoggettare alla sanzione penale quelle condotte, per loro natura non suscettibili di rigida schematizzazione formale, che, pur lesive (nel senso che sarà più avanti chiarito) degli interessi tutelati dalle diverse procedure, sfuggirebbero tuttavia alla previsione dell'art. 323 cod. pen., non comportando — per l'ampia discrezionalità propria dell'attività gestoria svolta dai pubblici ufficiali considerati — la diretta violazione di una norma di legge o di regolamento.

Sicché, e conclusivamente, la *ratio* della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare, individuata nella stessa relazione al r.d. 16 marzo 1942 n. 267 «nel bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose», vale ad escludere che la specialità della disciplina penale applicabile al curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca nella violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

5. — In relazione al parametro, non formalmente evocato, ma risultante in modo inequivoco dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, dell'art. 25 Cost., la norma denunciata è fatta oggetto di censura sotto il profilo della asserita indeterminatezza della fattispecie penale.

A tale riguardo, entrambi i rimettenti rilevano, infatti, che la *ratio* dell'intervento legislativo del 1997 sarebbe stata quella di soddisfare un'esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso e che tale esigenza non potrebbe non ritenersi comune anche alla fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

La prima delle due proposizioni è senza dubbio corretta: dai lavori preparatori della legge 16 luglio 1997, n. 234 (e, prima ancora, dal dibattito parlamentare che ha accompagnato l'abrogazione dell'art. 324 cod. pen., disposta con la legge 26 aprile 1990, n. 86) emerge infatti con chiarezza la volontà del legislatore di porre un argine al proliferare di procedimenti penali a carico di pubblici amministratori per il reato di abuso d'ufficio (e, in precedenza, di interesse privato in atti d'ufficio), intentati in relazione a scelte e comportamenti rientranti nella sfera della discrezionalità amministrativa.

Peraltro, tale esigenza poteva essere ricondotta più all'uso patologico di tali fattispecie incriminatrici ad opera della magistratura inquirente e di merito — uso ampiamente contrastato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità — che ad un reale *deficit* di determinatezza della struttura astratta delle norme in questione; non è pertanto corretto fare discendere automaticamente dalle vicende interpretative e legislative degli artt. 323 e 324 cod. pen. la conseguenza che analoghe esigenze di specificazione della condotta punibile si pongano, in concreto, anche in relazione alla fattispecie di interesse privato di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

L'esame della giurisprudenza sull'art. 228 della legge fallimentare dimostra invece che, anche tra i giudici di merito, è prevalsa un'interpretazione più restrittiva, in linea con la più rigorosa interpretazione elaborata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità sul reato di interesse privato in atti d'ufficio previsto dal codice penale.

In particolare, si è ritenuto che per la sussistenza del reato del curatore fallimentare non sia sufficiente la mera coincidenza o coesistenza di un interesse privato convergente o compatibile con l'interesse pubblico, né, tantomeno, la mera violazione di un obbligo di astensione, ma che, consistendo la presa di interesse in una effettiva ingerenza profittatrice, sia necessaria la strumentalizzazione dell'atto pubblico ad un fine privato, contrario o confliggente con l'interesse della procedura concorsuale, traendosi argomento a sostegno di tale conclusione anche dal confronto tra le disposizioni di cui agli artt. 2631 e 2637 cod. civ. In assonanza con questo orientamento di maggior rigore nell'individuazione degli estremi dell'interesse privato del curatore fallimentare, si è anche sostenuto in dottrina, rifacendosi all'interpretazione più restrittiva riservata dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 324 cod. pen., che, seppure i requisiti dell'abuso e del vantaggio non siano menzionati tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare, essi sono tuttavia impliciti nella struttura del reato di interesse privato del curatore o del commissario governativo, che debbono perseguire un interesse particolaristico, estraneo e contrastante con le finalità della procedura concorsuale, cioè sfruttare l'ufficio in funzione di un tornaconto personale.

È dunque compatibile con il dato testuale — ed in effetti risulta già seguita dalla prevalente giurisprudenza — una lettura della norma denunciata che, eliminando i possibili margini di indeterminatezza della fattispecie, consente di superare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale. A tale lettura i rimettenti devono pertanto attenersi, in aderenza al principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dall'esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare quella diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati (*ex plurimis*, sentenze nn. 452 e 197 del 1998, ordinanze nn. 147 e 55 del 1998).

In conclusione, dunque, l'art. 228 della legge fallimentare va interpretato nel senso che la presa di interesse privato del curatore fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) è sanzionata penalmente solamente in quanto sia contrastante con gli interessi tutelati dalla procedura concorsuale. Diversamente da quanto i rimettenti mostrano di ritenere, restano dunque estranee all'area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali o dell'amministrazione straordinaria.

La norma, così interpretata, si sottrae alla prospettata censura di incostituzionalità, pur dovendosi ribadire la esigenza, già sottolineata dalla sentenza n. 414 del 1994, di una più organica sistemazione dell'intervento penale sull'intera materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0266

N. 70

Sentenza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione privilegiata di reversibilità - Nuove nozze del beneficiario - Condizioni economiche del nuovo coniuge - Verifica - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza n. 361/1993) con riferimento alla declaratoria di legittimità costituzionale dell'art. 42, d.P.R. n. 915/1978 - Ragionevolezza - Disomogeneità dei trattamenti posti a raffronto (vedi sentenze nn. 55/1980, 390/1997, 431/1996 e ordinanza 461/1998) - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Iacobbe Sabatina contro Direzione provinciale del tesoro di Bari, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso alla soppressa IV sezione pensionistica centrale della Corte dei conti, poi riassunto davanti alla sezione giurisdizionale per la Puglia, la signora Sabatina Iacobbe impugnava il provvedimento con il quale la Direzione provinciale del tesoro di Bari le aveva negato il ripristino della reversibilità della pensione privilegiata del primo marito, Renato Montrone (*ex* allievo sottufficiale di complemento), che le era stata inizialmente concessa e poi revocata a seguito del suo nuovo matrimonio con Vincenzo Montrone.

Il ricorso della signora Iacobbe si basa sulla considerazione che, essendo deceduto anche il secondo marito lasciandola senza mezzi di sostentamento, debba rivivere il diritto alla reversibilità della pensione del primo marito, in quanto la *ratio* della soppressione di tale diritto a seguito delle seconde nozze prevista dall'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato) dovrebbe rinvenirsi non nelle nozze in se stesse, ma nel possesso da parte del secondo marito di un certo reddito.

2. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, del suddetto art. 81, comma settimo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di reversibilità in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessità di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge.

Il giudice *a quo* dà atto che la giurisprudenza della Corte costituzionale esclude l'equiparazione della situazione della ricorrente (che, fino al momento del secondo matrimonio, godeva come detto della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria di cui era titolare il primo marito) a quella della vedova di guerra (che gode invece di pensione indiretta, *iure proprio* ed a titolo risarcitorio).

Nel sistema, tuttavia, si sarebbe verificato un *quid novi* per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto alla pensione se contrae nuove nozze con chi fruisce di un reddito superiore ad un certo limite.

La situazione così venutasi a creare sarebbe irragionevole, violando l'art. 3 della Costituzione, in quanto la vedova titolare di pensione indiretta di guerra può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento previdenziale anche se il nuovo marito gode di una certa ricchezza, mentre la vedova cui è stata concessa la reversibilità della pensione privilegiata di servizio non può risposarsi se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza.

Tale irragionevole disparità di trattamento che è stata spiegata alla luce della differenza di natura dei due tipi di pensione (quella di guerra, infatti, ha carattere risarcitorio ed è concessa *iure proprio* alla vedova del militare deceduto; quella privilegiata di reversibilità, invece, ha natura previdenziale e assistenziale ed è concessa a titolo derivato) in realtà, secondo il giudice *a quo* non sarebbe giustificata, in quanto la pensione privilegiata ordinaria non presenta un contenuto meramente equitativo, non mancando nella sua attribuzione il fine di ripagare il dipendente delle menomazioni subite a causa del servizio, che hanno prodotto effetti negativi anche sul coniuge e sui figli.

3. — La norma impugnata, poi, sarebbe irragionevole in sé, perché protrae anche al periodo successivo al riacquisto dello stato vedovile l'incompatibilità tra il nuovo matrimonio ed il godimento della reversibilità della pensione privilegiata del primo marito, e violerebbe pure gli artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che assume nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità che passano a nuove nozze, con implicito incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia legittima.

4. — La sollevata questione sarebbe, oltre che non manifestamente infondata per i motivi sopra esposti, anche rilevante, benché il ricorso della signora Iacobbe non sia inteso a rimuovere *ab initio* la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, bensì al ripristino del beneficio in considerazione dell'intervenuto decesso del secondo marito.

L'impossibilità del ripristino opposta dall'Amministrazione si basa, infatti, sulla perdita del trattamento a causa del secondo matrimonio e quindi sul protrarsi degli effetti della norma ablatoria nonostante il ritorno della ricorrente allo stato vedovile.

5. — Nel presente giudizio non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata. Rileva, in particolare, che il ricorso proposto dinanzi al giudice *a quo* è rivolto ad ottenere il beneficio pensionistico in considerazione dell'avvenuto decesso del secondo marito, e non a contestare la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze.

Ciò potrebbe avere implicazioni negative sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto il giudice remittente avrebbe dovuto valutare innanzitutto se il ricorso potesse essere deciso senza l'applicazione del citato art. 81 del d.P.R. n. 1092 del 1973, posto che, in base ai principi civilistici, le nuove nozze, facendo cessare lo stato di vedovanza, fanno venir meno i diritti patrimoniali e non patrimoniali che derivavano da tale stato. La vedova che si è risposata non riacquisterebbe il primo stato vedovile per la morte del secondo marito, proprio perché con il secondo matrimonio verrebbe a cessare definitivamente il precedente stato vedovile: a causa di ciò non potrebbe essere ripristinata la pensione di reversibilità, per cui la questione proposta potrebbe risultare inammissibile.

6. — Nel merito, la sentenza n. 361 del 1993 — che, secondo il giudice *a quo* rappresenta una novità tale da giustificare la rimessione della presente questione — sarebbe invece in linea con la precedente giurisprudenza costituzionale, riferendosi alla pensione indiretta della vedova per fatto bellico, che ha natura risarcitoria ed è concepita come diritto autonomo indipendente dalle condizioni economiche di chi ne fruisce. Era pertanto ingiustificato condizionare tale diritto al fatto che il secondo marito godesse di un reddito inferiore ad un certa misura.

Diversa sarebbe invece la situazione, oggetto del presente giudizio, della vedova con pensione privilegiata di reversibilità: il suo diritto sarebbe di natura derivata e non a titolo di doveroso riconoscimento e di solidarietà per il sacrificio sopportato per la perdita del congiunto a causa della guerra.

Pertanto non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento, poi, al preteso contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, l'Avvocatura sottolinea che la Corte costituzionale ha affermato che tali parametri salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sul trattamento pensionistico, che inerisce a momenti strettamente economici (ordinanza n. 325 del 1992).

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di reversibilità in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessità di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge.

Essa censura la norma sotto tre profili: *a)* innanzitutto, sarebbe irragionevole il protrarsi anche al periodo successivo al riacquisto dello stato vedovile dell'incompatibilità tra le nuove nozze e la reversibilità della pensione privilegiata del primo marito; *b)* inoltre, vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra (che può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un certo reddito) e quello a cui è stata concessa la reversibilità della pensione privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza); *c)* infine, la norma violerebbe anche gli artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che essa assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità che passino a nuove nozze, con implicito incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia legittima.

2. — Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il ricorso proposto dalla signora Iacobbe dinanzi alla Corte dei conti era rivolto ad ottenere il «ripristino» del beneficio pensionistico dopo il decesso del secondo marito, e non a contestare la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, mentre è su quest'ultimo profilo che il giudice *a quo* ha esaminato il problema ed ha

sollevato la questione. In realtà — soggiunge la difesa erariale — la ricorrente non ha riacquisito il precedente stato vedovile a seguito della morte del secondo marito, avendo il successivo matrimonio fatto cessare definitivamente il primo stato vedovile: in mancanza di tale stato non era proponibile una domanda di reviviscenza della pensione di reversibilità, e la questione risulterebbe pertanto irrilevante nel giudizio *a quo*.

L'eccezione non può essere accolta: infatti, il giudizio principale è rivolto ad ottenere l'annullamento del provvedimento che ha negato alla signora Iacobbe il ripristino della pensione di reversibilità proprio sulla base della norma impugnata. In ogni caso, il giudice *a quo* ritiene, con motivazione non implausibile, che sia rilevante nella controversia sottoposta al suo esame lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma impugnata.

3. — Nel merito la questione è infondata.

Quanto al primo profilo di illegittimità denunciato, va osservato che la reversibilità a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto trova il suo precipuo fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo che si trovi in effettivo stato di bisogno — funzione che viene assolta solo indirettamente, essendovi altri ed appositi strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento — ma in quella di far proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della comunità coniugale, gli effetti ad essa connessi, in particolare quello di sostentamento del coniuge superstite che prima era assicurato dal reddito del *de cuius* garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto (v. le sentenze n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le pensioni di guerra, n. 405 del 1993). Senonché tale funzione viene meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova comunità coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non può avere l'effetto di far rivivere gli effetti che conseguivano dalla comunità precedente.

In altri termini, la pensione di reversibilità realizza una forma di ultrattività della solidarietà coniugale, che dipende però dallo *status* di vedovanza; poiché le nuove nozze estinguono tale *status* cessa anche la suddetta ultrattività, ancorché la morte del secondo coniuge abbia dato luogo ad una successiva vedovanza. Un analogo fenomeno si produce, *mutatis mutandis*, anche in altri casi di scioglimento di una precedente comunità coniugale a seguito della nascita di una nuova: così l'assegno di divorzio cessa con il passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato.

Pertanto, sotto questo profilo la norma impugnata non è irragionevole, e non risulta quindi violato l'art. 3 della Costituzione.

4. — Non è fondato neppure il secondo profilo di illegittimità denunciato, relativo alla disparità di trattamento che si è venuta a creare fra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra (che può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un notevole reddito) ed il superstite a cui è stata concessa la reversibilità della pensione privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza).

Come è noto, i trattamenti pensionistici sono differenziati in varie tipologie. Per quanto qui interessa, basti ricordare: *a*) le pensioni ordinarie (che presuppongono un rapporto d'impiego alle dipendenze dello Stato), *b*) le pensioni privilegiate, civili e militari (corrisposte a chi, avendo prestato allo Stato un determinato servizio, abbia riportato una lesione o una malattia), *c*) le pensioni di guerra, che si sottodistinguono a seconda che siano «dirette» (*c/1*), cioè a favore di chi abbia subito un danno fisico per eventi bellici; «indirette» (*c/2*), a favore di familiari di chi sia successivamente deceduto per cause belliche; «reversibili» (*c/3*), a titolo derivato a favore dei superstiti di chi, menomato da eventi bellici, sia deceduto per cause diverse.

Ai fini della presente decisione, va rilevato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (ribadito in molte pronunce: v., da ultimo, le sentenze nn. 390 del 1997 e 431 del 1996 e l'ordinanza n. 461 del 1998), non esiste omogeneità fra i trattamenti *sub b*) e *sub c*) posti a confronto dal giudice *a quo*: i primi rappresentano la proiezione di un precedente beneficio economico goduto, del quale condividono la natura reddituale, mentre i secondi (a parte il caso *sub c/3*) hanno natura risarcitoria e spettano a titolo originario ai beneficiari.

Quanto all'ammontare, le pensioni di guerra sono determinate normalmente in funzione dell'entità del danno subito, quelle ordinarie e privilegiate in relazione alla base pensionabile.

Queste disomogeneità possono comportare legittime valutazioni legislative, diverse a seconda del tipo di pensione. Così, «se sul piano processuale possono non sussistere elementi idonei a giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela delle ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra, sussistono viceversa motivi che giustificano una differente normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza» (v. la sentenza n. 55 del 1980).

È per questo che il legislatore ha regolato diversamente le conseguenze delle nuove nozze sul diritto alla reversibilità della pensione: tale diritto veniva e viene sempre a cessare, nel caso di trattamento privilegiato (*sub b*) e di trattamento di reversibilità di guerra (*sub c/3*); si perdeva invece se il nuovo coniuge possedeva un reddito superiore ad una certa soglia, nel caso di pensione indiretta di guerra (*sub c/2*). Nelle prime due ipotesi la normativa non è stata ritenuta irragionevole per le considerazioni sopra illustrate, di modo che — come già rilevato dalla sentenza n. 375 del 1989 — anche nel caso delle pensioni di guerra *sub c/3* il venir meno dello stato di vedovanza per consapevole scelta può giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, considerato il suo carattere derivato. Viceversa, nel diverso caso della pensione indiretta di guerra, è stata ritenuta non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali dipendenti dalle nuove nozze, poiché trattasi di un diritto acquisito a titolo originario e indipendente da valutazioni inerenti lo *status* economico (sentenza n. 361 del 1993). A seguito di tale pronuncia si è accentuata la differenza di trattamento rispetto alla pensione ordinaria privilegiata, ma senza che ciò comporti una lesione del principio di uguaglianza, data la predetta diversa natura.

5. — Infine, è infondato anche il terzo profilo di illegittimità denunciato dal giudice *a quo* relativo alla violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che la norma impugnata assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità che passino a nuove nozze, con il conseguente incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia legittima; fenomeno questo che tenderebbe a verificarsi di frequente.

Come questa Corte ha già sottolineato, la normativa pensionistica «esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare», cui invece tende a riferirsi l'art. 29 della Costituzione, che salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ed analoghe considerazioni valgono in riferimento all'art. 31 (v. la sentenza n. 2 del 1980 e l'ordinanza n. 325 del 1992). Nemmeno questi principi costituzionali appaiono, quindi, ostativi delle disposizioni impuginate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 71

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente (Tutela dell') - Vincoli paesaggistici - Individuazione dei beni da tutelare - Zone gravate da usi civici ed aree assegnate ad università agrarie - Questioni già risolte con dichiarazione di manifesta infondatezza (vedi ordinanze nn. 316/1998 e n. 158/1998) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, quinto comma, aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312/1985).****(Cost., artt. 3, 9, 25, 27, 42 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 82, quinto comma, lettera *h*) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge 431 del 1985, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 23 aprile 1997, il 14 gennaio 1998, il 4 febbraio 1998, il 16 gennaio 1998, l'11 febbraio 1998, il 20 febbraio 1998 e l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 9 gennaio 1998 (n. 2 ordinanze), il 5 dicembre 1997, il 14 novembre 1997, il 5 dicembre 1997 ed il 13 marzo 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 226, 285, 286, 304, 466, 467, 468, 469, 699, 700, 701, 702, 703 e 704 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14, 15, 17, 18, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 23 aprile 1997 e l'11 marzo 1998 (r.o. nn. 226, 285, 286, 304, 467, 468 e 469 del 1998), nel corso di altrettanti procedimenti penali, nei quali era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;

che, ad avviso del giudice *a quo* essa si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di ciascuna delle ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo della sola ordinanza n. 226), per il rinvio, dalla stessa operato, alla nozione di aree protette, quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1 del medesimo d.l. n. 312 del 1985, che identifica i beni oggetto di tutela per categoria, e che sarebbe illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione, avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere riconoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai privati di formulare le proprie osservazioni ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione arrecherebbe *vulnus* all'art. 9 della Costituzione, introducendo un regime particolarmente afflittivo, senza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare;

che la medesima norma, per il suo carattere prevalentemente formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che l'art. 1-*sexies* violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso d.l. n. 312 del 1985; e che, per le stesse ragioni, deve intendersi denunciato, in assenza di motivazione al riguardo, il contrasto con l'art. 27 della Costituzione;

che nei giudizi introdotti con ordinanze r.o. nn. 226, 285, 286, 467, 468 e 469 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

che la medesima questione, in riferimento ai medesimi parametri, è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse rispettivamente il 17 dicembre 1997 e l'11 febbraio 1998 (r.o. nn. 218 e 466 del 1998), nonché dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con sei ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 14 novembre 1997 e il 13 marzo 1998 (r.o. nn. 699-704 del 1998);

che con le predette ordinanze è stata, altresì, sollevata questione di legittimità costituzionale (come risulta dalla parte motiva delle ordinanze stesse, pur in assenza del relativo riferimento nel dispositivo) dell'art. 82, quinto comma, lettera *h*), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985;

che, ad avviso dei giudici *a quibus* la predetta norma, nel sottoporre a vincolo paesaggistico tutte le zone gravate da usi civici e le aree assegnate alle università agrarie, violerebbe:

l'art. 9 della Costituzione, che comporta che il valore estetico-culturale sia ragionevolmente individuato e preventivamente riconosciuto e sia effettivamente sussistente, in relazione a caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;

l'art. 42 della Costituzione, per l'illegittimo vincolo ablatorio apposto a beni individuati senza alcun riferimento alla loro struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;

l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree gravate da usi civici, che vedono gravemente limitate le facoltà di godimento ed utilizzo loro spettanti, senza che sia mai stata accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;

l'art. 97 della Costituzione e il principio del giusto procedimento, interferendosi nell'attività di gestione delle aree e nell'esercizio delle facoltà e dei diritti dei proprietari e utenti senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;

che anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che, in relazione alla sostanziale identità dei contenuti delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei giudizi;

che le questioni di legittimità costituzionale oggi sollevate sono già state risolte nel senso della manifesta infondatezza con la ordinanza n. 316 del 1998, e, per quanto riguarda quelle relative all'art. 1-*sexies* del d.l. n. 312 del 1985, ancor prima con l'ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, l'ordinanza n. 158 del 1998);

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma, lettera h), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0268

n. 72

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti - Trattamento sanzionatorio penale differenziato - Riferimento alla costante giurisprudenza della Corte in materia (mancata indicazione dei termini e dei motivi della remissione) - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 48; d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 12, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 25, comma 2, del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti (d. m. 8 luglio 1924), per detenzione non autorizzata di alcool denaturato, il pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, con ordinanza in data 24 febbraio 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, oggetto del procedimento penale in decisione;

che, ad avviso del remittente, la condotta retroattivamente depenalizzata (esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e distribuzione di carburanti) sarebbe in tutto coincidente con quella contestata all'imputato (detenzione non autorizzata di alcool denaturato), sicché il diverso trattamento sanzionatorio delle due fattispecie sarebbe manifestamente irragionevole e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe, secondo il giudice *a quo* rilevante per la definizione del giudizio, «dipendendo dalla sua decisione la rilevanza penale ovvero amministrativa della condotta in contestazione».

Considerato che l'ordinanza di remissione non fa riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio, non specificando nemmeno i quantitativi di spiriti in deposito;

che la indicazione di tali quantitativi appare indispensabile per adeguatamente motivare in ordine alla rilevanza della questione sollevata, poiché la normativa che il giudice *a quo* ritiene di dover applicare, in conseguenza della denunciata irretroattività della intervenuta depenalizzazione, sottopone a sanzione penale solo i depositi di spiriti eccedenti determinati quantitativi (artt. 25 e 45 del d.m. 8 luglio 1924; ma v. anche l'art. 12 della legge 28 marzo 1968, n. 415);

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione;

che, conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0269

n. 73

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Illegale detenzione di armi comuni da sparo - Mancata distinzione della posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 145/1998 - Manifesta infondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa

il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una persona imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna calibro 32, già denunciato dal suo dante causa e pervenuto *iure successionis* il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), nella parte in cui, prevedendo come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenuta in eredità;

che, ad avviso del remittente, la previsione di un medesimo trattamento sanzionatorio per casi completamente diversi tra loro comporterebbe una disparità di trattamento censurabile in base all'art. 3 della Costituzione;

che — argomenta ancora il giudice *a quo* — chi detiene un'arma già denunciata a lui pervenuta *iure successionis* dovrebbe essere esente da responsabilità o tutt'al più punito a titolo di colpa per non essersi informato presso le competenti autorità di pubblica sicurezza in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con sanzione amministrativa per non aver tempestivamente segnalato agli organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, analoga questione è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 145 del 1998, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 74

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavori pubblici - Appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria - Percentuale di ribasso - Esclusione automatica con esclusione dell'offerta più conveniente - Discrezionalità dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte - Ragionevolezza - Questioni analoghe già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 40/1998 e manifestamente infondate con ordinanze n. 258 e 442/1998 - Manifesta infondatezza.****(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21 comma 1-bis, ultimo periodo aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216).****(Cost., artt. 3, 41 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) — aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 —, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Ignazio Medda contro il Ministero della difesa ed altra, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) — aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 — nella parte in cui prevede che, fino al 1° gennaio 1997, sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse; la questione viene inoltre proposta prospettando che, in tal caso, si debba prevedere anche nella disciplina transitoria, anziché l'esclusione automatica dell'offerta anomala, la valutazione degli elementi che la giustificano, ricorrendo alla procedura prevista per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria dalla disciplina definitiva;

che il Tribunale amministrativo ritiene che la disposizione denunciata possa essere in contrasto sia con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché l'offerta sarebbe considerata anomala solo in base a calcoli aritmetici e senza esaminare eventuali giustificazioni, sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perché il meccanismo di esclusione automatica impedirebbe di accettare l'offerta più conveniente; inoltre l'esclusione senza che siano verificate le giustificazioni dell'offerta potrebbe pregiudicare, in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, la maggiore capacità imprenditoriale del concorrente escluso;

che il Tribunale amministrativo ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante, dovendo giudicare provvedimenti amministrativi emanati proprio nel periodo di vigenza della disciplina transitoria, dettata dall'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, rivolto al comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994, investe soltanto l'ultimo periodo di tale disposizione, che disciplina in via transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, il solo che trova applicazione nel processo principale, come si desume dalla motivazione sulla rilevanza della questione contenuta nell'ordinanza di rimessione;

che il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) riguarda sia l'organizzazione dei pubblici uffici che le finalità dell'azione amministrativa, le quali possono essere tuttavia perseguite con strumenti diversi, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza;

che l'obiettivo dell'amministrazione di acquisire con il minor onere economico la prestazione richiesta, garantendo la parità di condizioni tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l'opera, può essere perseguito con modalità diverse: per gli appalti di minore importo, ai quali non si applica la disciplina comunitaria, non è irragionevole né contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione una regola temporanea, operante sino al 1° gennaio 1997, che escluda la discrezionalità dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte, restringendo la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si può presumere che l'offerta sia affidabile, giacché tale regola si giustifica considerando che una più complessa procedura di analisi delle offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l'aggiudicazione dei lavori, mentre un ribasso eccessivo, significativo di un'offerta non affidabile, potrebbe porre a rischio l'esatto o tempestivo adempimento;

che le medesime considerazioni valgono per escludere il prospettato contrasto con l'art. 41 della Costituzione;

che, successivamente all'ordinanza di rinvio, questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del 1998) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 258 e 442 del 1998), sicché, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) — aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 —, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 75

*Ordinanza 11-18 marzo 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Avvocato e procuratore - Possibilità per i praticanti avvocati dopo l'anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale di essere ammessi, per non più di sei anni, al patrocinio davanti alle preture del distretto - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 5/1999 - Manifesta infondatezza.****(C.P.P. art. 82, terzo comma, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374; legge n. 374/1991, art. 47; r. d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8).****(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374; dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra le associazioni culturali «Teatro Aperto» e «Teatri Possibili», iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale l'avvocato che rappresentava e difendeva la parte attrice aveva conferito la delega per essere sostituito in udienza ad un laureato in giurisprudenza, iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed ammesso ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 2 luglio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374; dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);

che queste disposizioni, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente e che il giudice rimettente condivide, consentirebbero al praticante avvocato, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammesso ad esercitare temporaneamente il patrocinio e la difesa per tutte le cause di competenza del pretore davanti alle preture del distretto;

che il pretore di Milano, nel motivare il denunciato contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la legge può riservare l'esercizio di determinate attività professionali a soggetti iscritti, sulla base di requisiti culturali, in appositi albi, ma in tal caso è necessaria una verifica dell'idoneità tecnica mediante l'esame di Stato richiesto per l'abilitazione all'esercizio professionale; lo stesso giudice ritiene che ammettere al patrocinio, anche per cause che possono presentare notevoli difficoltà, i praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione, possa essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, della Costituzione), giacché non sarebbe assicurata alle parti una difesa tecnica adeguata alle conseguenze permanenti che possono loro derivare, tanto più che il valore delle cause di competenza del pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni). Inoltre, consentire ai praticanti avvocati la rappresentanza e difesa in giudizio determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole disparità nel trattamento di situazioni analoghe, sia perché nelle altre professioni per il cui esercizio è egualmente prescritto il superamento di un esame di Stato i praticanti non potrebbero svolgere neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza la relativa professione, sia perché, nell'ambito del patrocinio cui sono ammessi i praticanti avvocati a seguito della prevista soppressione delle preture, alcune cause pendenti davanti al pretore verranno decise da questo giudice con la difesa affidata a praticanti avvocati, mentre altre proseguiranno dinanzi al giudice unico, davanti al quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non sarà ammesso.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe esclusivamente l'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), quale risulta dal testo prima sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e poi modificato, solo per la durata del patrocinio consentito ai praticanti, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale): difatti è questa la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, mentre invece le altre disposizioni denunciate non disciplinano tale situazione;

che la legge può riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio di determinate professioni, che presuppongono una particolare capacità tecnica e richiedono, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività professionale, sia a garanzia della collettività che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 77 del 1964). Per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto comma, Cost.), che consente di verificare l'idoneità tecnica di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985), quando l'idoneità tecnica sia stata in altro modo verificata e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione;

che la disposizione denunciata, consentendo di ammettere i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica professionale ed hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare il patrocinio per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, si inserisce nel sistema della pratica forense, che deve essere lodevolmente e proficuamente esercitata per almeno due anni compiendo attività proprie della professione, le quali costituiscono elemento della formazione professionale (artt. 2 e 6 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), prima che il praticante sia ammesso a sostenere gli esami di abilitazione, superati i quali può conseguire l'iscrizione nell'albo professionale;

che la temporanea e limitata ammissione al patrocinio nel contesto della pratica professionale presuppone una previa verifica e valutazione, da parte dello stesso ordine professionale, del tirocinio già svolto presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 101 del 1990) e non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, giacché consente un'attività, soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione;

che la possibilità di affidare ad un praticante procuratore la rappresentanza nell'udienza dinanzi al pretore, come del resto espressamente prevede l'art. 9, quarto comma, del regio d.-l. n. 1578 del 1933, non lede il diritto di difendersi in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), giacché si tratta di attività svolta sotto la responsabilità dell'avvocato che ha nominato il sostituto, con un incarico attribuito ad un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, è stato ammesso, sia pure temporaneamente, al patrocinio;

che, inoltre, la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può essere effettuato utilmente il raffronto con la disciplina di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione, sia perché è inesatto il presupposto enunciato nell'ordinanza di rimessione quanto al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore;

che analoghi dubbi di costituzionalità, sollevati dallo stesso giudice rimettente, sono stati già dichiarati, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rinvio, non fondati (sentenza n. 5 del 1999), sicché la questione deve essere ora dichiarata manifestamente infondata, non essendo stati proposti profili o argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 76

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di reversibilità - Ratei di pensione - Termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria - Decorrenza - Criteri - *Ius superveniens*: d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 - Estinzione dei giudizi in corso in applicazione delle sentenze della Corte nn. 495/1993 e 240/1994 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, secondo comma; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, comma 1, ultima parte, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 6, comma 1, ultima parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 novembre 1996 dal pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Razzetti Agostino, Rollero Margherita e l'INPS, iscritte ai nn. 75 e 76 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti promossi contro l'INPS da pensionati, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità ed il pagamento delle differenze arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto, il pretore di Torino — al quale, a sèguito dell'emanazione del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, erano stati restituiti gli atti, con ordinanza di questa Corte n. 164 del 1996, al fine di valutare la perdurante rilevanza delle stesse questioni già sollevate nell'anno 1995 —, con ordinanze emesse l'11 novembre 1996 ha nuovamente sollevato, con identiche motivazioni, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e 6, comma 1, ultima parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, i quali prevedono che, in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei;

che, secondo il rimettente, le denunciate norme — nella parte in cui non prevedono che, per gli assicurati o pensionati i quali, dopo aver presentato una domanda all'istituto previdenziale, non l'abbiano fatta seguire dal prescritto *iter* amministrativo, i termini di decadenza dall'azione giudiziaria decorrono dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ed invece stabiliscono che essi decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei — sono in contrasto con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, atteso il trattamento più favorevole, in punto di decadenza del diritto alle rate della pensione, che viene così riservato a coloro i quali hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo di proporre ricorso amministrativo, rispetto a quanti hanno invece diligentemente coltivato la domanda attivando il procedimento contenzioso amministrativo;

che, nel motivare la rilevanza della questione, il rimettente osserva come la normativa sopravvenuta — la quale, nel dettare una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione delle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti — non abbia alcuna incidenza nei giudizi *a quibus*, in quanto: *a*) la pronuncia di estinzione dei giudizi presuppone che la domanda sia fondata ed accoglibile, per cui, «mancando la richiesta pronuncia di incostituzionalità, l'Ente previdenziale si troverebbe tuttora esposto al rischio di dover sborsare somme ben superiori a quelle da corrispondere in caso di accoglimento della presente eccezione»; *b*) la normativa sopravvenuta si riferisce solo all'attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, mentre la normativa sospettata di incostituzionalità ha carattere generale, riguardando qualsiasi prestazione previdenziale per la quale non siano previsti termini decadenziali o prescrizionali diversi;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernendo le stesse norme, denunciate con identiche motivazioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, essendo state le medesime questioni di legittimità costituzionale già sollevate nel corso dei giudizi *a quibus* (r.o. nn. 524 e 525 del 1995), questa Corte, con ordinanza n. 164 del 1996, dispose la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché valutasse «la rilevanza della questione sollevata alla stregua del diritto sopravvenuto» a seguito dell'emanazione del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, nel cui art. 1, comma 3, veniva prevista l'estinzione dei giudizi in corso riguardanti il pagamento di quanto dovuto in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 e del 1994;

che gli effetti del citato d.l. n. 166 del 1996 e dei successivi decreti-legge nn. 295, 396 e 499 del 1996, tutti decaduti, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, come interpretato dall'art. 73, comma 4, della legge n. 448 del 1998; ed inoltre la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi riguardanti sempre l'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 è stata confermata dall'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 e ribadita dall'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, assume preliminare rilievo logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalità il disposto legislativo di dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti, costituente precetto ineludibile da parte del giudice che ne è investito (v. sentenza n. 103 del 1995);

che solo ove dovesse venir dichiarata l'incostituzionalità di siffatta disposizione potrebbe essere condotto l'esame del merito di altre possibili questioni di incostituzionalità riguardanti norme ancora applicabili in un processo le quali viceversa perdono di rilevanza (cfr. in tal senso anche le ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997, n. 15 e n. 45 del 1998);

che, dunque, palesemente prive di consistenza sono le argomentazioni svolte dal rimettente in ordine all'asserita ininfluenza di detta previsione nei giudizi *a quibus*, promossi proprio per ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità a seguito dei pronunciamenti di questa Corte;

che, pertanto, la mancata censura della previsione stessa, la quale appunto trova immediata applicazione anche nella fattispecie, rende le sollevate questioni manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 6, comma 1, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevate — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dal pretore di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 77

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Condanna della p.a. al pagamento delle spese processuali per il caso di cessazione della materia del contendere, revoca o annullamento dell'atto impositivo impugnato - Questione già dichiarata manifestamente infondata con sentenze nn. 368 e 53/1998 - Ragionevolezza - Disomogeneità della rinuncia al ricorso e della cessazione della materia del contendere - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi proposti dall'Agricola Barbiolla S.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Empoli, iscritte ai nn. 665 e 666 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti, promossi da una società avverso altrettanti avvisi di accertamento e liquidazione di imposta INVIM straordinaria notificati dal competente Ufficio del Registro, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27 marzo 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede che «la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento delle spese processuali, per il caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per revoca o annullamento, da parte della pubblica amministrazione stessa, dell'atto impositivo impugnato, dopo la proposizione del ricorso»;

che, a parere della rimettente, la denunciata norma, disponendo in modo diverso dall'art. 44 — il quale, nel disciplinare una situazione equivalente, pone a carico del ricorrente che rinuncia al ricorso l'obbligo di rimborsare le spese di lite alle altre parti, salvo diverso accordo — contrasta: *a)* con l'art. 3 Cost., sancendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino, che rinunciando al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti, e l'amministrazione finanziaria che, in ipotesi di rinuncia alla pretesa tributaria, è invece esonerata dal pagamento delle spese di giudizio; *b)* con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto l'impossibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali, spesso rilevanti, «costituisce elemento lesivo del diritto» di difesa e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti; *c)* con l'art. 97 Cost., poiché il criterio della soccombenza — esteso in via generale al processo tributario dal-

l'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992 — costituisce anche per l'amministrazione finanziaria un elemento volto ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, ponendosi come limite positivo alla sua attività discrezionale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che anteriormente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità questa Corte, chiamata al vaglio di identiche questioni, ne ha già dichiarato la manifesta infondatezza con ordinanza n. 368 del 1998;

che, nella motivazione di tale ordinanza e della sentenza n. 53 del 1998, riguardante analoghe questioni ed anch'essa ignorata, la Corte ha dato esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dall'attuale rimettente onde giustificare i prospettati dubbi in ordine all'asserita violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale del contribuente, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che, in particolare, questa Corte ha ivi sottolineato come il legislatore — nell'opera, affidata alla sua discrezionalità, di conformazione degli istituti del processo tributario a quelli del rito civile — non abbia travalicato il limite della razionalità; nel contempo affermando l'inidoneità del richiamo, quale parametro, all'art. 97 Cost., che riguarda infatti le sole leggi concernenti in senso proprio l'ordinamento ed il funzionamento sotto l'aspetto amministrativo degli uffici giudiziari (v., da ultimo, sentenze n. 182 e n. 225 del 1996);

che, relativamente a quanto ulteriormente prospettato in riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, basta solo ribadire la disomogeneità, sia con riguardo ai presupposti sia con riguardo agli effetti processuali e sostanziali, fra la rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere, donde la palese inconfigurabilità della paventata disparità di trattamento risultante dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate — in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 78

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P. art. 513, secondo comma come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267; legge n. 267/1997, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) e 6, commi 2 e 5, della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1997 dal Tribunale di Pordenone, il 15 gennaio 1998 dal Tribunale di Roma e il 13 marzo 1998 dal Tribunale di Modena, rispettivamente iscritte ai nn. 32, 349 e 423 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 21 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di R.R. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pordenone, il Tribunale di Modena e il Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) e dell'art. 6 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Pordenone (r.o. n. 32 del 1998) censura l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere, in riferimento agli artt. 2, 3, 101 e 112 Cost;

che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 è censurato dal medesimo rimettente nella parte in cui, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, prevede che — ove le persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., già esaminate prima della novella, abbiano esercitato la facoltà di non rispondere e poi, nuovamente citate, abbiano ancora esercitato tale facoltà — le dichiarazioni in precedenza rese possono

essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da elementi di prova che non siano stati acquisiti ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;

che in particolare, ad avviso del Tribunale di Pordenone, l'art. 513 cod. proc. pen. violerebbe: l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento rispetto alle situazioni, sostanzialmente analoghe, in cui gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ovvero quando gli imputati in procedimento connesso ritrattino o rifiutino di rispondere a singole domande; gli artt. 2, 101 e 112 Cost., perché consente alle parti di disporre della prova, in contrasto con i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e della obbligatorietà dell'azione penale, nonché con l'esigenza di accertamento del fatto storico finalizzata ad una giusta decisione;

che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento determinata dalla regola di valutazione introdotta con la disciplina transitoria in relazione all'ipotesi in cui gli altri elementi di prova che devono fungere da riscontro siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e perché introduce un criterio di valutazione più rigoroso rispetto a quello previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge: così determinando una disparità di trattamento fra situazioni analoghe, con pregiudizio della posizione delle parti;

che la questione è stata sollevata dal Tribunale di Pordenone nel corso di un dibattimento nel quale erano state acquisite a norma dell'art. 513 cod. proc. pen. dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da alcuni imputati in procedimento connesso che, citati a comparire prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che, nuovamente citati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, si avvalevano ancora della facoltà di non rispondere;

che il Tribunale di Roma (r.o. n. 349 del 1998) e il Tribunale di Modena (r.o. n. 423 del 1998) censurano gli artt. 513, comma 2, cod. proc. pen. e 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 in relazione alla mancata estensione della regola di valutazione probatoria contenuta nel comma 5 dell'art. 6 della medesima legge alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere al di fuori della situazione regolata dal comma 2 della medesima disposizione, e cioè nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;

che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con gli artt. 3 (r.o. nn. 349/1998 e 423/1998), 24 e 112 (r.o. n. 423/1998) Cost., perché, precludendo la lettura di dichiarazioni legittimamente acquisite quando non era possibile prevederne la successiva inutilizzabilità, contrasta sia con il principio di ragionevolezza, determinando una disparità di trattamento tra imputati in ragione di fattori meramente temporali quali lo stato del procedimento, sia con il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili con il metodo orale, così eludendo il fine, proprio del processo penale, della ricerca della verità;

che la questione è stata proposta nel corso di dibattimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, nei quali alcuni imputati di reati connessi, sentiti per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e la difesa si era opposta alla acquisizione dei verbali delle precedenti dichiarazioni;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998;

che nel giudizio relativo alla questione sollevata dal Tribunale di Roma è intervenuto l'imputato R.R., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Franco Coppi e dall'avv. Massimo Biffa, i quali, con atto depositato il 16 giugno 1998, hanno concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Modena e il Tribunale di Roma, pur impugnando formalmente anche la normativa a regime, sollevano questioni che sostanzialmente coinvolgono la sola disposizione transitoria, censurata

nella parte in cui consente la immediata applicabilità nei giudizi in corso dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, fuori dalle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 6 della medesima legge;

che, pur nella loro diversa articolazione, tutte le censure di illegittimità costituzionale relative alla disposizione transitoria sono riconducibili alla denuncia della irragionevolezza di una disciplina che assoggetta la valutazione delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513 cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne subordina l'utilizzazione alle regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che tale disciplina determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento e la violazione dei principi della indefettibilità della giurisdizione, della obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo;

che la censura del Tribunale di Pordenone, prospettata con riferimento al quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, concerne altresì il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale», ed affermando, in relazione a questioni coinvolgenti le disposizioni transitorie, che doveva essere valutato dai giudici *a quibus* se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pordenone, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 79

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., artt. 514 e 513, commi 1 e 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 5).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) e dell'art. 6, comma 5, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di D.A. ed altri, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torino ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nonché dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza della questione, nell'ordinanza si precisa che alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che il Tribunale motiva la non manifesta infondatezza della questione richiamando l'ordinanza del Tribunale di Milano del 24 ottobre 1997 (iscritta al n. 341 del r.o. del 1998), allegata in copia all'ordinanza di remissione «come parte integrante della stessa»;

che, secondo il rimettente, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvale della facoltà di non rispondere rispetto alla disciplina dettata per «identiche situazioni di imprevedibile irripetibilità di atti dello stesso tipo» quali quelle: dell'imputato in procedimento connesso di cui non è possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.); dell'imputato in procedimento connesso che decide di sottoporsi ad esame ma rifiuta di rispondere a singole domande, rendendo così possibile il ricorso al meccanismo delle contestazioni *ex art.* 500 cod. proc. pen.; del prossimo congiunto dell'imputato che si avvale in dibattimento della facoltà di astensione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. viola, sotto altro profilo, l'art. 3, nonché gli artt. 101, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione perché, rimettendo alla volontà delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese da imputati in procedimenti connessi che in dibattimento si avvalgono della facoltà di non rispondere, introduce un «irragionevole ostacolo al razionale esercizio dell'azione penale» e consente alle parti di sottrarre la prova alla «razionale e motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendogli di formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla reale verifica dei fatti e quindi impedendo la pronuncia di una giusta decisione» con conseguente violazione anche del principio della soggezione del giudice solo alla legge;

che il rimettente denuncia ancora violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione sotto due diversi ma complementari profili: *a)* per lesione del diritto di difesa della parte civile, poiché la devoluzione agli imputati della facoltà di impedire l'utilizzo di elementi di prova divenuti imprevedibilmente irripetibili danneggia il diritto di veder tutelati i propri interessi privatistici; *b)* per lesione del diritto di difesa degli imputati, nell'ipotesi inversa in cui sia la parte civile ad opporsi alla lettura delle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che nell'ordinanza si censurano inoltre, in riferimento ai medesimi parametri, il comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen. e, unitamente al comma 2 della medesima disposizione, l'art. 514 cod. proc. pen., nonché l'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, recante la disciplina transitoria delle nuove regole di acquisizione e valutazione della prova introdotte dalla novella;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopone a censura il regime di utilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che successivamente alla emissione dell'ordinanza questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, del codice di procedura penale»;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

che, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., con la sentenza richiamata questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione sul presupposto che «l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0276

N. 80

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Valutazione delle prove - Limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni già acquisite ai sensi del previgente art. 513 c.p.p. - Avvalimento della facoltà di non rispondere - Mancato consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge n. 267/1997, art. 6).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in relazione all'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 12 dicembre 1997 dalla Corte d'assise di Messina, il 16 gennaio 1998 dal Tribunale di Genova, il 20 febbraio 1998 dal Tribunale di Roma, il 18 novembre 1997 dal Tribunale di Milano, il 26 marzo 1998 dal Tribunale di Trieste, il 6 aprile 1998 dal Tribunale di Pescara ed il 5 dicembre

1997 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 96, 221, 289, 321, 415, 416 e 544 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9, 14, 17, 19, 24 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Messina, il Tribunale di Genova, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Trieste e il Tribunale di Pescara hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Milano (r.o. n. 321 del 1998) censura, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 nella parte in cui prevede la limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni già acquisite ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen., allorché i soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen., nuovamente citati su richiesta delle parti, si avvalgano ancora della facoltà di non rispondere;

che gli altri rimettenti rivolgono la censura alla mancata estensione della regola di valutazione probatoria contenuta nel comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere, al di fuori della situazione regolata dal comma 2 della medesima disposizione, e cioè nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;

che la censura è prospettata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 96 del 1998); in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Genova (r.o. n. 221 del 1998) e dal Tribunale di Roma (r.o. nn. 289 e 544 del 1998); in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Trieste (r.o. n. 415 del 1998); in riferimento agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione dal Tribunale di Pescara (r.o. n. 416 del 1998);

che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte di assise di Messina, dal Tribunale di Genova, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Pescara nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e le parti non avevano prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che la questione di costituzionalità prospettata dal Tribunale di Milano è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale erano già stati acquisiti, ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen., i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da numerosi imputati di reato connesso, che in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e dei quali molti, nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si avvalevano ancora della facoltà di non rispondere;

che secondo il Tribunale di Milano la disciplina impugnata contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione perché determina una irragionevole diversità di trattamento, dipendente unicamente dal dato temporale nel quale si colloca l'esercizio della facoltà di non rispondere dell'imputato di reato connesso, in relazione sia alla regola di valutazione dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sia ai casi in cui le dichiarazioni acquisite ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen. siano riferibili a soggetti dei quali non è stata chiesta nuova citazione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997: con incidenza sul diritto di difesa dell'imputato, che può essere leso dalla diversità delle regole di valutazione probatoria applicabili a situazioni di identico contenuto processuale;

che, ad avviso degli altri rimettenti, la disposizione transitoria, nella parte in cui non è applicabile a tutti i dibattimenti in corso, contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati, limitando o escludendo nei loro confronti, in ragione dello stato del procedimento, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della novella e assunte nel rispetto della normativa allora vigente;

che la mancata estensione della regola di utilizzabilità, quantunque attenuata, prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997, alle dichiarazioni in precedenza rese dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge, violerebbe altresì, sotto altro profilo, l'art. 3 della Costituzione nonché gli artt. 2, 24, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione perché, comportando la irragionevole dispersione di elementi di prova legittimamente raccolti, sacrifica l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità (r.o.

nn. 96/1998, 415/1998 e 416/1998), con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale (r.o. nn. 96/1998 e 415/1998) e pregiudizio per il buon andamento della giustizia e l'efficienza del processo penale (r.o. n. 415/1998);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che, pur nelle loro diverse articolazioni, le questioni di costituzionalità sono tutte riconducibili alla denuncia della irragionevolezza — e delle ricadute in termini di ingiustificata disparità di trattamento e di violazione dei principi della indefettibilità della giurisdizione, della obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo — di una disciplina che assoggetta la valutazione delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne subordina l'utilizzazione alle regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano censurato la medesima normativa transitoria, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici *a quibus* se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Messina, al Tribunale di Genova, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 81

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere - Analoghe questioni già decise con sentenza n. 361/1998 - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di nuova valutazione della questione da parte del giudice *a quo* a seguito della citata sentenza della Corte - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P. artt. 514 e 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli, il 24 e 17 febbraio 1998 dal Tribunale di Verbania, il 18 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli ed il 18 febbraio 1998 dal Tribunale di Avezzano, rispettivamente iscritte ai nn. 236, 301, 324, 388 e 397 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15, 18, 19 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 236 del 1998), il Tribunale di Verbania (r.o. nn. 301 e 324 del 1998) e il Tribunale di Avezzano (r.o. n. 397 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il Tribunale di Avezzano impugna, unitamente al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., anche il comma 1 della medesima disposizione e l'art. 514 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost;

che con diversa ordinanza il Tribunale di Napoli (r.o. n. 388 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui consente al soggetto citato *ex art. 210 c.p.p.*, che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in dibattimento»;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che i rimettenti denunciano il contrasto dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, utilizzabili solo con l'accordo delle parti, rispetto: alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo congiunto dell'imputato (r.o. nn. 301 e 324 del 1998; r.o. n. 388 del 1998, che evoca congiuntamente anche l'art. 111 Cost; r.o. n. 397 del 1998); alla disciplina dettata nel comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in dibattimento di sottoporsi all'esame sono utilizzabili nei confronti dell'imputato che vi consenta (r.o. n. 397 del 1998);

che nella prima ordinanza (r.o. n. 236 del 1998) il Tribunale di Napoli ravvisa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'imputato raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in procedimento connesso divenute irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., come tali utilizzabili per la decisione, e l'imputato attinto dalle dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso, irripetibili a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere, ma inutilizzabili ai fini della decisione;

che nella seconda ordinanza (r.o. n. 388 del 1998) il Tribunale di Napoli censura inoltre, in riferimento anche agli artt. 24, secondo comma, 111 e 112 Cost., la disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. perché fa dipendere l'esercizio del diritto dell'imputato al controesame dalla scelta del dichiarante di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, con conseguente disparità di trattamento tra imputati e violazione del principio del giusto processo, del libero convincimento del giudice e della obbligatorietà dell'azione penale;

che inoltre, secondo i rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., vietando in mancanza dell'accordo delle parti l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del dibattimento, deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione (r.o. nn. 301 e 324 del 1998) e con gli artt. 3, 25, secondo comma, 112 della Costituzione (r.o. n. 388 del 1998, che evoca altresì l'art. 2 della Costituzione per contrasto della disciplina con «il principio di responsabilità e collaborazione in vista dell'accertamento della verità»);

che, ad avviso dei giudici *a quibus* l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i principi di legalità, esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione, con violazione degli artt. 25, 101, 111 e 112 della Costituzione (r.o. n. 236 del 1998) e degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 397 del 1998, che evoca anche l'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto di difesa della parte civile e del coimputato che possono avere in ipotesi interesse alla utilizzazione di dichiarazioni favorevoli);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 236, 301, 324, 388 e 397 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998, nonché all'atto di intervento relativo alla questione sollevata con ordinanza del 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Lecco (r.o. n. 112 del 1998).

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

che, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Avezzano, con la sentenza richiamata questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione, sul presupposto che «l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Verbania, al Tribunale di Avezzano, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 82

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Utilizzabilità ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione già dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione a seguito della citata sentenza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(C.P.P., artt. 514, 513, comma 1, 490 e 503, comma 1; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 514, come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, 490 e 503, comma 1, del codice di procedura penale e 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 1997 dal Tribunale di Pistoia, il 22 dicembre 1997 dal Tribunale di Savona, il 18 dicembre 1997 dal Tribunale di Alba, il 2 febbraio 1998 dal Tribunale di Novara, il 26 febbraio 1998 dal Tribunale di Avezzano, il 12 gennaio 1998 dal Tribunale di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 124, 128, 145, 316, 396 e 399 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10, 11, 19, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia (r.o. n. 124 del 1998), il Tribunale di Savona (r.o. n. 128 del 1998), il Tribunale di Alba (r.o. n. 145 del 1998), il Tribunale di Novara (r.o. n. 316 del 1998), il Tribunale di Avezzano (r.o. n. 396 del 1998) e il Tribunale di Bari (r.o. n. 399 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame;

che, in particolare, il Tribunale di Alba e il Tribunale di Avezzano impugnano, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, l'art. 513 cod. proc. pen. (genericamente il primo e con censura specifica dei commi 1 e 2 il secondo) unitamente all'art. 514 dello stesso codice;

che in via pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. è sollevata dal Tribunale di Bari unitamente agli artt. 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevedono che l'imputato che abbia reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dichiarazioni direttamente o indi-

rettamente indizianti a carico di coimputati nel medesimo procedimento possa non comparire dinanzi al giudice del dibattimento e comunque possa, relativamente a quei soggetti, rifiutarsi di sottoporsi all'esame» con conseguente inutilizzabilità, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese in precedenza, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Pistoia solleva altresì in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, a norma del comma 5 della medesima disposizione, nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della legge non sia stata ancora disposta la lettura dei verbali contenenti tali dichiarazioni;

che le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali gli imputati, citati per la prima volta a comparire dopo l'entrata in vigore della legge per essere sottoposti ad esame, erano rimasti assenti al dibattimento o erano contumaci, e che i difensori degli altri imputati non hanno prestato consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese;

che a giudizio dei rimettenti l'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. viola l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame rispetto alla disciplina dettata per le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari, per le quali è invece previsto il recupero in dibattimento nelle ipotesi regolate dagli artt. 500, comma 4, 511-bis 512 e 512-bis cod. proc. pen. (r.o. nn. 124, 316 con riferimento anche alla situazione del testimone prossimo congiunto dell'imputato, 396 e 399 del 1998);

che il Tribunale di Savona ravvisa violazione dell'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati, in ragione del fatto che per differenti condotte processuali della difesa il giudice, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, può pervenire alla condanna dell'uno e alla assoluzione dell'altro, pur in presenza di una identica posizione processuale;

che ad avviso dei giudici *a quibus* l'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., vietando in mancanza del consenso degli imputati l'utilizzabilità delle dichiarazioni assunte prima del dibattimento, deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 124 del 1998), con l'art. 112 della Costituzione (r.o. n. 128 del 1998), con gli artt. 3 e 112 della Costituzione (r.o. n. 145 del 1998);

che, secondo i rimettenti, l'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza da imputati nel medesimo procedimento, introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i principi di legalità, esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione, con violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione (in riferimento: r.o. n. 128 del 1998 agli artt. 3, 25, 101 Cost; r.o. n. 145 del 1998 all'art. 101, secondo comma, Cost; r.o. n. 316 del 1998 agli artt. 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost; r.o. n. 396 del 1998 agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost; r.o. n. 399 del 1998 agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost.);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 124, 128, 145, 396, 399 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo alla questione di costituzionalità sollevata con ordinanza iscritta al n. 861 del r.o. del 1997, nonché all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che i rimettenti, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale *in parte qua* tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210 del codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

che in particolare, con riferimento alle censure prospettate dal Tribunale di Bari (r.o. n. 399 del 1998) nei confronti degli artt. 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza indicata questa Corte, mediante il richiamo all'art. 210 cod. proc. pen., ha esteso la disciplina dell'accompagnamento coattivo all'imputato nel medesimo procedimento chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui;

che, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997 sollevata dal Tribunale di Pistoia, questa Corte con la già menzionata sentenza n. 361 del 1998 ha disposto la restituzione degli atti relativi a questioni aventi ad oggetto la medesima normativa, invitando i giudici rimettenti a valutare se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Avezzano e dal Tribunale di Alba, con la stessa sentenza questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione, sul presupposto che «l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di Avezzano e dal Tribunale di Alba con le ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia, al Tribunale di Savona, al Tribunale di Alba, al Tribunale di Novara, al Tribunale di Avezzano e al Tribunale di Bari in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, del codice di procedura penale e 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 83

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Impossibilità per il giudice del dibattimento di citare su richiesta delle parti l'imputato contumace nel caso in cui non sia stata ancora disposta lettura delle dichiarazioni rese in precedenza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di una nuova verifica circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente a seguito della citata sentenza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal Tribunale di Firenze, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove);

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, non era stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese da due imputati contumaci;

che la norma impugnata è censurata nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di citare, su richiesta delle parti, l'imputato rimasto contumace anche nell'ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge non era stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;

che secondo il rimettente la norma impugnata contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati, consentendo o escludendo la citazione dei soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. in ragione del mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge fosse stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni;

che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 violerebbe altresì l'art. 112 della Costituzione in quanto — ove non sia più possibile per l'avanzato stato del procedimento disporre l'incidente probatorio ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge citata — comporta la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti, così sacrificando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente lamenta la mancata estensione della disciplina contenuta nei commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, alle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge non sia stata data ancora lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace;

che in sostanza le censure sono riconducibili alla denuncia, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma

dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato meramente occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che, successivamente alla emissione dell'ordinanza, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici *a quibus* se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0280

N. 84

Ordinanza 11-18 marzo 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato in procedimento connesso - Prosecuzione in modo separato - Dichiarazioni in precedenza rese su fatti concernenti la responsabilità di terzi - Possibilità di avvalersi nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza della questione a seguito della intervenuta sentenza della Corte - Possibilità di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 197, 208, 210, 372 e 513; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208, 210 e 513 del codice di procedura penale, dell'art. 372 del codice penale e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1997 dal Tribunale di Lecco, il 17 dicembre 1997 dal Tribunale di Venezia, il 2 dicembre 1997 dal Tribunale di Trani, il 5 dicembre 1997 dalla Corte d'appello di Bologna, il 5 febbraio 1998 dal Tribunale di Grosseto, il 24 ed il 28 ottobre 1997

dal Tribunale di Milano e il 10 marzo 1998 dal Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 112, 134, 146, 220, 325, 341, 342 e 378 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10, 11, 14, 19, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con otto ordinanze il Tribunale di Lecco (r.o. n. 112 del 1998), il Tribunale di Venezia (r.o. n. 134 del 1998), il Tribunale di Trani (r.o. n. 146 del 1998), la Corte di appello di Bologna (r.o. n. 220 del 1998), il Tribunale di Grosseto (r.o. n. 325 del 1998), il Tribunale di Milano (r.o. nn. 341 e 342 del 1998) e il Tribunale di Palermo (r.o. n. 378 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali i soggetti che avevano reso in precedenza dichiarazioni *erga alios*, citati ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e che gli imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle precedenti dichiarazioni;

che tutti i rimettenti, ad eccezione del Tribunale di Grosseto, censurano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, per il quale si procede o si è proceduto separatamente e che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere;

che l'art. 210 cod. proc. pen. è impugnato unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione del diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel caso in cui i soggetti indicati nell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. rifiutino di rispondere in dibattimento;

che secondo i giudici *a quibus* l'art. 210 cod. proc. pen. e l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., subordinando alla volontà di un soggetto estraneo al processo, quale è l'imputato in procedimento connesso, e all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata nell'art. 513, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. per le stesse dichiarazioni quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., nonché a quella prevista nell'art. 500, commi 2-bis 4 e 5, cod. proc. pen. per le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari (r.o. nn. 112, 146, 341, 342 e 378 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che tale disciplina deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, in contrasto con i principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione (in riferimento rispettivamente: r.o. n. 112 del 1998 agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 112 Cost.; r.o. n. 134 del 1998 agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112 Cost.; r.o. n. 146 agli artt. 97 e 112 Cost.; r.o. nn. 341, 342 agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112 Cost., nonché all'art. 24, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo della lesione del diritto di difesa della parte civile e degli altri imputati; r.o. n. 378 agli artt. 24, 101, 111 e 112 Cost.);

che, in particolare, il Tribunale di Lecco impugna gli artt. 210, commi 4 e 6, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., singolarmente e «in combinato disposto» con gli artt. 197, lettere a) e b), 208 cod. proc. pen. e 372 cod. pen., censurando complessivamente la disciplina che, distinguendo sotto il profilo processuale e sostanziale la figura del testimone rispetto a quella dell'imputato in procedimento connesso, subordina al consenso di quest'ultimo la possibilità di procedere all'esame dibattimentale anche su fatti concernenti la responsabilità di altri, in relazione ai quali abbia in precedenza reso dichiarazioni;

che a parere del rimettente consentire all'imputato in procedimento connesso di non sottoporsi all'esame dibattimentale determina la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione perché viene irragionevolmente sacrificato il principio della indefettibilità della giurisdizione che ha come fine primario l'accertamento del reato, a cui tale soggetto è tenuto a concorrere in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, nonché il diritto al contraddittorio dell'imputato chiamato a difendersi in dibattimento nei confronti delle dichiarazioni eteroindizianti rese in precedenza dall'imputato in procedimento connesso;

che l'art. 210 cod. proc. pen. viene censurato dal Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., nella parte (comma 1) in cui equipara il «coimputato nel medesimo reato la cui posizione sia stata definita con sentenza irretrattabile ex art. 444 cod. proc. pen.» alle «persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, estendendogli la facoltà di non rispondere»;

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata detta, in violazione dell'art. 3 Cost., un'identica disciplina per situazioni difformi (quella dell'imputato nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente, che può subire un pregiudizio, nel proprio procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile, dalle dichiarazioni che è chiamato a rendere nel procedimento connesso o collegato, e quella dell'imputato la cui

posizione processuale è ormai definita e per il quale nessuna conseguenza sfavorevole potrà mai scaturire da qualsivoglia dichiarazione resa nel procedimento connesso o collegato) e si pone in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione sotto il profilo della lesione del diritto di difesa dell'imputato attinto dalle dichiarazioni indizianti e del diritto alla prova del pubblico ministero;

che la Corte di appello di Bologna impugna l'art. 210 cod. proc. pen. unitamente all'art. 197 dello stesso codice, nonché l'art. 6, commi 3 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui prevede che nei giudizi di appello in corso alla data di entrata in vigore della novella la rinnovazione parziale del dibattimento — in vista della utilizzazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen. e al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni — venga disposta «ove la parte interessata lo richieda» (comma 3), e nella parte in cui dispone che se tali soggetti si avvalgono ulteriormente della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente (comma 5);

che il collegio rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 197 e 210 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., ravvisando nella disciplina una violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità, in quanto fa «discendere il diritto/dovere di testimoniare in giudizio da condizioni personali e sociali, anche se limitate a quelle che si assumono nel processo» con conseguente sacrificio anche del diritto di difesa;

che, con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nei commi 3 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, il rimettente denuncia per irragionevolezza, con conseguenti ricadute anche in termini di disparità di trattamento tra imputati, la disciplina che condiziona alla richiesta delle parti la nuova citazione nel giudizio di appello delle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., in quanto il giudice può utilizzare le dichiarazioni rese in precedenza solo nei limiti del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, mentre, se le parti non ne chiedono la citazione, le dichiarazioni già acquisite nel dibattimento di primo grado a seguito del rifiuto di rispondere sono integralmente utilizzabili, assumendone il contrasto anche con gli artt. 25, 101, secondo comma, e 112 Cost.;

che ulteriori censure alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 da ultimo indicato sono formulate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost., dal Tribunale di Venezia (che impugna l'art. 513 cod. proc. pen. «con riferimento» all'art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 267 del 1997), dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Milano: *a*) nella parte in cui (commi 2 e 5) rende immediatamente applicabile la nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. ai procedimenti in corso, nei quali alla data di entrata in vigore della legge non sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. (r.o. nn. 134 e 146 del 1998); *b*) nella parte in cui esclude al comma 5 che elementi di prova utili alla conferma dell'attendibilità di dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento *ex art.* 513 cod. proc. pen. previgente siano desumibili anche da altre dichiarazioni dello stesso tipo (r.o. n. 341 del 1998);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 112, 134, 146, 220, 325, 341 e 342 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art. 210, comma 1, cod. proc. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;

che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, alla stregua delle modifiche introdotte nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., dalla legge n. 267 del 1997, anch'esso sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in particolare, nell'ordinanza del Tribunale di Grosseto (r.o. n. 325 del 1998) la facoltà di non rispondere viene censurata in riferimento alla posizione di imputati di reato connesso già condannati con sentenza divenuta irrevocabile;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen.;

che in tale sentenza la Corte, da un lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, del codice

di procedura penale», dall'altro, ha rigettato le eccezioni sollevate nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la facoltà di non rispondere ed individuando gli strumenti per porre rimedio alle censure di illegittimità, già allora rivolte all'art. 210 cod. proc. pen., nell'estensione all'esame dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di altri della disciplina delle contestazioni prevista per i testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;

che, con riferimento alle questioni sollevate con l'ordinanza iscritta al n. 112 del r.o. del 1998, ove l'art. 210, commi 4 e 6, cod. proc. pen. risulta impugnato «in combinato disposto» con gli artt. 197, lettere a) e b), 208 cod. proc. pen. e 372 cod. pen., e con l'ordinanza iscritta al n. 220 del r.o. del 1998, ove l'art. 210 cod. proc. pen. è impugnato unitamente all'art. 197 cod. proc. pen., questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 361 del 1998, da un lato ha esteso l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo, previsti dall'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., all'imputato del medesimo procedimento chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, dall'altro ha sottoposto i soggetti indicati nell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen., che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere, alla disciplina processuale prevista dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., fermo restando che alla Corte sarebbe comunque precluso estendere a carico di tali soggetti la responsabilità penale stabilita per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere, incidendo sulla loro qualificazione sostanziale;

che, con riguardo alle ordinanze che investono anche la disciplina transitoria (r.o. nn. 134, 146, 220 e 341 del 1998), la citata sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato l'art. 6 della legge n. 267 del 1997, ha affermato che doveva essere valutato dai rimettenti se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecco, al Tribunale di Venezia, al Tribunale di Trani, alla Corte di appello di Bologna, al Tribunale di Grosseto, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0281

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999
(della regione Lombardia)*

Sanità pubblica - Delega al Governo per la razionalizzazione del S.S.N. e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento - Richiesta del parere della Conferenza Unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni, sugli schemi dei decreti delegati - Attribuzioni al Governo del potere di verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture dei S.S.N. nonché di regolare e distribuire i compiti tra soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria - Potenziamento del ruolo dei comuni, con costituzione di apposito organismo a livello regionale, nei procedimenti di programmazione sanitaria e loro coinvolgimento nel procedimento di revoca e di valutazione dei direttori generali, in relazione ai risultati conseguiti dalle A.S.L. e dalle A.O. - Attribuzioni al Governo del potere di ridefinire il ruolo del piano sanitario nazionale; di fissare i tempi e le modalità per l'attivazione di distretti; di definire gli standards minimi di strutture, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private; di precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti le A.S.L. e le A.O.; di definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie; di prevedere livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività concernenti le prestazioni; di prevedere modalità e garanzie, con le quali il Ministro della sanità sostiene i programmi operativi da adottarsi dalle regioni e applica penalizzazioni, in caso di ritardo o inerzia di esse, sentito il parere dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; di emanare decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra le S.S.N. e Università - Attribuzione alle Università del potere di concordare con regioni e province autonome ogni utilizzazione di strutture assistenziali private, in mancanza di disponibilità di strutture di riferimento e di altre strutture pubbliche - Irragionevolezza - Asserita, mancata indicazione di principi e criteri direttivi, necessari per l'attuazione della delega legislativa - Lesione del principio della libertà dell'iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della p.a. - Lesione dell'autonomia e delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Incidenza sulle attribuzioni della Conferenza permanente tra Stato e regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

(Legge 30 novembre 1998, n. 419, artt. 1, 2 e 3, commi 2 e 6).

(Cost., artt. 3, 41, 76, 97, 119, 117 e 118; anche in relazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 115, 28 agosto 1997, n. 281, titolo V, n. 281).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. 40338 del 18 dicembre 1998, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Torito e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 286 del 7 dicembre 1998.

F A T T O

Con la legge 30 novembre 1998, n. 419 è stato affidato al Governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e modificative del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

L'art. 1 della legge n. 419/1998 stabilisce che l'esercizio dei poteri delegati dovrà essere ispirato ai principi e criteri direttivi indicati dall'art. 2.

L'art. 3, ai commi 1 e 2, apporta direttamente specifiche modifiche, rispettivamente, agli artt. 3, comma 6, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992.

Al Governo è, inoltre, affidato, all'art. 4, l'incarico di emanare un decreto legislativo recante «testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale», nel quale le disposizioni emanate con i decreti delegati di cui all'art. 1 dovranno essere coordinate con quelle vigenti nella stessa materia e, in particolare, con quelle dettate dalla legge n. 833/1978 e dal d.lgs. n. 502/1992.

Gli artt. 5 e 6 delegano, rispettivamente, il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria e uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, indicando per ciascuna di tali materie i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti delegati.

Dall'esame delle disposizioni della legge n. 419/1998 si evince chiaramente come l'intento del legislatore statale sia stato quello di pervenire, attraverso la successiva emanazione dei decreti delegati, ad un profondo riordino delle competenze nella materia della sanità. Non si fatica, tuttavia, a leggere in ciò un'ispirazione verso una tendenziale compressione delle competenze regionali in materia. E ciò nonostante il recente intervento di conferimento di funzioni e compiti alle regioni attuato con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, al titolo IV, ha provveduto a ridefinire la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia sanitaria.

La legge n. 419/1998, inoltre, si aggiunge, contraddicendoli, ai precedenti e recenti interventi legislativi in materia sanitaria, rendendo ancor più palese l'atteggiamento incoerente assunto sin ora dal legislatore statale nella disciplina del sistema sanitario.

Il legislatore statale, infatti, in un lasso di tempo estremamente breve, ha emanato successivi e contrastanti provvedimenti tesi a disciplinare il sistema sanitario nazionale, passando dalla valorizzazione del ruolo dei comuni (legge n. 833/1978), alla regionalizzazione attuata con d.lgs. n. 502/1992, fino alla centralizzazione palese dal testo in esame.

Il risultato, oltre ad un'inevitabile sovrapposizione di norme, è quello di un significativo arretramento delle competenze regionali in materia.

La legge n. 419/1998, inoltre, nell'attribuire al Governo il compito di ridisciplinare numerosi aspetti dell'organizzazione sanitaria regionale, rischia di porre nel nulla la disciplina concreta di tale organizzazione posta in essere dal legislatore regionale in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Solo di recente, infatti, con la l.r. n. 31/1997, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con l'attività dei servizi sociali», pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n. 28 dell'11 luglio 1997, la regione Lombardia ha portato a compimento, a seguito di un *iter* legislativo lungo e travagliato il processo legislativo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale.

A tale riorganizzazione è seguita la difficoltosa fase dell'attivazione delle Aziende sanitarie regionali, delle Aziende ospedaliere, della nomina dei relativi organi, dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

A distanza, dunque, di un lasso di tempo brevissimo dalla riorganizzazione effettiva del sistema sanitario regionale, la legge n. 419/1998, nel dettare nuove regole in materia di organizzazione sanitaria, rischia di porre nel nulla il lungo e delicato lavoro posto in essere dalla regione Lombardia in attuazione delle direttive fissate dal legislatore statale nel d.lgs. n. 502/1992.

Né tale legge sembra tener conto della situazione di difficoltà nella quale pone le regioni: manca, infatti, nel testo della legge una norma di salvaguardia che preveda un congruo termine per l'adeguamento delle legislazioni regionali ai nuovi principi da essa fissati.

La legge n. 419/1998 appare, dunque, per molteplici aspetti lesiva dell'autonomia costituzionalmente attribuita alle regioni e, pertanto, risulta illegittima per i seguenti motivi;

D I R I T T O

1. — Violazione dell'art. 76 Cost. da parte degli artt. 1 e 2.

L'art. 1, comma 1, attribuisce al Governo l'incarico di emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 502/1992 «sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2».

Se si tiene a mente l'insegnamento tradizionale secondo cui la delega legislativa non può riguardare generiche materie o generici settori, bensì deve fare riferimento ad oggetti definiti e precisi, leggendo le disposizioni contenute nell'art. 2 si evince chiaramente come la maggioranza di esse, anziché dettare principi e criteri direttivi, talvolta individuino, talaltra precisino l'oggetto della delega.

In sostanza, la legge n. 419/1998 definisce come «oggetto» della delega una genericissima «modifica» ed «integrazione» del d.lgs. n. 502/1992, per poi prevedere e qualificare come criteri e principi di tale oggetto le singole previsioni delle lettere da *a*) a *qq*) dell'art. 2; ma queste, a ben vedere, non fanno che esplicitare l'oggetto della delega preannunciato dall'art. 1, e solo raramente individuano criteri e principi.

Né i pochi criteri e principi indicati in alcune delle lettere dell'art. 2, comma 1, possono ritenersi estensibili alle altre lettere dello stesso comma, essendo stati dettati in relazione allo specifico settore disciplinato dalla singola lettera.

Esempi più eclatanti della confusione cui è incorso il legislatore delegante sono costituiti dal disposto delle lettere *c*), *i*), *m*), *n*), *r*), *s*) *u*), *z*), *aa*), *bb*), *dd*), *ff*), *gg*), *ii*), *pp*), *qq*) dell'art. 2, comma 1.

Cosa altro è se non «oggetto» della delega il «regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati» (lett. *c*); ovvero «attribuire... i compiti e le funzioni tecnico scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro» (lett. *i*)?

E si potrebbe continuare: il «ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale» (lett. *aa*) è solo un possibile oggetto della delega al quale mancano principi e criteri direttivi.

Che, nella maggior parte dei casi, le lettere del comma 1 dell'art. 2, contengano «oggetti», senza «principi e criteri» è infine dimostrato da quei rari casi in cui l'individuazione dell'oggetto è accompagnata da qualche indicazione o direttiva d'intervento.

Così, ad esempio, nel punto *cc*), si attribuisce la delega al riordino delle forme integrative di assistenza sanitaria «precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per le regioni le province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza».

Le norme indicate si pongono, pertanto, in chiaro contrasto con quanto previsto dall'art. 76 della Costituzione, richiedendo tale disposizione tra i requisiti della legge di delega «la determinazione dei principi e dei criteri direttivi».

A tal proposito, questa ecc.ma Corte ha più volte affermato che la legge di delega deve contenere, oltre ai limiti di durata e alla definizione dell'oggetto, anche l'indicazione dei principi e criteri direttivi e che «all'uopo il precetto costituzionale è da ritenersi soddisfatto allorché sono date al legislatore delegato delle direttive vincolanti, ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalità e delle indicazioni che riguardino il contenuto della disciplina delegata, mentre allo stesso legislatore delegato è demandata la realizzazione, secondo modalità tecniche prestabilite, delle esigenze, delle finalità e degli interessi considerati dal legislatore delegante» (sent. n. 158/1985).

È pur vero che, in alcuni casi, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto che «la limitatezza delle finalità da raggiungere giustifica adeguatamente la mancata indicazione di principi e criteri specifici» (sent. n. 299/1993). Non sembra, tuttavia, che tale situazione ricorra nel caso di specie, e ciò in quanto se dalla lettura dell'art. 1, comma 1, l'oggetto della delega sembra essere circoscritto alla modifica e alla integrazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 502/1992, esso, in realtà, si snoda nelle numerosissime norme contenute nelle lettere del comma 1, dell'art. 2, che, a loro volta, intervengono su quasi tutti i settori già disciplinati dal d.lgs. n. 502/1992.

L'oggetto della delega contenuta nella legge n. 419/1998, dunque, non è affatto limitato, bensì è molto ampio: la mancata indicazione dei principi non può, pertanto, ritenersi giustificata neppure alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale.

Né si può ritenere che nel caso di specie la determinazione dei principi e dei criteri direttivi sia avvenuta per *relationem* con riferimento al d.lgs. n. 502/1992.

Questa ecc.ma Corte ha, infatti, affermato che «la determinazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. ben può avvenire per *relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici» (sent. n. 157/1985).

Nel testo degli artt. 1 e 2 non è, invece, rinvenibile alcuna norma che disponga il rinvio ai principi desumibili dal d.lgs. n. 502/1992.

Sebbene, infatti, alcune delle lettere contenute nel comma 2 dell'art. 1, contengono disposizioni di completamento della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 502/1992, e, come tali, potrebbero ritenersi ispirate ai principi desumibili da tale decreto legislativo, la maggioranza di esse dette disposizioni di modifica spesso contrastanti con tali principi.

Negli artt. 1 e 2, è, dunque, ravvisabile una sostanziale carenza o, quantomeno, insufficienza dei principi e criteri direttivi richiesti dall'art. 76 Cost., quali requisiti necessari della legge di delega.

Incongrua, incoerente e in contrasto con l'art. 76 Cost. è poi la struttura di tutte le disposizioni di delega.

La formula secondo cui oggetto della delega sono «disposizioni modificative e integrative del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502» è contraddetta dal lunghissimo elenco dell'art. 2.

Sembra quasi che non si sia voluto definire la delega come delega alla riorganizzazione del sistema sanitario e si sia invece voluto simulare il reale intento del legislatore sotto la formula anodina e riduttiva dell'art. 1, comma 1.

In realtà delegare il Governo ad emanare «disposizioni integrative e modificative» di un altro atto dovrebbe sottintendere la volontà di muoversi all'interno della logica e dei principi di quell'atto.

Ciò, d'altra parte, sembrerebbe confermato dal comma 2 dell'art. 1, secondo cui «L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Tutto ciò è invece contraddetto, come si vedrà anche in dettaglio più avanti, dai singoli punti dell'art. 2, che si pongono talvolta in netta contraddizione con le scelte del d.lgs. n. 502/1992, confermate, peraltro, dal d.lgs. n. 112/1998.

2. — Violazione dell'art. 117 Cost. in relazione al titolo V del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e alla giurisprudenza costituzionale in materia da parte dell'art. 1, commi 2 e 3.

Il comma 2 dell'art. 1, nello stabilire che l'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei conferimenti effettuati a favore delle regioni ad opera del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sembra dimostrare di voler tener conto della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni effettuata di recente dal d.lgs. n. 112/1998; tuttavia al comma 2, nell'individuare la procedura di adozione dei decreti delegati, stabilisce che sugli schemi dei decreti delegati il Governo acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997.

La circostanza che venga richiesto il parere della Conferenza unificata, piuttosto che quello della Conferenza Stato-regioni, sminuisce chiaramente il ruolo di partecipazione delle regioni alla riorganizzazione del sistema sanitario.

E ciò, in particolare, alla luce di quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione, in base al quale la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera rientra nella competenza delle regioni.

Gli enti regionali costituiscono, secondo quanto stabilito dall'art. 117, primo comma, della Costituzione, gli interlocutori privilegiati dello Stato in materia di assistenza sanitaria.

Un eventuale coinvolgimento degli enti locali ha, quindi, un senso solo in quanto disposto dalle regioni, quali enti titolari di competenza legislativa propria in materia di assistenza sanitaria, e da esse organizzato.

La questione della spettanza della competenza ad esprimere parere nel caso di specie va, dunque, risolta alla luce di quanto previsto dall'art. 117.

A ciò si aggiunga che il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nel disciplinare le funzioni della Conferenza Stato-regioni, all'art. 2, comma 3, stabilisce espressamente che la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegno di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni.

Nella sentenza n. 408/1998, la Corte così commenta tale disposizione «L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 stabilisce che essa (la Conferenza Stato-regioni) è obbligatoriamente sentita in "ordine agli schemi di legge e di

decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni», generalizzando la partecipazione consultiva obbligatoria sull'attività e sull'iniziativa normativa del Governo nelle materie regionali».

Quanto alle competenze della Conferenza unificata l'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 281/1997 stabilisce che essa «è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città debbano esprimersi sul medesimo oggetto».

L'art. 2, inoltre, alla lett. a) nello specificare le competenze della Conferenza unificata, stabilisce che essa esprime parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; sul disegno di programmazione economica e finanziaria; sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge n. 59/1997.

Anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 281/1997, dunque, la competenza della Conferenza unificata ad esprimere parere in ordine agli schemi di decreto legislativo contemplati dall'art. 1 della legge n. 419/1998 deve ritenersi esclusa.

Né, d'altra parte, è possibile ritenere una competenza della Conferenza unificata in materia sulla base di quanto previsto dalla prima parte del comma 2 dell'art. 9, del d.lgs. n. 281/1997, dove si stabilisce che la Conferenza unificata è competente quando la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città «debbono esprimersi sul medesimo oggetto».

Dalla lettura del comma 5 dell'art. 9, che disciplina le funzioni della Conferenza Stato-città non è possibile desumere competenze della stessa in materia di assistenza sanitaria: tale norma, infatti, riconduce le competenze della Conferenza Stato-città essenzialmente alla sfera degli interessi che fanno capo alle autonomie locali.

D'altra parte, se è vero che questa ecc.ma Corte, nel pronunciarsi in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Puglia in ordine alla unificazione della Conferenza Stato-regioni con la Conferenza Stato-città, attuata con il d.lgs. n. 281/1997, ha riconosciuto che la previsione della Conferenza unificata costituisce «una scelta discrezionale del legislatore non in contrasto con la Costituzione», è anche vero che questa ecc.ma Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale della Conferenza unificata «quale strumento di raccordo fra Governo e autonomie, allorché siano in discussione argomenti di interesse comune vuoi delle regioni vuoi degli enti locali» (sent. n. 408/1998).

E la materia dell'assistenza sanitaria, in quanto rientrante nella competenza delle regioni, non sembra possa ritenersi, se non in maniera molto limitata, e comunque generica di interesse comune delle regioni e degli enti locali.

A ciò si aggiunga che, con la stessa sentenza, questa ecc.ma Corte, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 281/1997 (relativa alla derogabilità dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni per motivi di urgenza) ha specificato che «nei casi, invece, in cui il parere della conferenza o l'intesa con la medesima si configuri in concreto, come espressione di un vincolo costituzionale discendente dalla particolarità dell'oggetto, o di obblighi comunque non derogabili dal legislatore ordinario, non potrebbe lasciarsi alla determinazione del Governo, nemmeno in nome di ragioni di urgenza, la scelta fra la sottoposizione dell'atto alla conferenza in via preventiva, ai fini del parere o dell'intesa, e sottoposizione ad essa, in via successiva dell'atto adottato senza previo parere o previa intesa».

La statuizione della Corte, sebbene intervenuta in ordine ad una fattispecie diversa da quella in questione — derogabilità del parere/intesa con la Conferenza Stato-regioni per motivi di urgenza — può tuttavia ritenersi ad essa applicabile.

Nel caso di specie, infatti, la «particolarità dell'oggetto» — materia espressamente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza delle regioni — impone, senza possibilità di deroghe, che la Conferenza Stato-regioni, e solo essa, venga obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di decreto legislativo contemplati dall'art. 1 della legge n. 419/1998.

3. — Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. da parte dell'art. 2, comma 1, lett. b).

L'art. 1, al comma 2, lett. b) delega il Governo oltre che «a completare il processo di regionalizzazione» a «verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale».

Si è già accennato al lavoro svolto dalla regione Lombardia in materia.

Con la l.r. n. 31/1997, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con l'attività dei servizi sociali», pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n. 28 dell'11 luglio 1997, la regione ha, solo di recente, dato attuazione alle direttive impartite dal d.lgs. n. 502/1992, provvedendo alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale.

A seguito dell'avvenuta riorganizzazione la regione ha provveduto ad attivare le diverse strutture che compongono il Sistema sanitario regionale, provvedendo alla nomina dei relativi organi.

La previsione ridonda in una illegittima violazione e compressione delle competenze regionali: e ciò non solo perché un intervento del Governo che si sostanzia nella verifica del processo di aziendalizzazione, deve essere considerato del tutto superfluo ed ingerente sulla riorganizzazione ormai effettuata a livello regionale, quanto, soprattutto, perché l'art. 1, comma 2, lett. b), non indica in alcun modo i criteri sulla base dei quali il Governo dovrà effettuare la verifica e il completamento del processo di aziendalizzazione.

Si dimostra ancora una volta il modo elusivo dell'art. 76 Cost. con cui ha proceduto il legislatore delegato.

L'art. 2, comma 1, lett. b), contiene poi una intima contraddizione logica; gli unici criteri con cui può essere «verificato» il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario regionale sono solo quelli sulla base dei quali il processo di aziendalizzazione è stato avviato e compiuto: vale a dire quelli dettati a livello generale dal d.lgs. n. 502/1992 e specificati dalle leggi regionali di attuazione e ciò in quanto il processo di aziendalizzazione è stato attivato in attuazione di quanto indicato da tale decreto legislativo.

Una volta emanate le leggi di attuazione del d.lgs. n. 502/1992, spetta, dunque, alle regioni, nell'esercizio della potestà organizzativa in materia verificare se in concreto il processo di aziendalizzazione sia stato effettivamente portato a compimento secondo quanto disposto dal legislatore regionale.

Il legislatore nazionale non potrà certo intervenire in corso d'opera, arrogandosi poteri di verifica e dettando criteri diversi da quelli già esistenti nel d.lgs. n. 502/1992.

4. — Violazione degli artt. 3, 117 e 118 Cost. da parte dell'art. 2, comma 1, lett. c).

L'art. 2, comma 1, lett. c), secondo periodo, delega il Governo a «regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria».

Nella sua genericità (tale da non permettere che la formulazione abbia valore di criterio o di principio), la disposizione in oggetto contiene un'indicazione estremamente grave.

Essa, infatti, utilizza un criterio distributivo che, anziché tener conto del tipo di attività svolta dal soggetto privato, si basa sulla natura giuridica del soggetto stesso.

Tutta la disciplina più recente del Servizio sanitario, nazionale e regionale, parte dall'idea che ad esso possano partecipare, in posizione di parità, soggetti pubblici e privati; tutti possono contribuire agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e del Servizio sanitario regionale; tra di essi saranno possibili differenziazioni solo in ordine alle attività svolte e alle prestazioni erogate; non già genericamente sulla base della natura giuridica.

È la logica della concorrenza tra soggetti pubblici e soggetti privati nella costituzione del Servizio sanitario nazionale, che è stata portata avanti da molte regioni e non solo dalla regione Lombardia, attraverso leggi recenti che hanno passato indenni il vaglio del controllo governativo.

Ora la formulazione della lett. c) contiene il pericoloso germe — contraddittorio con il d.lgs. n. 502/1992, che si dice di voler solo integrare, — della differenziazione tra i soggetti in ragione della loro natura e non in ragione delle loro funzioni.

La disposizione in oggetto risulta poi chiaramente lesiva dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza del criterio utilizzato, nonché delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia di assistenza sanitaria dagli artt. 117 e 118 Cost. Appare del tutto irragionevole, infatti, privilegiare tra i soggetti privati quelli che non hanno scopo di lucro.

A ciò si aggiunga che la disposizione impugnata non prevede, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., alcun coinvolgimento delle regioni nell'attività di distribuzione dei compiti tra soggetti pubblici e privati.

Inoltre, nell'operare una distribuzione irragionevole dei compiti tra soggetti erogatori, l'art. 2, comma 1, lett. c), appare idoneo ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria regionale.

5. — Violazione degli artt. 117, 118 e dell'art. 97 Cost. da parte dell'art. 2, comma 1, punti l) e u); contraddittorietà.

L'art. 2, comma 1, lett. l), affida ai decreti delegati il compito di potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria regionale, anche con la creazione di un apposito organismo, e nei procedimenti di valutazione dei risultati delle A.S.L. e delle A.O., nonché quello di prevedere la facoltà dei comuni di assicurare livelli di assistenza aggiuntiva rispetto a quelli garantiti dalla stessa programmazione.

La lett. u) dello stesso articolo, impone al Governo di assicurare il coinvolgimento dei comuni nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle A.S.L. e dalle A.O., rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale.

È evidente come dalle disposizioni indicate derivi una pesantissima ed illegittima ingerenza dei comuni all'interno di un settore di competenza regionale.

Come già sottolineato sopra *sub par.* 2), ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, spetta alle regioni la competenza in materia di assistenza sanitaria.

Quanto alla potestà amministrativa nelle materie di cui all'art. 117 Cost., l'art. 118 stabilisce che «Spettano alla regione le funzioni amministrative nelle materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni e agli altri enti locali».

L'art. 128 Cost. stabilisce che «Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni».

Con tali norme vengono individuati a livello costituzionale i criteri base cui fare riferimento al fine stabilire la distribuzione delle competenze fra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Sul tema della distribuzione delle competenze si è pronunciata di recente questa ecc.ma Corte, la quale chiamata a decidere in ordine alla legittimità costituzionale del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali effettuato dalla legge n. 59/1997, nello stabilire che il legislatore statale gode, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dagli artt. 118 e 128 della Costituzione, di spazi di discrezionalità, ha sottolineato che «ciò che rileva dal punto di vista costituzionale è che non siano violate le sfere di attribuzioni garantite alle regioni nonché, a livello di principio, a comuni e province, dalle norme costituzionali, e più in generale che la disciplina di riparto di competenze e dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivanti dalle stesse norme costituzionali».

In particolare, questa ecc.ma Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge n. 59/1997 «nella parte in cui opera una netta distinzione fra le materie spettanti alle regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., nel cui ambito è fondamentalmente rimesso alle regioni stesse il compito di individuare le funzioni da decentrare e quelle che, invece, richiedono «l'unitario esercizio a livello regionale», e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle regioni o l'attribuzione agli enti locali è direttamente effettuato dai decreti delegati» (sent. n. 408/1998).

La distribuzione di funzioni tra regioni ed enti locali deve dunque avvenire nel rispetto delle «attribuzioni garantite alle regioni, nonché, a livello di principio a comuni e province, dalle norme costituzionali».

Ciò vuol dire che, in materia sanitaria, spetta essenzialmente alle regioni stabilire se ed in quali limiti coinvolgere i comuni in attività quali quella di programmazione, di verifica dell'attività svolta dalle strutture sanitarie e dagli organi ad esse preposti.

Quanto alle funzioni amministrative relative alle materie di competenza regionale, l'attribuzione delle stesse agli enti locali da parte del legislatore statale si giustifica, come stabilisce l'art. 118, primo comma, Cost., solo rispetto «a quelle di interesse esclusivamente locale».

A ciò si aggiunga che l'art. 114 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel conferire alle regioni, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, ha specificato che i suddetti conferimenti alle regioni si intendono effettuati come «trasferimenti». L'indiscriminato potenziamento del ruolo dei comuni, dunque, così come prospettato dalle norme impugnate, rischia di interferire in modo del tutto illogico e irrazionale in un'attività che è propria delle regioni.

Basti pensare agli effetti che è suscettibile di produrre la previsione del potenziamento del ruolo dei comuni nei procedimenti di revoca dei direttori generali: il rapporto di fiducia instaurato dalle regioni con la nomina direttori generali, e confermato anche dalla legge in oggetto (punto *u*), subirebbe una frattura irrimediabile.

In tal modo, inoltre, si corre il rischio di permettere azioni di veto da parte dei comuni con la relativa e consequenziale impossibilità per i direttori generali di intraprendere vere azioni di riorganizzazione e razionalizzazione delle aziende.

Tale previsione risulta, pertanto, idonea a ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

L'intervento comunale nella valutazione e nella revoca dei direttori generali, inoltre, falsa gravemente la collocazione di questi ultimi ed impedisce alla regione una seria programmazione sanitaria.

Fortemente lesiva dell'autonomia organizzativa regionale appare, inoltre, la previsione, da parte della lett. *l*), della costituzione di un apposito organismo a livello regionale che favorisca il potenziamento del ruolo dei comuni.

Posto questo obiettivo, e ammesso che esso sia da ritenersi costituzionalmente legittimo, spetterà alla regione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, e non certo al legislatore statale individuare concretamente

i moduli organizzativi (non diversamente si atteggia il d.lgs. n. 112/1998, che attribuisce alle regioni la scelta circa le modalità di coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle funzioni da trasferire o delegare dalle regioni agli enti locali stessi).

Nelle materie di competenza regionale, il legislatore nazionale potrà porre obiettivi ed indicare criteri nel rapporto tra regioni ed enti locali; ma, anche perché gli enti locali sono garantiti attraverso un possibile potere sostitutivo statale sull'inadempimento regionale, non può arrogarsi (né delegare al Governo) la previsione delle concrete modalità operative.

Le disposizioni impugnate, inoltre, nel potenziare il ruolo dei comuni, risultano viziate da contraddittorietà in rapporto alla previsione dell'art. 2 comma 1, lett. b) che, a sua volta, delega il Governo a «completare il processo di regionalizzazione».

6. — Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 115 del d.lgs. 31 marzo 1998 da parte dell'art. 2, comma 1, lett. aa).

L'art. 2, comma 1, lett. aa), conferisce al Governo l'incarico di ridefinire il ruolo del piano sanitario nazionale individuandone quali obiettivi la salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale.

Al Governo viene, inoltre, affidato il compito di demandare ad appositi organismi scientifici del S.S.N. l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie.

È completamente assente nella disposizione in oggetto la considerazione del ruolo che le regioni dovrebbero essere chiamate a svolgere nell'*iter* di formazione e nella approvazione finale del Piano sanitario nazionale.

Se è vero, infatti, anche in relazione a quanto ribadito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che l'adozione del Piano sanitario nazionale rientra tra le competenze riservate allo Stato, ciò non vuol dire che le regioni debbano considerarsi estromesse dall'*iter* di formazione e dall'approvazione finale dello stesso.

La partecipazione delle regioni era già ampiamente garantita dalla legge n. 833/1978, che, all'art. 3 stabiliva che «lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale».

Successivamente il d.lgs. n. 502/1992, all'art. 1, ha stabilito che il Piano sanitario nazionale viene adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Di recente il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha confermato l'orientamento precedente, avendo previsto, all'art. 115, che il Piano venga adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

D'altra parte la stessa legge n. 419/1998, all'art. 1, comma 2, richiama il d.lgs. n. 112/1998, stabilendo che «l'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite col d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112».

La disposizione impugnata, non prevedendo espressamente alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, appare, quindi, idonea a produrre una lesione delle competenze ad esse riconosciute in materia non solo dalla Costituzione (artt. 117 e 118), ma anche dal legislatore ordinario (art. 115 del d.lgs. n. 112/1998).

7. — Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione da parte dell'art. 2, comma 1, lett. bb).

L'art. 2, comma 1, lett. bb), delega il Governo a dettare disposizioni in ordine all'attivazione dei distretti.

In particolare, al Governo viene attribuito il compito di individuare tempi e modalità per l'attivazione dei distretti, per l'attribuzione agli stessi delle risorse, per l'integrazione nell'organizzazione distrettuale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Il testo della disposizione è in palese, eclatante contrasto con il principio di autonomia regionale, in quanto è alle Regioni che spetta stabilire i tempi e le modalità di attivazione dei distretti.

Il legislatore statale potrà prevedere strutture di base diverse; potrà sbizzarrirsi a cambiare ad esse nome o altro; ma non può certo sostituirsi alla regione nel dettare «tempi e modalità» per l'attuazione dei distretti ovvero nel disciplinare l'attribuzione ad essi di risorse. La previsione contestata annulla totalmente l'autonomia organizzativa ed amministrativa della regione, dando adito ad uno schiacciamento delle competenze regionali in materia in violazione dell'art. 117 e dell'art. 118 Cost.

Si aggiunga che la regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 502/1992, ha provveduto non solo a disciplinare, con la l.r. n. 31/1997, l'organizzazione delle Aziende sanitarie e l'articolazione delle stesse in distretti, presidi, dipartimenti, servizi, unità operative ed uffici, ma anche ad attivare le strutture organizzative in essa contemplate.

Codesta ecc.ma Corte ha certo più volte ribadito il principio in base al quale le disposizioni dirette a porre principi concernenti l'organizzazione delle unità sanitarie locali vanno considerate come norme fondamentali di riforma economico sociale (sent. n. 274 e n. 107/1988).

Ma, nell'ambito di questo orientamento, ha precisato che neppure una riforma economico-sociale può integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza (sent. n. 219/1984) e che le eventuali disposizioni di dettaglio che accompagnino le predette norme fondamentali sono tali da vincolare l'esercizio delle competenze regionali soltanto ove siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sent. n. 99/1987).

Nella sentenza n. 355/1993, inoltre, questa ecc.ma Corte, chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (Organizzazione delle Unità sanitarie locali) del d.lgs. n. 502/1992, sollevata da una regione sul presupposto che tale disposizione fosse da ritenersi lesiva della potestà organizzativa regionale, in quanto contenente norme di estremo dettaglio, ha individuato diverse categorie di norme di dettaglio, distinguendo «quelle organicamente legate ai principi affermati al fine di definirne più precisamente il contenuto» e quelle che «stabiliscono requisiti minimi, rispondenti ad un interesse nazionale, che le regioni debbono rispettare» da quelle che «sono poste dal legislatore statale al fine di soddisfare l'esigenza di una più sollecita operatività delle norme organizzative».

E, nell'affermare la legittimità costituzionale di tutti e tre gruppi di norme, con riferimento al terzo gruppo, ha stabilito che «Tali norme, a causa della *ratio* che le ispira, hanno un carattere dispositivo verso le regioni, nel senso che queste ultime nell'esercizio delle loro competenze possono derogare ad esse, fermo restando il vincolo della congruità delle disposizioni regionali rispetto al principio sotteso alle disposizioni di dettaglio adottate in via dispositiva dallo Stato».

Con riferimento al caso di specie, va escluso che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. *bb*) possano rientrare in alcuna delle categorie individuate nella sentenza n. 355/1993.

Se, infatti, è più che evidente l'impossibilità di far rientrare tali norme nei primi due gruppi individuati da tale sentenza, appare molto improbabile che esse possano ritenersi ricomprese nel terzo gruppo. Tali norme, infatti, più che «sollecitare l'operatività delle norme organizzative», appaiono finalizzate a sostituire le norme organizzative già dettate dalla regione.

A ciò si aggiunga che, con una recente sentenza, la Corte ha ribadito il principio in base al quale «la potestà di emanare norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle U.S.L. e dei loro servizi, come anche il generale potere di vigilanza sulle stesse strutture, rientrano nella materia dell'«assistenza sanitaria e ospedaliera» di competenza regionale *ex* art. 117 Cost.». E ha precisato che «La struttura organizzativa, intesa come articolazione degli uffici e dei compiti delle citate unità sanitarie, deve, pertanto ritenersi ricompresa tra quelle competenze che fanno capo alla regione (sent. n. 174/1991), come anche il generale potere di vigilanza sulle stesse strutture» (sent. n. 156/1996).

Allo stato attuale, dunque, l'attribuzione al Governo di una incondizionata potestà legislativa in tema di distretti risulterà, non solo lesiva della potestà organizzativa regionale, ma anche ingiustificata e, comunque, tardiva, avendo la regione già provveduto all'attivazione dei distretti.

8. — Violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione da parte dell' art. 2, comma 1, lett. *hh*).

L'art. 2, comma 1, lett. *hh*) incarica il Governo di definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, standard minimi di strutture, attrezzature e personale che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste dall'accreditamento.

Con d.P.R. 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», in attuazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992, il Governo ha già provveduto in tal senso.

Il dato paradossale della vicenda dell'accreditamento è che il meccanismo era già stato sottoposto al controllo della Corte, che lo aveva mandato esente da vizi nella sent. n. 416/1995; solo dopo la sentenza, si era provveduto ad emanare l'atto di indirizzo; e, ora, si vuole modificare nuovo tutto!

Con quale razionalità si agisce non è dato sapere!

In attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, nonché del d.P.R. 14 gennaio 1997, la regione Lombardia, ancorché avesse impugnato il d.P.R. citato con la l.r. n. 31/1997, ha provveduto a disciplinare, all'art. 12, le modalità dell'accreditamento, prevedendo tra i requisiti necessari affinché una struttura pubblica o privata possa essere accreditata, il possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997.

La disposizione impugnata, in tal modo, viene a sovrapporsi ingiustificatamente non solo alla disciplina posta dal d.P.R. 14 gennaio 1997, che aveva già provveduto a definire i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, ma anche alla disciplina già dettata dalla regione Lombardia in materia di accreditamento.

La norma in oggetto genera, dunque, due ordini di problemi: da un lato, appesantisce ulteriormente la normativa statale, scontrandosi con il principio di semplificazione normativa, e conseguentemente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, fissato dall'art. 97 Cost., non essendo necessaria la nuova definizione di tali standard minimi; dall'altro, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., viene a ledere l'autonomia regionale in materia e, in particolare, pone nel nulla quanto dalle regioni già disposto in forza delle disposizioni precedenti in ordine alla riorganizzazione del settore sanitario.

Né si dica che la formula della lettera *hh*) non è lesiva, giacché non dice se i criteri fissati dal d.P.R. 14 gennaio 1997 verranno o meno mutati. Il punto, però, è che non vi è nessuna clausola di salvaguardia di quell'atto di indirizzo né della legislazione regionale emanata in attuazione di esso.

9. — Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione da parte dell'art. 2, comma 1, lett. *ii*).

L'art. 2, comma 1, lett. *ii*), delega il Governo a precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti delle A.S.L. e delle A.O., con riferimento, in particolare, alle caratteristiche organizzative minime delle stesse e al carattere nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una incongrua, contraddittoria, incostituzionale sovrapposizione di normative nazionali. Le caratteristiche delle A.S.L. erano già chiaramente definite nel d.lgs. n. 502/1992.

La regione Lombardia, in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 502/1992, ha individuato i requisiti caratterizzanti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, provvedendo ad attivare le relative strutture.

Un intervento allo stato attuale del Governo, che provveda a ridefinire le caratteristiche delle strutture sanitarie operanti all'interno del sistema sanitario regionale, appare del tutto superfluo nonché ingerente rispetto alla potestà normativa e organizzativa riconosciuta alla regione in materia dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (cfr. sopra *sub par.* 7).

Anche in questo caso, la volontà prevaricatrice e non collaborativa della legislazione statale è confermata dalla mancanza di una qualsiasi norma di salvaguardia che preveda un congruo termine per l'adeguamento delle legislazioni regionali ai nuovi principi fissati dalla legislazione statale.

10. — Violazione degli artt. 3, 117 e 118, della Costituzione, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. *ll*).

L'art. 2, comma 1, lett. *ll*), delega al Governo il compito di definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro.

Tale disposizione, nel prevedere che la definizione del sistema di remunerazione deve avvenire «tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro», si pone aperta contraddizione con il principio fissato dall'art. 3 Cost.

La previsione di un trattamento di «riguardo» per le strutture non aventi fini di lucro rispetto alle altre strutture private, infatti, non appare in alcun modo giustificata.

Se, infatti, vi deve essere una differenziazione tra i soggetti erogatori privati, anche ai fini della loro remunerazione, essa dovrebbe basarsi, più che sulla natura giuridica del soggetto, su criteri sostanziali quali la qualità, la complessità, l'ampiezza delle prestazioni erogate.

La disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. *ll*), inoltre, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, è idonea a produrre la lesione della potestà organizzativa in materia sanitaria ad esse riconosciuta dagli artt. 117 e 118 Cost.: una volta riconosciuta e, se riconosciuta, l'utilità ai fini della loro remunerazione, di una distinzione tra i soggetti erogatori privati, spetta alle regioni individuare le modalità concrete di tale differenziazione.

Valgono, dunque, anche per la disposizione in oggetto, le censure già mosse, *sub par.* 4, all'art. 2, comma 1, lett. *c*): ancora una volta la legge n. 419/1998, senza tener conto delle competenze regionali in materia, utilizza un criterio, in questo caso destinato a costituire da parametro ai fini dell'individuazione del sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, che, anziché tener conto delle funzioni svolte dal soggetto privato, si basa sulla natura giuridica del soggetto stesso.

11. — Violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. *mm*).

L'art. 2, comma 1, lett. *mm*), nella prima parte, impone al Governo di «prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale».

Il principio fissato dalla disposizione in esame appare chiaramente contrario all'aziendalizzazione delle strutture sanitarie.

L'art. 2, comma 1, lett. *mm*), prospetta chiaramente il ritorno ad una forma di pagamento sui fattori produttivi e non in relazione ai servizi/prestazioni erogate.

Un intervento del Governo che si sostanzia nella definizione di un nuovo metodo di remunerazione dei soggetti erogatori appare del tutto superfluo nonché ingerente rispetto all'attuazione regionale di quanto disposto dal d.lgs. n. 502/1992.

Il d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. n. 517/1993, infatti, ha individuato dettagliatamente, all'art. 4, commi 7, *7-bis*, e *7-ter*, il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie.

Successivamente, con la l.r. n. 31/1997, la regione Lombardia ha recepito, all'art. 12, il sistema di remunerazione fissato dall'art. 4 del d.lgs. n. 502/1992.

Sul sistema configurato dal d.lgs. n. 502/1992 si è anche pronunciata questa ecc.ma Corte, definendolo «ragionevole».

Nella sent. n. 416/1998, infatti, si legge «Le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori risultano dal combinato disposto dei commi 7, *7-bis* e *7-ter* dell'art. 4, del d.lgs. n. 502/1992, i quali prevedono per l'anno 1995 che le prestazioni sia di degenza che ambulatoriali da rendere a fronte del finanziamento regionale di quota del fondo sanitario, «devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alla necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte in sede pubblica». Tale metodo trova completamento in un meccanismo di verifica a consuntivo e valutazione degli scostamenti tale da influire sulla misura dei finanziamenti nell'anno successivo, in una previsione di un triennio 1996-98 transitorio, al termine del quale dovrà essere esclusivo il sistema di remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati. In tale maniera si rende graduale il passaggio verso un nuovo sistema attuandosi una ragionevolezza della previsione secondo i principi affermati nella sentenza n. 355/1993».

Con la sent. n. 355/1993, infatti, questa ecc.ma Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle U.S.L. e delle A.O., non prevedeva un'adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto dal d.lgs. n. 502/1992.

Allo stato attuale, dunque, l'effetto della disposizione impugnata della legge n. 419/1998, che affida al Governo l'incarico di definire un nuovo metodo di remunerazione, sarebbe quello di porre nel nulla le basi già poste per l'attuazione del sistema di remunerazione a prestazione, grazie anche alla previsione di una disciplina transitoria che permettesse un «passaggio graduale» al nuovo sistema.

La disposizione impugnata si pone, dunque, in piena contraddizione sia con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., sia con la potestà organizzativa riconosciuta in materia alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost.

12. — Violazione dell'art. 117 e dell'art. 119 Cost., anche in relazione alla giurisprudenza costituzionale in materia, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. *oo*).

L'art. 2 comma 1, lett. *oo*), attribuisce al Governo il compito di prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità sostiene i programmi operativi, da adottarsi da parte delle regioni, e «applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione e di dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia».

Tale disposizione appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni, sia con riferimento al ridisegnato ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sia nella parte in cui innesca un meccanismo punitivo di tipo finanziario nei confronti delle regioni.

Quanto al primo motivo, va sottolineato che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, con il quale essa è stata istituita, è nata come struttura di supporto delle attività regionali in materia sanitaria.

Tale natura dell'Agenzia è stata ribadita anche dal d.m. 22 febbraio 1994, n. 233, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 266/1993, ne sono stati meglio specificati compiti e attribuzioni, e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. c), della legge n. 59/1997».

In piena contraddizione con lo scopo per cui è stata istituita, essa ora viene chiamata dalla norma impugnata ad esprimere parere in ordine all'adozione da parte del Ministro della sanità delle misure punitive previste per l'ipotesi di inerzia delle regioni.

La stessa legge n. 419/1998 attribuisce all'Agenzia ruoli del tutto inconciliabili: da un lato, infatti, ai sensi della lett. *nn)* dell'art. 1, comma 1, essa dovrebbe svolgere compiti di supporto tecnico nella redazione dei programmi operativi; dall'altro, la lett. *oo)*, la chiama ad esprimere parere al Ministro della sanità in ordine all'inerzia o al ritardo delle regioni nell'adozione degli stessi.

Dunque, pur continuando a fornire supporto all'attività delle regioni, essa viene contemporaneamente deputata a svolgere funzioni di controllo delle attività regionali, essendo chiamata a valutare, ai fini dell'applicazione di misure punitive nei confronti delle regioni, quella stessa attività cui fornisce supporto.

A tal proposito questa ecc.ma Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 266/1993, ha escluso che le attribuzioni riconosciute da tale norma all'Agenzia per i servizi sanitari regionali siano tali da configurare forme di controllo lesive dell'autonomia regionale e ciò in quanto esse «anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attività regionale, non comportano — a differenza di quanto accade nell'attività di controllo in senso tecnico — un riesame di tali attività in vista dell'adozione di specifiche misure destinate ad incidere (anche con effetti paralizzanti) nella sfera del soggetto controllato, quanto a raccogliere elementi informativi e di comparazione in grado di orientare lo Stato (e, in particolare, il Ministero della sanità) ai fini della determinazione delle scelte di politica sanitaria nazionale funzionali al miglioramento della qualità dell'assistenza» (sent. n. 128/1994).

Nel caso di specie, invece, la valutazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha tutte le caratteristiche di un controllo in senso tecnico, in quanto evidentemente finalizzato all'adozione da parte del Ministro della sanità di specifiche misure — la riduzione/dilazione dei flussi finanziari — destinate ad incidere nella sfera del soggetto controllato.

D'altra parte, la stessa previsione della possibilità da parte del Ministro della sanità di ridurre o dilazionare i flussi finanziari destinati alle regioni per l'ipotesi in cui esse non adottino o ritardino nell'adottare i programmi operativi di cui alla lett. *nn)*, risulta indubbiamente idonea a ledere, nel totale libero arbitrio del Ministro della sanità, l'autonomia finanziaria regionale, senza peraltro, porre in essere un meccanismo efficiente.

A tal proposito questa ecc.ma Corte ha più volte affermato che l'autonomia finanziaria garantita alle regioni dall'art. 119 Cost., risulta violata quando il legislatore statale, intervenendo nel corso dell'esercizio finanziario di un certo anno, procede alla riduzione di somme già trasferite alle regioni e da queste legittimamente impegnate o spese mediante decisioni adottate nello stesso esercizio finanziario.

Questa ecc.ma Corte ha, inoltre, precisato che una riduzione di risorse disposta nel modo indicato non può non determinare uno squilibrio nella sfera dell'autonomia finanziaria costituzionalmente assicurata alle regioni e quindi nei confronti di una corretta attività di bilancio, dovuto alla possibile interferenza di quegli interventi sui programmi di spesa già adottati o in corso di svolgimento (cfr. sentenze n. 98, 116 e 283 del 1991, e sent. n. 356/1992).

13. — Violazione degli artt. 3, 41, 117 e 118 Cost. da parte dell' art. 3, comma 2.

Il comma 2 dell'art. 3 aggiunge al primo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 la seguente disposizione: «Le università concordano con regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche».

A tal proposito va ricordato che il primo periodo dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce alle regioni il potere di stipulare, nell'ambito della programmazione regionale, specifici protocolli d'intesa con le università allo scopo di regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina.

La disposizione impugnata è suscettibile di produrre una duplice violazione dei principi costituzionali.

Essa, infatti, da un lato, nel rendere possibile l'utilizzazione, da parte delle università, delle strutture private solo «qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche», pone in essere una palese violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 41 della Costituzione; dal-

l'altro, nello stabilire le modalità di utilizzazione delle strutture private da parte delle università senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, si pone in aperta contraddizione con quanto stabilito dagli artt. 117 e 118 Cost., in ordine alle competenze legislative e amministrative regionali in materia sanitaria.

A seguito di tale disposizione ai soggetti erogatori privati rimane un ruolo meramente residuale: anche in questo caso, infatti, la scelta operata dal legislatore in ordine alla struttura da utilizzare non appare dettata da un criterio di ragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 89/1996).

La preferenza dell'una piuttosto che dell'altra struttura avrebbe dovuto fondarsi, più che sulla natura giuridica del soggetto, su criteri sostanziali, quali la natura dell'attività svolta e l'idoneità del soggetto al raggiungimento dei obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria regionale.

Quanto alla totale estromissione delle regioni, va sottolineato, in primo luogo, che lo stesso d.lgs. n. 502/1992, nello stabilire, nel primo periodo dell'art. 6, che le regioni stipulano i protocolli d'intesa con le università «nell'ambito della programmazione regionale», si dimostra rispettoso delle competenze regionali in materia e, in secondo luogo, che la regione Lombardia, con la l.r. n. 31/1997, ha dettato norme di attuazione dell'art. 6 d.lgs. n. 502/1992, non operando alcuna discriminazione tra le strutture pubbliche e quelle private.

L'art. 5 della l.r. n. 31/1997, infatti, stabilisce che la regione e le università stipulano appositi protocolli finalizzati a: a) definire i criteri di stipula delle convenzioni attuative con le aziende sanitarie e gli altri soggetti accreditati; b) regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati nel pieno rispetto dei principi sanciti nella Carta dei diritti dei cittadini, approvata con D.P.C.M. 19 maggio 1995.

L'art. 3, comma 2, in tal modo, si sovrappone ingiustificatamente alla disciplina posta dalla l.r. n. 31/1997, in attuazione del d.lgs. n. 502/1992.

14. — Violazione dell'art. 117 Cost. in relazione al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e alla giurisprudenza costituzionale in materia da parte dell'art. 6.

L'art. 6, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, al comma 2, rinvia all'art. 1, commi 3 e 4, per la disciplina della delega.

Anche alla delega in oggetto, quindi, viene estesa la procedura indicata al comma 3 dell'art. 1, in base al quale sugli schemi di decreto legislativo il Governo acquisisce il parere della Conferenza unificata.

Valgono, dunque, anche per l'art. 6 le censure di illegittimità mosse *sub. par.* 1) all'art. 1 della legge impugnata, dovendosi ritenere competente, anche nel caso di specie, la Conferenza Stato-regioni anziché la Conferenza unificata.

Conclusivamente, non può non essere ribadito come sia inaccettabile per le regioni una procedura legislativa statale che, a distanza di pochi anni, ribalta complessivamente le scelte già effettuate; ovvero come sia egualmente inaccettabile che atti di indirizzo recentissimi vengano poi travolti da altre previsioni.

Come si è già notato, vi sono molti sintomi del fatto che si sia di fronte ad un tentativo di ricentralizzazione della materia: non solo in questo senso spinge la assoluta genericità di molte previsioni della delega e il ribaltamento di molte scelte operate dal d.lgs. n. 502/1992; ma ne costituiscono spia la mancanza di qualsiasi atteggiamento collaborativo con le regioni: non solo si cerca un incongruo potenziamento dei comuni, non solo i pareri sui decreti saranno resi in sede di Conferenza unificata, ma soprattutto la legislazione regionale, legittimamente approvata in attuazione del d.lgs. n. 502/1992 e delle sue modifiche, non viene in nulla salvaguardata, costringendosi ancora una volta le regioni ad una continua rincorsa di modificati orientamenti statali.

La sanità è di competenza regionale ed è materia delicata che coinvolge un fondamentale interesse dei cittadini, l'attività lavorativa di un gran numero di persone, apparati pubblici e privati di rilevanti dimensioni.

Non è solo il rispetto del principio di leale collaborazione che impone allo Stato di non procedere in modo contraddittorio e altalenante agli interventi sul settore sanitario; ma è l'esigenza del rispetto di quei fondamentali interessi dei cittadini, dei lavoratori, delle complesse strutture sanitarie che vuole che lo Stato operi in maniera meno parossistica e rapsodica su di un settore così delicato.

P. Q. M.

La regione Lombardia, così come rappresentata e difesa, chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo); 3, comma 2, e 6 della legge n. 419/1998, per violazione degli artt. 97, 117, 118, 119, 3 e 41 Cost.

Roma, addì 5 gennaio 1999

Prof. avv. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

99C0020

N. 156

Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Catania, sez. distaccata di Acireale nel procedimento civile vertente tra Istituto autonomo case popolari di Acireale e Cedro Costruzioni S.r.l.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della cassa depositi e prestiti - Impossibilità di esercitare e di proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici (ora dell'Assessore regionale ai lavori pubblici) - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 13572/1996, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione promossa dall'I.A.C.P. di Acireale avverso l'esecuzione presso terzi, intrapresa in suo danno dalla S.r.l. Cedro Costruzioni. Difensore dell'I.A.C.P.: l'avv. Antonio Salemi da Acireale (Catania). Difensore della S.r.l. Cedro Costruzioni: l'avv. Salvatore Cifalinò da Paternò (Catania).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12 dicembre 1996 l'I.A.C.P. di Acireale proponeva l'opposizione di cui sopra, eccependo l'improponibilità dell'azione esecutiva per violazione da parte della società creditrice dell'art. 80 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, non avendo richiesto ed ottenuto il nulla osta da parte dell'assessorato LL.PP. della regione Sicilia (già del Ministero lavori pubblici), nulla osta previsto da detta norma a pena di inammissibilità dell'azione esecutiva.

La S.r.l. Cedro Costruzioni si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

Con ordinanza del 28 febbraio 1997 il pretore rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 80 r.d. sopra citato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Tale questione era di evidente rilevanza, costituendo l'unico motivo dell'opposizione all'esecuzione.

Con ordinanza n. 5 del 1998 la Corte costituzionale dichiarava invece la questione inammissibile, perché non era stata motivata la rilevanza della questione.

La questione, quindi, restava impregiudicata.

Nelle more del processo la regione Sicilia autorizzava l'I.A.C.P. a pagare il debito.

Nell'udienza del 14 ottobre 1998 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, ma chiedevano la condanna di parte avversa al pagamento delle spese.

MOTIVAZIONE

Nel corso del processo l'assessore regionale ai LL.PP. ha dato il proprio nulla osta al pagamento del debito da parte dell'I.A.C.P., per cui è cessata la materia del contendere tra le parti, ad eccezione di quella reattiva all'onere delle spese.

Pertanto, secondo costante giurisprudenza (ad es. Cass. 9 giugno 1971, n. 1710 e Cass. 5 novembre 1971, n. 3120 e Cass. 27 maggio 1996, n. 4884) il giudice di merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.

Va, quindi, esaminata la fondatezza o meno del motivo di opposizione, di cui sopra si è detto, al fine di decidere circa l'onere delle spese.

L'art. 80 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 stabilisce che i creditori degli I.A.C.P., mutuatari della Cassa DD. e PP., non possono esercitare né proseguire azioni esecutive nei confronti di detti enti senza il preventivo nulla osta del Ministero LL.PP. (ora Assessore regionale ai LL.PP., dopo il trasferimento di funzioni dello Stato alle regioni).

Tale norma appare in contrasto col principio costituzionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, secondo cui tutti possono stare in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, nella interpretazione datane più volte dalla Corte costituzionale («la tutela giurisdizionale non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi») (sentenze nn. 406/1993, 15/1991 e 530/1989).

Lo stesso principio non può non valere per il nulla osta in questione, tanto più perché è svincolato da qualsiasi limite, sicché al diritto di azione esecutiva dei creditori degli I.A.C.P. resta affidato alla massima discrezionalità dell'assessorato regionale ai LL.PP.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante e decisiva, poiché investe l'unico motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'I.A.C.P. e la sua decisione influisce su quella che questo giudice dovrà prendere sulla fondatezza o meno dell'opposizione stessa, sia pure al limitato fine della condanna alle spese.

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dopo che la cancelleria avrà compiuto gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il pretore: STURIALE

99C0244

N. 157

Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 1999) dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia Mario e S.p.a. Cartiera di Arbatax

Fallimento - Procedure concorsuali - Imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Controversie concernenti la vendita di beni di proprietà di tali imprese - Attribuzione alla competenza dei tribunali amministrativi regionali - Prevista estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Lesione del principio del giudice naturale - Violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

(Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 102, secondo comma, 25, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4925 del Ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 1988, promossa da Pilia Mario residente in Tortolì e domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato Romolo Ciboddo, che lo rappresenta con procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio e lo difende unitamente e disgiuntamente con l'avvocato Bruno Murru, attore;

Contro la Cartiera di Arbatax S.p.a. in amministrazione straordinaria domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato Ubaldo De Murtas, che la rappresenta con procura speciale in calce alla copia notificata della citazione e la difende, convenuta;

Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1988 Pilia Mario ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale la Cartiera di Arbatax in amministrazione straordinaria, asserendo che la suddetta aveva offerto in vendita, con promessa al pubblico diffusa attraverso i quotidiani «L'Unione Sarda» e «La Nuova Sardegna» gli appartamenti costituenti il «Villaggio della Cartiera di Arbatax» ubicato in Tortoli, località Port'e Frailis. Egli, in possesso dei requisiti richiesti aveva, con AR 22 maggio 1987, manifestato la volontà di acquistare per il prezzo richiesto di L. 32.000.000, di cui aveva inviato contestualmente L. 1.600.000 quale acconto, l'appartamento contraddistinto dal numero civico 56, da lui stesso detenuto in locazione.

La convenuta, con raccomandata a mano 18 giugno 1987, aveva comunicato l'accettazione dell'offerta, giacché l'unica pervenuta relativamente all'immobile *de quo* e si era riservata di far conoscere la data di stipulazione del rogito notarile.

Senonché il Pilia aveva appreso che la società aveva intenzione di cedergli l'appartamento senza la stanza adibita a stenditoio, fisicamente separata da esso, ma ricompresa nelle mappe catastali e da intendersi, quindi, parte dell'oggetto dell'accordo contrattuale già perfezionatosi.

Il predetto ha, pertanto, domandato l'accertamento dell'intervenuta conclusione della compravendita relativamente anche al locale-stenditolo e la condanna della convenuta alla consegna di esso.

La Cartiera, costituitasi, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex lege* 24 agosto 1988, n. 391, entrata in vigore nelle more, e nel merito ha contestato il fondamento delle pretese avverse.

La causa, istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Il tribunale osserva che nel caso di specie deve essere applicato il secondo comma dell'articolo unico della legge indicata, che prevede espressamente l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 con modificazione nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

La norma appare, però, in netto contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. Ed infatti privare l'autorità giudiziaria del potere di decidere non solo con riguardo ai giudizi futuri, ma anche con riferimento a quelli già ritualmente instaurati innanzi ad essa, come nel caso di specie, comporta la individuazione del giudice competente non già in base alla normativa vigente al tempo di proposizione della domanda ma in base a quella posta in essere successivamente ciò che violerebbe il principio costituzionale secondo cui il giudice competente per qualsiasi controversia deve essere quello naturale e preconstituito dalla legge. La preconstituzione garantisce, invero, la certezza del giudice che deve pronunciarsi su un determinato fatto. La legge *de qua*, privando l'autorità giudiziaria ordinaria del potere di decidere anche con riferimento ai giudizi già ritualmente instaurati davanti ad essa, con conseguenziale onere per le parti di promuoverli *ex novo* dinanzi al giudice amministrativo, determina il giudice competente non solo in relazione a fattispecie astratte realizzabili in futuro, ma anche a posteriori in relazione alle controversie concrete già insorte.

La legge in esame violerebbe anche, come detto, l'art. 102, secondo comma, giacché introducendo una deroga al principio di giurisdizione unica sui diritti soggettivi opera uno spostamento della competenza giurisdizionale che coinvolgerebbe anche i processi già in corso come il presente, cosicché rispetto ad essi il giudice amministrativo diverrebbe un giudice straordinario, giacché deve ritenersi tale il giudice non preconstituito ma formato in correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti.

La rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate appare manifesta poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione: la declaratoria di estinzione del processo non può essere pronunciata ove non venga risolta la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 23 agosto 1938, n. 391 per contrasto con l'art. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio il 5 marzo 1992.

Il presidente: DESSI

Il giudice rel.: MAROGNA

99C0245

N. 158

Ordinanza emessa il 29 dicembre 1998 dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ripamonti Maria Rosa ed altra e Fondo pensioni per il personale Cariplo ed altra

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti previdenziali integrativi - Conseguimento secondo i requisiti e con la decorrenza della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza - Conseguente elevazione dei requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità stabiliti dallo statuto del fondo pensioni - Irragionevolezza - Lesione del principio di libertà sindacale per il mancato utilizzo, nella specie, dello strumento della negoziazione contrattuale - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3).

(Cost., artt. 3, 39 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite iscritte al n. 3961+3962/1998 r.g. promosse da Ripamonti Maria Rosa e Visioli Anna Ivana rappresentate e difese dagli avv.ti Guido Alpa, Alberto Maggi e Giovanni Gazzaniga;

Contro il Fondo pensioni per il personale Cariplo rappresentato e difeso dagli avv.ti Natalino Irti e Marco Janni, con l'intervento della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi;

Con ricorsi depositati in data 16 giugno 1998, Mariarosa Ripamonti ed Anna Ivana Visioli, entrambe dipendenti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ed iscritte al Fondo pensioni per il personale Cariplo, premesso che in base alle disposizioni dello statuto del Fondo pensioni, ai lavoratori con trenta anni di anzianità contributiva che abbiano compiuto cinquanta anni di età è dovuta una pensione diretta di anzianità, previa rassegnazione delle dimissioni, nella misura dei trenta/trentacinquesimi del 75% delle voci pensionabili dell'ultima retribuzione, che intendevano fruire della pensione diretta di anzianità, deducevano che, a seguito e per l'effetto dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, era sorta una situazione di incertezza sulla possibilità di beneficiare del trattamento in questione.

La nuova normativa, infatti, nel prevedere che i trattamenti previdenziali integrativi siano concessi secondo i requisiti previsti dall'assicurazione generale obbligatoria, aveva innalzato i requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità stabiliti dallo statuto del Fondo pensioni.

Le parti chiedevano, in via pregiudiziale, previa declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, in rapporto agli artt. 3, 38, 39, 41 e 47 Cost., previa sospensione del processo, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Nel merito, veniva chiesto che fosse accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla pensione diretta di anzianità,

in presenza delle condizioni di cui all'art. 17 dello Statuto, che la Visioli avrebbe maturato in data 20 marzo 2002 oppure, previa ricongiunzione contributiva, in data 25 luglio 2001, e già maturate il 29 settembre 1997 dalla Ripamonti, la quale formulava domanda di condanna del Fondo, dopo le dimissioni che la stessa si riservava di rassegnare all'esito del giudizio, alla erogazione del relativo trattamento.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito il convenuto Fondo pensioni per il personale Cariplo deducendo di non avere una contrapposta tutela da invocare. È stato spiegato intervento *ex art.* 419 c.p.c. dalla Cariplo S.p.a., che ha posto articolate argomentazioni sulla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata nel corso del giudizio è da ritenersi rilevante, posto che il diritto delle ricorrenti alla prestazione pensionistica complementare secondo le norme statutarie è direttamente condizionato, per entrambe le azioni esperite di accertamento e di condanna, dalla rimozione della norma sospettata di illegittimità.

L'art. 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza.

Tale disposizione si inserisce nelle linee di intervento in materia previdenziale, dirette, secondo le indicazioni dei lavori preparatori, ad un generale obiettivo di riduzione della spesa sociale, e che prevedevano anche la armonizzazione delle forme previdenziali sostitutive, esonerative ed integrative con la disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria, con riferimento alle aliquote di rendimento, agli aumenti dei periodi di servizio, ai requisiti ed alla decorrenza per la corresponsione di prestazioni integrative, alle modalità di perequazione, all'età pensionabile.

Risulta così stabilito un legame funzionale diretto tra la previdenza pubblica e la previdenza privata, fino ad uniformarne il livello di tutela, di fronte alla riduzione del grado di copertura offerto dal sistema di base.

Analoga contestualità delle prestazioni era stata introdotta dall'art. 18-*quinquies* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale disponeva che l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ed integrazioni del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del suddetto trattamento.

Si trattava, peraltro, di un intervento di modifica (che riguarda solo i vecchi fondi già esistenti all'entrata in vigore della legge 1992 n. 441) che espressamente faceva salvi i diritti acquisiti dai lavoratori subordinati che erano iscritti ai fondi pensione complementari prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1993, n. 124, ai quali continuava ad applicarsi il precedente regime statutario.

Nel dibattito seguito alla legge, si è ritenuto che l'imposizione dei vincoli fosse giustificata, poiché diretta ad evitare che l'erogazione di prestazioni anticipate rispetto a quelle dell'A.G.O., dopo l'inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione pubblica, potesse compromettere l'equilibrio dei fondi. Ma si sono anche delineati profili di illegittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione e, per i pesanti limiti alla libertà contrattuale delle parti sociali, all'art. 39 ed all'art. 41 Cost.

In particolare, si segnala l'ordinanza del pretore di Bologna 27 marzo 1996 che in riferimento all'art. 15 legge 1995 n. 335; ha rimesso alla Corte costituzionale il giudizio se il Parlamento, nell'intervenire sulla libera iniziativa contrattuale privata in materia della previdenza complementare dei lavoratori dipendenti, abbia dato corretta applicazione dei limiti previsti dall'art. 41 della Cost. È stato prospettato, inoltre, il contrasto con la norma sulla libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. per la compressione della libertà di iniziativa sindacale, correlata con l'iniziativa privata.

I medesimi sospetti di illegittimità sono ravvisabili per la disposizione dell'art. 59, comma 3, legge 1997 n. 449, laddove l'intervento legislativo ha limitato, in via assoluta e senza alcuna deroga, i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali private.

In relazione ai parametri costituzionali, si prospetta la violazione dell'art. 39 Costituzione.

Come è stato sottolineato dalle parti ricorrenti, la contrattazione collettiva ha rappresentato un ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento economico e normativo dei dipendenti Cariplo. È significativo, al riguardo, l'accordo

aziendale del 19 aprile 1994 con il quale era stato concordato il trattamento di previdenza e di quiescenza spettante al personale, e sulla base del quale era stato redatto il testo del «nuovo Statuto del Fondo pensioni, approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo, dalla Cariplo e dagli iscritti mediante *referendum*.

Il ruolo della negoziazione è, del resto, espressamente riconosciuto nella disciplina legale della previdenza complementare, posto che l'art. 3 decreto legislativo n. 124 del 1993 ha designato la contrattazione collettiva come la principale fonte istitutiva delle forme pensionistiche private e affida alla volontà delle parti il problema di un eventuale riequilibrio finanziario dei fondi pensione.

È corretto affermare, quindi, che spetta alle parti sociali, attraverso lo strumento della negoziazione contrattuale, la valutazione della opportunità di una revisione delle prestazioni previdenziali a carico del Fondo.

L'intervento legislativo operato altera, invece, la disciplina e gli equilibri realizzati dall'autonomia collettiva, invalidando il contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando per il futuro la libera determinazione dell'autonomia collettiva riguardo all'aspetto fondamentale della misura e requisiti delle prestazioni.

È, pertanto, ravvisabile la lesione della iniziativa sindacale, che non appare giustificata dalle esigenze eccezionali e temporanee o dalla salvaguardia di superiori interessi generali, che hanno costituito, nelle valutazioni della Corte costituzionale, il limite di ammissibilità della compressione legale della libertà sindacale (v. sent. Corte costituzionale 26 marzo 1991, n. 124).

Le valutazioni espresse evidenziano il contrasto della misura attuata dal legislatore anche in relazione al precepto dell'art. 41 Costituzione che tutela il libero esercizio dell'attività economica.

La partecipazione, infatti, della previdenza complementare al sistema di sicurezza sociale non pare giustifichi la perdita dei connotati di autonomia organizzativa e gestionale che consentono la incentivazione ed espansione dei fondi, rese necessarie proprio dalla riduzione del trattamento pubblico. È condivisibile, infine, il formulato richiamo al principio dell'art. 3 Cost.

La norma in questione, che, a differenza dal precedente regime, non prevede alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione, incide sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti per il conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole del fondo di appartenenza.

Si rileva che, secondo la Consulta, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando sia già subentrato lo stato di quiescenza, abbia peggiorato senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa (Corte cost. 1985 n. 349; Corte costituzionale 1994 n. 240).

Vanno, inoltre, salvaguardati da una irrazionale regolamentazione peggiore anche le aspettative prossime a diventare diritti, poiché l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica «costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto» (Corte cost. 14 luglio 1988 n. 822; Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39).

Nel caso in esame, premesso che il sacrificio imposto non comporta benefici per la finanza pubblica, trattandosi di prestazioni a finanziamento privato, si deve ritenere la irragionevolezza della modifica legislativa, che in violazione del principio dell'affidamento compromette situazioni sostanziali consolidate.

È manifestamente infondata, invece, la eccezione di violazione dell'art. 3 della Costituzione invocata per la disparità di trattamento tra coloro che risultano iscritti ai fondi pensione prima e dopo il 21 aprile 1993, data di entrata in vigore del d.lvo n. 124/1993, per i quali è riconosciuto, per le pensioni di anzianità un regime più favorevole.

Va rilevato che la censura formulata riguarda situazioni non omogenee, che non consentono un raffronto in termini di uguaglianza, atteso che le forme complementari preesistenti stabiliscono prestazioni definite mentre per la nuova previdenza complementare dei lavoratori subordinati a contribuzione definita l'importo della prestazione pensionistica finale non è predeterminato e dipende dai risultati di gestione delle risorse accantonate.

Ingiustificato appare anche il richiamo ai parametri costituzionali dell'art. 38 comma 5 e dell'art. 47 Costituzione, laddove viene dedotta la illegittimità di ogni forma di intrusione da parte del legislatore che non sia dettata da ragioni di tutela del lavoratore-risparmiatore.

Tale tesi si basa su di una rigida separazione delle funzioni della previdenza pubblica e privata, secondo un modello superato dalla normativa vigente.

Si osserva che le leggi del 1993 e del 1995 hanno mostrato di coltivare l'intento di una collocazione della previdenza complementare all'interno della complessiva struttura diretta ad attuare la garanzia di cui all'art. 38 comma secondo Costituzione: l'art. 1 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, infatti, riconosce che la previdenza integrativa è destinata ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Tale funzione di concorso della previdenza privata alla realizzazione del principio di adeguatezza della prestazione previdenziale ed il principio solidaristico che ad essa inerisce, espressamente richiamato nella sentenza delle Corte costituzionale 1995 n. 42, hanno indubbiamente contribuito a modificare il modello organizzativo della sicurezza sociale, dove l'incentivazione ed il potenziamento della previdenza complementare, anche con vantaggi fiscali e contributivi, vengono visti come misure necessarie per far fronte alla crisi del «welfare state».

Ciò implica che la disciplina limitativa e di coordinamento, che persegue gli obiettivi previsti dall'art. 38 Costituzione, non costituisca di per sé diretta lesione della libertà della previdenza privata, fatta salva la valutazione, affidata alla Corte costituzionale, e nei termini espressi, dei limiti della discrezionalità del legislatore.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Milano, addì 29 dicembre 1998

Il pretore: MARASCO

99C0246

N. 159

*Ordinanza emessa il 23 settembre 1998 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di De Cesaris Benedetto ed altro*

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tutela dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Riproposizione, per ritenuta permanenza della rilevanza, di questione oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 108/1998, di restituzione atti per il riesame della rilevanza alla luce delle modifiche normative apportate con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare;

Letta l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha ordinato, alla luce delle sopravvenute modifiche normative, la trasmissione degli atti a questo organo giudicante per una nuova valutazione della questione di costituzionalità sollevata con provvedimento di questo pretore del 19 maggio 1997;

Ritenuto che in realtà lo *jus superveniens* non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo *de quo*, sospetto di incostituzionalità, vigente all'epoca della pronuncia della citata ordinanza pretorile;

Che pertanto le argomentazioni svolte nella predetta ordinanza debbono ritenersi integralmente recepite nel presente provvedimento.

P. Q. M.

Conferma il proprio provvedimento del 19 maggio 1997;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 23 settembre 1998.

Il pretore: SALVATORE

Letti gli atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare, esaminata l'istanza formulata dal p.m. che ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.lgs. n. 22/1997 e udite le conclusioni dei difensori degli imputati sul punto, rileva quanto segue.

I prevenuti sono stati tratti a giudizio per rispondere entrambi, in concorso tra loro, oltreché del reato di stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi in assenza della prescritta autorizzazione, delle fattispecie contravvenzionali di omessa tenuta e/o compilazione dei registri di carico e scarico relativi ai predetti rifiuti e mancata comunicazione nei termini di legge alle autorità competenti della quantità e qualità dei rifiuti tossici in questione prodotti e smaltiti nell'anno, sanzionate all'epoca della emissione del decreto di citazione a giudizio dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-*octies* del d.-l. n. 397/1988. Tali norme incriminatrici trovavano a loro ragion d'essere nella esigenza di garantire attraverso la comminazione di sanzioni penali un accurato controllo sulla natura e quantità dei rifiuti tossico-nocivi, finalizzato ad assicurare l'adozione delle opportune cautele per la legittima gestione delle suddette sostanze o oggetti destinati all'abbandono, dalla fase della raccolta alla fase residuale dello smaltimento delle stesse.

Ebbene a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e nella specie dell'art. 52 del citato testo normativo i comportamenti omissivi sopra delineati configurano attualmente soltanto illeciti di natura amministrativa.

Tale sopravvenuta depenalizzazione ad avviso del p.m. si pone in contrasto con il dettato costituzionale ed in particolare con gli artt. 10-11-76 e 77 della Costituzione in quanto non rispondente ai principi e criteri direttivi determinati dalla legge delega del 22 febbraio 1994, n. 146 contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Invero ad avviso di questo pretore le argomentazioni svolte dalla pubblica accusa a sostegno della eccezione di incostituzionalità appaiono condivisibili. In primo luogo l'art. 2, lettera *d*), primo periodo, della sopra richiamata legge delega infatti fa espressamente salva la applicazione delle norme penali vigenti (deve intendersi, ovviamente all'epoca della sua emanazione), stabilendo poi che soltanto «ove sia necessario» (e quindi esclusivamente nella situazione di vuoto normativo) saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. Risulta conseguentemente configurabile uno sconfinamento del Governo dai limiti delle direttive impartitegli dal Parlamento laddove ha previsto come illecito amministrativo all'art. 52 d.lgs. n. 22/1997 un comportamento già penalmente sanzionato al momento della emanazione della legge delega del 1994.

In secondo luogo, ad avviso di questo pretore, il citato art. 2 della legge da ultimo richiamata sempre alla lettera *d*) evidenzia un ulteriore motivo di contrasto della norma sospettata di incostituzionalità con gli artt. 77 e 76 della Costituzione statuendo quanto segue: «Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente dell'ammenda fino a L. 20.000.000 e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati

dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689...». Orbene non può dubitarsi che la predetta normativa in materia di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico nel caso cui venga disattesa contribuisca a determinare la lesione o quanto meno la esposizione a pericolo di un interesse generale dell'ordinamento interno che è quello della tutela dell'ambiente inteso «come un bene unitario distinto ed autonomo dai beni che lo compongono». In realtà la ottemperanza agli obblighi, apparentemente solo formali inerenti ai predetti registri, si pone come fondamentale presupposto nella prospettiva del controllo e della corretta gestione di quelle sostanze che per caratteristiche di tossicità e nocività possono cagionare se non adeguatamente classificate e trattate, seri danni ambientali. Tali norme costituiscono quindi il necessario prodromo della repressione degli abusi in materia ambientale.

Occorre sottolineare inoltre che il richiamo fatto dall'art. 2 della legge del 1994 agli artt. 34 e 35 della legge n. 689/1981, a soli fini esemplificativi (la legge delega recita infatti testualmente «interessi generali... del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689»), non può ovviamente ritenersi preclusivo della individuazione in quell'ampio concetto («interessi generali») delineato dal legislatore delegante, delle disposizioni normative in materia di «registrazioni e comunicazioni concernenti i rifiuti» dettate sicuramente a garanzia del preminente interesse dell'ordinamento interno alla tutela dell'ambiente.

Appare infine utile sottolineare, seppur ad avviso di questo organo giudicante il rilievo che segue travalica da quello che è il sommario giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione prospettata dal p.m., che la eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte del «giudice delle leggi» non configurerebbe quel provvedimento a carattere additivo che la Consulta, in forza di una giurisprudenza consolidata, ritiene eccedente dall'ambito dei propri poteri.

In realtà l'intervento richiesto alla Corte costituzionale non implicherebbe nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità, la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie penale già definita, ma determinerebbe soltanto la caducazione della norma in contrasto con la carta costituzionale con la conseguente reviviscenza del precetto previgente o comunque con il conseguente spianamento della strada al legislatore per riformulare il predetto precetto sulla base dei confini già delineati dal Parlamento nella legge delega.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare pertanto a questo pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.lgs. n. 222/1997 per contrasto con l'art. 76 Cost..

La questione si appalesa poi rilevante in quanto il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa.

Non può essere infine disposta la separazione delle imputazioni in quanto la riunione delle stesse appare assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

Sospende il processo relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del parlamento.

Roma, addì 19 maggio 1997.

Il pretore: SALVATORE

N. 160

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Cortes Eros Mario e prefetto di Pordenone*

Circolazione stradale - Reato di violazione dei limiti massimi di velocità - Commissione da parte del titolare di patente estera, in corso di validità, il quale non abbia ancora conseguito la patente italiana e abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno - Lamentata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto allo stesso soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore distanza di tempo e dopo aver conseguito anche la patente italiana - Lamentata disparità di trattamento sanzionatorio altresì, tra il titolare di sola patente estera scaduta o divenuta inidonea, per avvenuto decorso di oltre un anno dalla acquisizione della residenza in Italia e il medesimo soggetto che nel frattempo o successivamente si preoccupi di conseguire anche la patente italiana - Lamentata ulteriore disparità di trattamento, infine, tra chi consegua la patente italiana dopo aver subito la revoca di quella precedente e chi consegua la patente italiana, pur essendo titolare, da più di tre anni, di patente estera, ancora valida e non convertibile - Lesione del principio di eguaglianza.

(Nuovo codice della strada, artt. 117, 130, comma 2, 136, comma 7, 142, comma 9).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nello sciogliere la riserva formulata all'udienza del 30 maggio 1997 nella causa promossa con ricorso *ex art. 22 legge n. 689/1981* depositato il 18 aprile 1996 da Cortes Eros Mario, con il proc. e dom. avv. Roberto Centrone di Pordenone per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 10 gennaio 1997, contro prefetto di Pordenone, rappresentato da funzionario delegato, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con ricorso *ex art. 22 legge n. 689/1981*, depositato nella cancelleria della pretura circondariale di Pordenone in data 18 aprile 1996, Cortes Eros Mario proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1231/S/96-PAT. emessa dal prefetto di Pordenone il 16 aprile 1996 (a lui notificata il 18 aprile 1996), con la quale veniva disposta nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi cinque, sanzione connessa alla violazione degli artt. 142, comma 9, e 117, comma 4 e 5, C.d.S., per avere — rispettivamente — ecceduto il limite di velocità imposto e disatteso le limitazioni alla guida e alla velocità previste per i titolari di patente per i tre anni successivi al conseguimento (così contestato il fatto nell'ordinanza medesima).

Il ricorrente rilevava che il prefetto era pervenuto alla determinazione della durata della sanzione nella misura complessiva di mesi cinque applicando per ciascuna delle violazioni contestate il minimo edittale, vale a dire mesi tre per l'eccesso di velocità, nel presupposto che la violazione fosse stata commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 9, u.p., C.d.S., e mesi due per la violazione delle limitazioni alla guida e alla velocità previste per chi abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni (cosiddetti neo-patentati) dall'art. 117 C.d.S., secondo quanto previsto dal 5° comma del predetto articolo.

Lo stesso riferiva di aver effettivamente conseguito la patente italiana da circa due anni (il documento risulta rilasciato il 18 dicembre 1993) ma di essere titolare da oltre dieci anni di patente argentina in corso di validità (rinnovata in data 20 luglio 1995, come da originale esibito all'udienza del 21 giugno 1996) e lamentava che se fossero risultate sussistenti le previste condizioni di reciprocità tra l'Italia e l'Argentina egli avrebbe potuto ottenere la patente italiana per semplice conversione (cioè senza sostenere l'esame) e in tal caso non avrebbe potuto essere considerato neo-patentato e non avrebbe dovuto soggiacere ai pesanti effetti che la legge italiana pone a carico di tali soggetti, dato che la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., comporta nell'ipotesi normale la sospensione della patente per il periodo minimo di un mese.

Il Cortes sottolineava che se da un lato è comprensibile che il legislatore italiano, nel formulare le norme in questione, abbia inteso salvaguardare la sicurezza stradale con particolare riguardo a quei soggetti che, per essere appunto neo-patentati, si presume abbiano una minore dimestichezza con la guida di autoveicoli e, magari anche in ragione della giovane età, siano portati a violare disinvoltamente i limiti di velocità, dall'altro lato tale preoccupazione non ha ragione di estendersi a chi — come lui — è titolare di patente ed esercita la guida da oltre dieci

anni, non potendo paragonarsi al soggetto che abbia conseguito la patente italiana da meno di tre anni quello che sia titolare di patente straniera da un più lungo periodo e che sia stato costretto a sostenere gli esami per il conseguimento della patente italiana.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sanzione venisse ricondotta entro gli ambiti previsti per l'ipotesi normale (sospensione da uno a tre mesi per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S.) e che venisse in concreto applicata nella misura minima, tenuto anche conto dell'assenza di recidività.

All'udienza di comparizione si costituiva il resistente a mezzo di funzionario delegato, il quale chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che sono convertibili in Italia solo le patenti CEE e che pertanto al Cortes va riconosciuta la qualifica di neo-patentato.

In corso di causa l'opponente si costituiva a mezzo procuratore il quale, con memoria difensiva prodotta all'udienza del 10 gennaio 1997, sottoponeva all'attenzione del giudicante i seguenti motivi integrativi di opposizione:

1) ai sensi dell'art. 135, 1 comma C.d.S. il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero può guidare in Italia veicoli per i quali è valida la patente o il permesso, purché non sia residente in Italia da oltre un anno.

Ove tale ipotetico conducente incorresse nella violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., soggiacerebbe alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con gli stessi criteri applicabili al cittadino italiano non qualificato neo-patentato e sarebbe pertanto passibile della predetta sospensione per un periodo da uno a tre mesi. Risulta pertanto evidente l'assurdità del sistema vigente, che prevede che il soggetto titolare di patente estera e come tale abilitato a circolare in Italia, senza particolari limitazioni, alla sola condizione che non vi abbia stabilito la residenza da oltre un anno, una volta divenuto titolare di patente italiana venga considerato alla stessa stregua del cittadino italiano che abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni;

2) l'art. 136, comma 7, C.d.S. stabilisce che coloro i quali, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità nonché coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, sono soggetti alle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Tali soggetti non incorrono invece nel reato di guida senza patente, avendo il legislatore ritenuto una «sequenza logico-sostanziale» fra la titolarità di una patente estera valida e le norme sanzionatorie.

È legittimo chiedersi allora perché dovrebbe essere diversamente in un caso come quello di specie, il quale rende evidente la svista in cui è incorso il legislatore nel non prevedere un trattamento diversificato per il titolare di patente estera che solo in ossequio al tenore letterale della norma contestata risulti formalmente neo-patentato;

3) l'art. 117 C.d.S., nel porre limitazioni alla guida, prevede espressamente che la norma si applichi al solo titolare di patente italiana (esordio del comma 1);

4) l'art. 130, comma 2, C.d.S., prevede — sia pure in un diverso ambito — che i titolari di patente revocata possono conseguire *ex novo* il documento di guida, una volta cessati i motivi di revoca, per categorie non superiori a quella della patente già revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E.

Ciò dimostra che la titolarità di un precedente documento di abilitazione alla guida non è privo di rilievo per l'ordinamento italiano.

Sulla base di tali considerazioni risulterebbe ancora una volta assurdo ed anti-giuridico parificare il neo-patentato in senso sostanziale al titolare di patente estera che abbia dovuto conseguire la patente italiana;

5) la norma applicata nel caso di specie si porrebbe quindi in contrasto con il canone generale di ragionevolezza e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

Tra le argomentazioni difensive di cui alla memoria integrativa meritano particolare attenzione quelle di cui ai punti 1), 2) e 4). In effetti il sistema legislativo, quale si evince dalle suddette disposizioni, pone in evidenza il netto contrasto della norma contestata nel caso di specie (art. 142, comma 9) — ove ritenuta applicabile anche ai soggetti che, già titolari di patente estera, abbiano successivamente conseguito la patente italiana — con il generale canone di ragionevolezza (più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale come causa di illegittimità costituzionale delle leggi) e con il principio di uguaglianza, da cui discende la necessità che casi simili vengano assoggettati ad identica disciplina.

Risulta in effetti del tutto irragionevole ed ingiustificato che il titolare di patente estera in corso di validità possa liberamente circolare in Italia in virtù di tale documento alla sola condizione di non avervi stabilito la propria residenza da oltre un anno e sia soggetto, in caso di inosservanza delle norme del C.d.S., alle sanzioni previ-

ste per i titolari di patente italiana (come espressamente dispone l'art. 135, comma 6, C.d.S.), incorrendo in particolare — in caso di violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. — nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi e che lo stesso soggetto, una volta conseguita, per necessità o per scelta, anche la patente italiana, sia soggetto alle particolari limitazioni alla guida previste dall'art. 117 C.d.S. per i primi tre anni dal conseguimento della patente, incorrendo stavolta — sempre in caso di violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. — nella sanzione della sospensione della patente da tre a sei mesi. Ne discenderebbe infatti che un medesimo comportamento verrebbe diversamente sanzionato a seconda che venga posto in essere in uno piuttosto che in un altro momento temporale ed in una piuttosto che in un'altra situazione formale, in contrasto — tra l'altro — con quella che sembra essere la *ratio* dell'inasprimento di sanzione previsto dall'art. 142, comma 9, u.p., C.d.S., vale a dire la salvaguardia della sicurezza stradale con particolare riguardo a quei soggetti che, per essere appunto neopatentati, si presume abbiano una minore dimestichezza con la guida di autoveicoli e, magari anche in ragione della giovane età, siano portati a violare disinvoltamente i limiti di velocità.

Parimenti, dagli artt. 136, comma 7, C.d.S. (nella parte in cui prevede che chi circola in Italia, trascorso più di un anno dall'acquisizione della residenza, con patente estera in corso di validità incorre nelle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità e non nel reato di guida senza patente) e 130, comma 2, C.d.S. (nella parte in cui prevede che il titolare di patente revocata possa, una volta cessati i motivi di revoca, conseguire una patente di guida di categoria non superiore a quella revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità normalmente previsti dall'art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E e con l'espressa precisazione che «le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata»), è dato desumere il rilievo che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ad un documento che formalmente è divenuto insufficiente ai fini dell'abilitazione alla guida (nel primo caso per decorso di un certo lasso di tempo dallo stabilimento della residenza in Italia e nel secondo caso per sopravvenuta revoca) ma sostanzialmente viene considerato come attestato di esperienza e garanzia di minore pericolosità per la sicurezza stradale, tanto da rendere inoperanti, rispettivamente, sia le norme sulla guida senza patente in favore di quelle sulla guida con patente italiana scaduta di validità sia le limitazioni alla guida di cui all'art. 117, che altrimenti dovrebbero trovare applicazione ad ogni conseguimento di nuova patente da parte di soggetti già titolari di patente revocata.

Appare quindi evidente la disparità di trattamento tra un caso come quello di specie e le distinte ipotesi normative sopra esaminate, cui non si accompagna alcuna ragionevole giustificazione di pubblico interesse, che appare anzi esclusa da quanto esposto con riferimento all'esame comparativo tra l'art. 135 e l'art. 142 C.d.S..

Le considerazioni che precedono rendono ragione della non manifesta infondatezza della questione prospettata, ravvisandosi un contrasto tra gli artt. 142, comma 9, 117, 136, comma 7, e 130, comma 2, C.d.S., e l'art. 3 della Costituzione nonché il generale canone di ragionevolezza, in particolare poiché introducono una ingiustificata disparità di trattamento:

tra il titolare di patente estera in corso di validità che commetta l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S., prima di aver conseguito la patente italiana e non oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia (sospensione della patente da uno a tre mesi), ed il medesimo soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore distanza di tempo e dopo aver conseguito, per necessità o, per scelta, anche la patente italiana (sospensione della patente da tre a sei mesi);

tra il titolare di patente estera scaduta di validità o divenuta inidonea all'abilitazione alla guida per avvenuto decorso di oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, il quale continui a circolare nel territorio italiano munito solo del predetto documento (ipotesi normale), e il medesimo soggetto che nel frattempo o successivamente si preoccupi di conseguire anche la patente italiana (ipotesi aggravata);

tra chi consegua la patente italiana dopo aver subito la revoca di quella precedente (i tre anni *ex art.* 117 decorrono dalla data di rilascio della patente revocata) e chi consegua la patente italiana pur essendo titolare, da più di tre anni, di patente estera, magari ancora in corso di validità e non convertibile solo perché rilasciata da un Paese che non sia membro della CEE (i tre anni decorrono dal conseguimento per la prima volta della patente italiana).

Quanto alla rilevanza della questione sulla decisione del ricorso, basti osservare che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa denunciata determinerebbe diversi minimi e massimi edittali della sanzione applicanda in senso favorevole al ricorrente.

Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni esaminate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, comma 9, 117, 136, comma 7 e 130, comma 2, C.d.S., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il generale canone di ragionevolezza;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pordenone, addì 7 ottobre 1998.

Il pretore: BINOTTO

99C0248

N. 161

*Ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal pretore di Ancona
nel procedimento penale a carico di Sacchetti Piero*

Divorzio - Assegno per il mantenimento dei figli - Mancata corresponsione - Reato perseguibile d'ufficio anziché a querela di parte - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato previsto dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Incidenza sulla tutela della famiglia.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 21).

(Cost., artt. 3 e 29).

IL PRETORE

Nel processo penale a carico di Sacchetti Piero, nato a Montenero di Bisaccia il 14 maggio 1940, imputato del reato di cui all'art. 12-sexies legge n. 898/1970, commesso in Montemarciano ed in corso al 9 luglio 1991;

Premesso:

che con decreto di citazione del 26 gennaio 1995 l'imputato veniva rinviato a giudizio per un fatto erroneamente qualificato come integrante la previsione dell'art. 570 commi 1 e 2 n. 2 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato;

che nella prima udienza, caduta il 16 ottobre 1997, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, il p.m. modificava l'imputazione sia nella qualificazione giuridica, contestando il delitto di cui all'art. 12-sexies legge n. 898/1970, sia mediante la precisazione di taluni elementi materiali, determinando così il rinvio del processo per la notifica del verbale di udienza all'imputato medesimo;

che all'udienza del 12 giugno 1998 il processo doveva essere ulteriormente rinviato per l'assenza dell'unica teste della pubblica accusa, nonché persona offesa, Pecora Igina, della quale veniva disposto l'accompagnamento per l'ulteriore udienza cui il processo veniva rinviato;

che in data 13 luglio 1998 sopraggiungeva un ulteriore verbale di remissione della querela da parte della signora Pecora, che si andava ad aggiungere a quello, datato 23 aprile 1997, già presente nel fascicolo per il dibattimento;

che, infine, all'odierna udienza, sorgevano nel giudice dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di legge nella quale trova titolo il delitto contestato;

O S S E R V A

Non vi è dubbio, in primo luogo che l'esatta qualificazione giuridica del delitto per cui si procede sia quella contestata dal p.m. all'imputato all'udienza del 16 ottobre 1997 e non quella originariamente riportata nel decreto

di citazione a giudizio, posto che il fatto-reato oggetto del processo risulta consistere nel mancato pagamento di circa due anni di assegni di mantenimento alla moglie divorziata, Pecora Igina. Ciò risulta infatti già allo stato degli atti, sia dal tenore della querela che dalla stessa descrizione del fatto formulata dal p.m. sia nell'originaria imputazione che in quella modificata.

Il problema che si pone è invece quello della procedibilità dell'azione penale, in considerazione delle due remissioni di querela attraverso le quali la persona offesa ha manifestato e ribadito la propria ferma volontà di porre fine al processo su suo impulso iniziato.

Purtroppo, deve ritenersi che il reato di cui all'art. 12-*sexies*, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74) sia perseguibile di ufficio anche quando riguarda l'inadempimento in danno dell'*ex* coniuge, a differenza dell'analogo delitto previsto dall'art. 570 c.p., il cui elemento materiale tuttavia può venire sostanzialmente a coincidere allorché la violazione degli obblighi di assistenza familiare si concretizzi nella mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al mantenimento del coniuge legalmente separato.

In tale sottofattispecie il delitto del codice penale differisce da quello dell'art. 12-*sexies* legge n. 898/1970 principalmente per lo *status* del soggetto attivo, che non è più quello di coniuge (eventualmente separato senza colpa), bensì quello di *ex* coniuge ormai divorziato. Viceversa l'inadempimento viene ad assumere la stessa natura patrimoniale, seppure nel caso di cui all'art. 570 c.p. la prestazione economica disattesa non possiede lo stesso preciso carattere di predeterminazione che è proprio dell'assegno di cui all'art. 5 della stessa legge n. 898/1970, posto che la Corte di cassazione ha più volte chiarito che non vi è esatta coincidenza fra la violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione dei coniugi e la condotta tipicamente integrante il delitto previsto dall'art. 570 c.p. Per entrambe le fattispecie, in ogni caso, l'inadempimento di una prestazione di contenuto patrimoniale destinata al mantenimento rispettivamente del coniuge o dell'*ex* coniuge concreta un delitto punito con le stesse pene.

Seppure entrambi i reati prevedono condotte analoghe e tutelano analoghi valori (nella specie il coniuge più debole sia in costanza di matrimonio, che nelle fasi successive della separazione e dell'avvenuto scioglimento degli effetti civili), tuttavia risultano immotivatamente diversificate quanto al regime della perseguibilità, poiché — come anticipato e con riguardo al reato commesso in danno di chi è od era coniuge — l'art. 570 c.p. prevede sempre e comunque la necessità della querela, mentre non così l'art. 12-*sexies* citato. Quest'ultimo, infatti, non rimanda al regime sanzionatorio dell'articolo del codice penale nel suo complesso, bensì solo alle pene ivi previste, facendo pertanto venir meno per la nuova fattispecie prevista per il divorziato il regime della perseguibilità a querela, che costituisce eccezione all'opposta regola della perseguibilità di ufficio di ogni reato.

Ciò detto, occorre pure rilevare come la perseguibilità di ufficio si traduce in una maggiore tutela penale offerta *ex ante* al possibile soggetto passivo del reato nei confronti della condotta illecita tipicizzata, nel senso che l'agente, nella fase della scelta se perpetrare o meno il delitto, viene maggiormente disincentivato alla sua realizzazione se è consapevole che l'eventuale perdono della persona offesa non potrà essergli di alcun giovamento.

Ne deriva che, paradossalmente, nell'attuale sistema sanzionatorio rappresentato dalle due norme qui in esame, il diritto al mantenimento del coniuge non legalmente separato per sua colpa è tutelato in minore misura di quello del divorziato. Mentre, specularmente vista la stessa questione, la posizione del coniuge ormai divorziato appare aggravata rispetto a quella del coniuge, eventualmente separato senza colpa, di cui all'art. 570 c.p., giacché solo quest'ultimo può beneficiare della remissione della querela.

Le due norme, al contrario, avrebbero dovuto essere tra loro complementari e prevedere lo stesso regime di perseguibilità, atteso che vengono a tutelare un legame giuridico che si va affievolendo sempre più attraverso la separazione e poi lo scioglimento del matrimonio.

Si verifica dunque una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili, ove anzi il regime più grave della perseguibilità di ufficio è comminato per un reato (quello di cui all'art. 12-*sexies*) meno grave, in quanto offensivo di un bene giuridico più affievolito, con incomprensibile rapporto di inversa proporzionalità fra la diversa procedibilità ed i valori tutelati dai precetti penali.

Responsabile di ciò risulta essere la cattiva formulazione dell'art. 12-*sexies*, legge n. 898/1970 nella parte in cui non prevede che la fattispecie ivi introdotta sia punita secondo i termini di cui all'art. 570 c.p. invece che solo con «le pene» dello stesso.

Tale norma offende infatti in primo luogo l'art. 3 della Costituzione sia perché — sotto il profilo dell'agente — finisce col punire più severamente il coniuge divorziato rispetto a quello convivente o legalmente separato senza colpa, sia perché, nella diversa ottica del soggetto passivo, tutela maggiormente il primo rispetto al secondo.

È da ritenere inoltre che tale maggiore tutela accordata al divorziato e quindi al singolo in quanto tale rispetto al coniuge convivente o separato, pur in relazione allo stesso legame familiare che fonda il diritto al mantenimento, è offensiva anche dell'art. 29 della Costituzione, in quanto disconosce il maggior valore dei «diritti della famiglia», preferendovi quelli dell'individuo ormai singolo.

La questione di costituzionalità qui sollevata è dunque non manifestamente infondata ed inoltre rilevante, giacché la procedibilità di ufficio della norma contestata impedisce a questo pretore di pronunciare sentenza di non doversi procedere *ex art. 129 c.p.p.*, così come viceversa in concreto avrebbe potuto fare nei confronti del medesimo imputato se il regime di procedibilità fosse stato identico a quello di cui all'art. 570 c.p.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso e dispone che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74), in quanto accusato di violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nel senso precisato in motivazione;

Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata — insieme agli atti — alla Corte stessa.

Ancona, addì 18 settembre 1998

Il pretore: CUTRONA

99C0249

N. 162

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1998 dal pretore di Nola
nel procedimento civile vertente tra Petillo Aniello e Servizio riscossioni tributi di Nola*

Riscossione delle imposte - Riscossione di entrate (nella specie, sanzioni amministrative pecuniarie, comminate *ex art. 206 codice della strada*) non aventi natura tributaria - Impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ. e, conseguentemente, di contestare la sussistenza del credito e di ottenere un provvedimento cautelare di sospensiva, in virtù del rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318/1995, 239/1997, 372/1997 e 26/1998.

(Nuovo codice della strada, 1988, art. 206).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Pronunciando a scioglimento della riserva;

O S S E R V A

Con ricorso despositato il 10 settembre 1997 Petillo Aniello, residente in Nola, ha proposto opposizione a pignoramento mobiliare eseguito in danno di esso Petillo il 27 agosto 1997 dal Servizio riscossione tributi della provincia di Napoli — Sportello di Nola a seguito di avviso di mora notificato il 9 aprile 1997 per la somma di L. 1.862.581 addebitata a seguito di verbale di accertamento di infrazioni stradali.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la nullità del pignoramento in quanto non preceduto da notificazione di cartella di pagamento ed avviso di mora; 2) nel merito, non essere dovuta alcuna somma, in quanto non più di proprietà di esso Petillo l'auto tg NA M19550 all'epoca dell'accertamento perché alienata a Piscitelli Valerio con scrittura autenticata 8 gennaio 1991, trascritta al P.R.A.; subordinatamente, per essere le presunte infrazioni prescritte.

Ha chiesto, previa sospensione (anche con decreto, stante l'urgenza) dell'esecuzione in corso, dichiararsi inesistente la pretesa dell'ente impositore.

Il pretore ha sospeso il procedimento esecutivo ed ha disposto per il prosieguo di merito in quanto di sua competenza, nel corso del quale il procuratore dell'opponente ha depositato, documentazione anagrafica.

Motivi dell'ordinanza.

La questione che pone il presente giudizio concerne l'ammissibilità nella specie della opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. dato che l'art. 54 secondo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di esecuzioni promosse dal concessionario del servizio riscossione tributi, c.d. esecuzioni esattoriali) espressamente la esclude. In proposito giova rammentare che l'espropriazione in base a ruolo, originariamente prevista per le sole imposte dirette, è stata estesa con il d.P.R. n. 43 del 1988 (emanato in attuazione della legge delega n. 657 del 1986), artt. 87, 68, 69, a numerose altre imposte e tasse, ai canoni per la utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e, perfino, alle entrate patrimoniali. Inoltre, l'art. 27 della legge n. 689 del 1981, cioè la legge generale in materia di sanzioni amministrative, la estende alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e l'art. 206 del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), attraverso il richiamo al citato art. 27, alle sanzioni della medesima natura dovuta specificatamente per le violazioni a detto codice non costituenti reato.

In casi analoghi a quello di specie, questo giudice, risolvendo in tal guisa la questione in senso favorevole agli opposenti in via interpretativa, opinò che, quanto meno per le entrate non direttamente regolate dal menzionato d.P.R. n. 43 del 1988, l'estensione della esecuzione esattoriale alla riscossione di altre entrate dovesse riguardare solo le norme strettamente procedurali (con esclusione, quindi, della disposizione che esclude l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 615 c.p.c.).

Considerato, tuttavia, che tale soluzione appare alquanto dubbia e non pare aver avuto seguito in giurisprudenza, ritiene oggi di dover sollevare di ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (con riferimento all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689) nella parte in cui, attraverso il richiamo agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dette norme impediscono l'esperibilità dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (e, quindi, tra l'altro, all'a.g.o. di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali) relativamente ad entrate di natura non tributaria quali quelle pretese a titolo di sanzione amministrativa per infrazioni previste dal citato d.lgs. n. 285/1992.

Invero, la giustificazione che si adduceva alle esclusioni previste dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. del 1973 veniva ravvisata da giurisprudenza, seppure altamente autorevole ma alquanto datata (cfr. Corte costituzionale n. 138 del 1968), nell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato — cioè, in pratica, garantire un afflusso programmato di entrate essenziali per la spesa pubblica — cui è preordinato un atto amministrativo esecutivo quale il ruolo esattoriale.

Senonché, le progressive estensioni che si sono operate del procedimento di riscossione esattoriale ad entrate, della più varia natura hanno certamente svilito la rilevanza del principio non ravvisandosi affatto la medesima *ratio legis* (per quanto essa stessa discutibile, si reputa, ad una rilettura degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma nella specie può prescindersi da un discorso più ampio) a proposito di entrate, che, per quanto riscosse attraverso il medesimo procedimento per motivi di opportunità legata alla particolare efficacia di esso, non hanno affatto la natura e la finalità delle entrate di carattere tributario, come i canoni, i corrispettivi, in genere le entrate patrimoniali ed, al limite, come nella specie, le somme dovute per effetto di sanzione (cioè di reazione al diritto obbiettivo leso).

Ne discende che non sembra ispirato a ragionevolezza la privazione per il cittadino della facoltà di adire il giudice e, per quest'ultimo, del potere di disporre la sospensione in via cautelare. Privazione ancora più grave ove si tenga conto che nella specie, trattandosi di entrata di natura extratributaria (specificamente, proventi da infrazioni al codice della strada ex art. 206 detto codice), non sono operanti altri mezzi di tutela cautelare come il ricorso amministrativo al direttore regionale per le entrate o il ricorso giurisdizionale alla commissione tributaria per la sospensione dell'esecuzione dell'atto (sia pure legata alla possibilità di danno «grave» ed «irreparabile»).

E, tanto, in una materia nella quale, la legge (n. 689 del 1981) accorda al giudice particolari poteri cognitori e decisori (sospensione, rimozione e, perfino, riforma) relativamente all'atto amministrativo (ordinanza-ingiunzione) costituente, pur sempre, il titolo legittimante sostanziale, che è alla base della iscrizione a ruolo.

Cosicchè, alla incongruenza del sistema si lega, oltre ad una ingiustificata compressione della tutela giurisdizionale, anche un profilo discriminatorio rispetto a colui il quale abbia avuto la possibilità di esperire il ricorso previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Questioni analoghe la Corte ha già esaminato e risolto con sentenza n. 318 del 1995 (a proposito di entrate dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese), con sentenza n. 239 del 1997 (in tema di contributi di previdenza Cassa ingegneri ed architetti), con sentenza n. 372 del 1997 (in tema di contributi Cassa previdenza avvocati), con sentenza n. 26 del 1998 (circa i contributi per le opere pubbliche di bonifica).

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità — in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione — dell'art. 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, richiamando l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quest'ultimo le norme, previste per la esazione delle imposte dirette (in particolare, l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), esclude l'esperibilità dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nola, addì 24 novembre 1998

Il pretore: STALLONE

99C0250

N. 163

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 dal pretore di Nola
nel procedimento civile vertente tra Strazzullo Vincenzo ed altri e Servizio riscossioni tributi di Nola*

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva delle tasse automobilistiche erariali e regionali - Impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ., in virtù del rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lamentata carenza di tutela giurisdizionale cautelare - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e del diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43, art. 67, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Pronunciando a scioglimento della riserva;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 24 marzo 1998 i germani Strazzullo Vincenzo, Antonio e Salvatore, eredi del defunto genitore Strazzullo Raffaele, hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti in loro danno dal Servizio riscossioni tributi — concessione della provincia di Napoli a garanzia

del recupero di tasse automobilistiche ed accessori a carico del menzionato genitore Strazzullo Raffaele, ammon-tanti alla complessiva somma di L. 26.069.665, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: *a*) intrasmissibi-lità agli eredi delle pene pecuniarie conseguenti a violazioni di carattere tributario, in quanto aventi natura afflit-tiva e sanzionatoria; *b*) omessa notifica degli avvisi di accertamento, preliminarmente alla iscrizione a ruolo; *c*) estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione.

Il pretore, stante l'imminenza del pregiudizio nel ritardo, ha sospeso l'esecuzione con decreto, ordinando la comparizione delle parti.

Il Ministro delle finanze — Ufficio del registro di Nola ed il Servizio riscossione tributi si sono costituiti deducendo, *in primis*, l'improponibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.

MOTIVI DELL'ORDINANZA

La questione che pone il presente giudizio concerne l'ammissibilità nella specie della opposizione prevista dall'art. 815 c.p.c. dato che l'art. 54 secondo comma del citato d.P.R. (in materia di esecuzioni promosse dal conces-sionario del servizio riscossione tributi) espressamente la esclude. Questo pretore ne conosce *ex art.* 615, secondo comma, quale giudice dell'esecuzione mobiliare, competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 62 (sospensione dell'esecuzione) e 616 (istruzione della causa e rimessione della medesima al giudice competente) c.p.c. E ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimità costi-tuzionale — in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione — delle disposizioni di rinvio all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali (tributo previsto e disciplinato dalle seguenti fonti normative: t.u. d.P.R. 5 febbraio 1956, n. 60, e succes-sive modifiche, legge 24 gennaio 1978, n. 27, d.lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504).

Invero, a proposito di tali entrate il sospetto di incostituzionalità della menzionata norma si lega alla assoluta mancanza di strumenti di tutela giurisdizionale cautelare dato che, com'è pacifico, i tributi in questione non sono contemplati nell'elenco delle relative controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie *ex art.* 1, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 (esclusione, peraltro, ritenuta legittima dalla Corte con ordi-nanza n. 152 del 1997), con conseguente mancanza del rimedio cautelare previsto dagli artt. 47 e 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sospensione dell'esecuzione dell'atto nella ricorrenza di potenziale danno grave ed irrep-arabile per il contribuente). La qual cosa appare tanto più grave ove si consideri che nella specie non opera neppure il sistema di gradualità della realizzazione del credito previsto per le imposte, in riferimento a quota parte dell'imponibile accertato, dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'andamento del processo; gradua-zione della esecutività che, nell'ambito della disciplina positiva della riscossione delle entrate tributarie, bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali (in tali sensi cfr. Corte costituzionale sent. n. 316 del 1995); misure, peraltro, attualmente previste attraverso il menzionato potere del giudice tributario di sospensione dell'atto (sia pure nella ricorrenza della duplice condizione della gravità e della irreparabilità del danno).

L'illustrato assetto della disciplina positiva delle entrate di cui si tratta sembra comportare, dunque, a parere di questo giudice, una situazione di compressione della tutela giurisdizionale che la Corte ha già avuto modo di censurare, e — cioè — una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie in presenza di effetti di irreversibilità tipici del processo esecutivo (cfr. sent. n. 239 del 1997).

Irragionevole sembra palesarsi, in definitiva, l'esclusione del potere cautelare del giudice ordinario, al quale pure è attribuita giurisdizionale in materia (e trattasi, secondo la migliore dottrina, di giurisdizione di carattere esclusivo, cui non si estende il divieto di annullamento o di sospensione degli atti amministrativi).

A tale incongruenza della disciplina positiva (atteggiandosi in guisa significativamente diversa pur in presenza di situazioni sostanzialmente affini) sembra legarsi anche un profilo discriminatorio rispetto al contribuente il quale abbia avuto la possibilità di esperire tempestivamente, prima dell'inizio del procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria *ex art.* 9, secondo comma del codice di rito.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 20 gennaio 1986, n. 43 (istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), emanato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), nella parte in cui, attribuendo ai concessionari del servizio la riscossione coattiva delle tasse automobilistiche, disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - tit. II - riscossione coattiva, artt. 45 e seguenti) esclude (art. 54 di tale d.P.R.) l'esperibilità dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nola, addì 22 dicembre 1998

Il pretore: STALLONE

99C0251

N. 164

Ordinanza emessa il 25 settembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sui ricorsi riuniti proposti da Di Iasio Raffaele ed altri contro D.R.E. della Puglia, sez. di Foggia

Tributi in genere - Imposte dirette - Soggetti che non esercitino imprese commerciali - Plusvalenze percepite a seguito della corresponsione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie, nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per acquisizione coattiva, conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime - Asserita tassabilità di tali plusvalenze a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 413/1991 (1° gennaio 1992), indipendentemente dalla data del provvedimento o dell'atto che ne ha generato la corresponsione - Lamentata, mancata previsione che siano assoggettate a tassazione le sole somme riscosse in virtù di atti o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, così come previsto per gli importi percepiti in conseguenza di atti o provvedimenti emanati a partire da tale data, fino all'entrata in vigore della legge stessa - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 44/1996.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 5137/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso S/RIF. SU I.RIMB. - Irpef, contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Raffaele residente a Manfredonia (Foggia) in Parco Calabria, 2, difeso da Iacoviello Arnaldo residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27, sul ricorso n. 5138/97 depositato il 7 novembre 1997 avverso s/rif. su i.rimb. - Irpef, 97 contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Tommasino, residente a Negrar (Verona) in via Dei Ciliegi, 3, difeso da Iacoviello Arnaldo, residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27, sul ricorso n. 5139/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso S/RIF. SU I.RIMB. - Irpef, 97 contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Luigi, residente a Manfredonia (Foggia) in via Leopardi, 6, difeso da Iacoviello Arnaldo residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27.

I N F A T T O

Il comune di Manfredonia effettuava la ritenuta Irpef del 20% prevista dall'art. 11, comma 7, legge n. 413/1991 sulla somma di L. 41.666.667 corrisposta nel 1997 a Raffaele, Tommasino e Luigi Di Iasio, germani, a titolo

di indennità di esproprio. I contribuenti, dopo aver inoltrato invano istanza di rimborso dell'imposta, proponevano distinti ricorsi a questa commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto della amministrazione finanziaria. L'ufficio resisteva costituendosi in giudizio. Contestava l'assunto dei ricorrenti secondo cui alla fattispecie andava applicato anche il limite temporale imposto dal comma 9 per l'assoggettamento all'imposta in esame delle indennità percepite retroattivamente nel triennio 1989-1991.

In esito all'odierna discussione della controversia in pubblica udienza, su istanza dei ricorrenti, previa riunione dei ricorsi, osserva il collegio

I N D I R I T T O

L'interpretazione dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, coerentemente con il senso letterale e logico della norma, induce a ritenere che le somme percepite a titolo di esproprio e di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazioni acquisitive, a far tempo dal 1° gennaio 1992, cioè dalla entrata in vigore della legge, siano assoggettate a tassazione secondo le modalità descritte senza che abbia alcuna incidenza, per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, la data del provvedimento o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme. Infatti, la norma non pone alcun limite di carattere temporale al riguardo, stabilendo, *sic et simpliciter*, come presupposto dell'obbligazione tributaria, la percezione di indennità o altre somme, per le causali enucleate, che costituiscono plusvalenze agli effetti dell'art. 81, comma 1, lett. b, del T.U.I.R., come modificato dal comma 1, lett. f, del citato art. 11. Giusta rilievo contenuto nella circolare esplicativa del Ministero delle finanze in data 24 luglio 1998, n. 194/E, ciò risponde alla regola del principio di cassa che è alla base dell'imposizione di tutti i redditi diversi dal reddito di impresa.

Il legislatore ha inteso invece dare rilevanza alla data degli atti o dei provvedimenti (decreto di espropriazione, cessione, occupazione illegittima) che danno titolo alla percezione di dette indennità o somme soltanto per l'ipotesi eccezionale, enucleata nel comma 9, di assoggettamento retroattivo delle stesse alla tassazione di cui trattasi, per il triennio 1989-1991 anteriore all'entrata in vigore della legge, stabilendo che l'obbligazione tributaria sorge se le fonti relative (decreto di espropriazione, cessione, occupazione illegittima) risalgono allo stesso periodo triennale. Con ciò verosimilmente si è inteso tener conto del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 44/1996, che ha ritenuto legittima la retroattività in materia tributaria, purché contenuta in limiti di ragionevolezza.

A questo punto si pone il problema della discriminazione delle posizioni soggettive relative ai contribuenti di cui ai citati commi 5 e 9, con riferimento all'epoca di insorgenza della fonte del reddito assoggettato ad imposizione, il cui diverso trattamento non sembra trovare del tutto giustificazione nel temperamento con il quale viene ammessa la retroattività dell'obbligazione tributaria.

Non si vede, né si apprezza, invero, una ragione plausibile che valga a discriminare le due posizioni, nel senso che nella fattispecie ex comma 9, il limite temporale di retroattività dell'obbligazione tributaria è in stretta correlazione causale con gli atti, anche volontari, o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 fino alla data di entrata in vigore della legge in esame; laddove ben si sarebbe potuto fare a meno di tale correlazione circoscrivendo l'imposizione retroattiva alle somme riscosse nel triennio 1989-1991, indipendentemente dall'epoca di insorgenza della fonte del reddito. Si vuole dire che il principio della retroattività limitata dell'obbligazione tributaria, in coerenza con la Costituzione, non sarebbe stato certo scalfito, se il legislatore, senza la descritta correlazione, avesse circoscritto soltanto la riscossione del reddito soggetto a tributo al triennio anzidetto.

L'aver invece condizionato l'imposizione anche alla ricorrenza del presupposto che il reddito sia derivato da atti e provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, e quindi nel medesimo triennio, legittima la supposizione di un trattamento senz'altro preferenziale dei contribuenti ricadenti nella previsione del citato comma 9, rispetto a quello riservato ai contribuenti di cui al precedente comma 5. Se è vero, infatti, che per il principio di cassa di per sé non ha alcuna rilevanza la data dell'atto o fatto che dà titolo alla percezione della somma sottoposta ad imposizione, tale data deve ritenersi del pari irrilevante nel caso di imposizione retroattiva, dovendosi in tal caso salvaguardare soltanto il nesso tra imposizione e capacità contributiva, nel senso che quest'ultima deve essere attuale e non remota rispetto al momento dell'imposizione.

Ne deriva, in definitiva, un trattamento privilegiato per i contribuenti di cui al comma 9 rispetto alla generalità dei contribuenti ricadenti nella previsione del comma 5, atteso che soltanto in favore dei primi, e senza alcuna apprezzabile giustificazione razionale, la tassazione viene circoscritta alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge.

Non si capisce, in definitiva, il motivo per cui i secondi contribuenti — fermo il rispetto del principio di cassa — a tal punto debbano soggiacere alla tassazione in modo indiscriminato per atti e provvedimenti emessi pure in epoca di gran lunga anteriore al 1° gennaio 1989, fatto, questo, imputabile, quasi sempre, a negligenza degli enti debitori

P. Q. M.

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento a tassazione soltanto delle indennità riscosse in virtù di atti, anche volontari, o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina, a cura della Segreteria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foggia, addì 25 settembre 1998

Il presidente: DANZA

Il relatore: LA TORRE

99C0252

N. 165

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Sartirana Italo Mauro ed altri*

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati a tutela del paesaggio.

(Legge del 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Premesso che con decreto emesso in data 2 agosto 1997 Sartirana Italo Mauro, Ribuoli Sergio e Brena Giovanni sono stati citati a giudizio innanzi a questo Pretore, in relazione al reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, per aver — il primo quale legale rappresentante della S.r.l. T.I.E.R, società proprietaria degli immobili; il secondo quale direttore dei lavori; il terzo quale legale rappresentante della S.p.a. Cemi Costruzioni Generali, società appaltatrice dei lavori — realizzato in Zibido San Giacomo, via Don Gnocchi n. 36, tre villette bifamigliari in variazione essenziale rispetto a quanto oggetto della concessione edilizia n. 2/1993 ed, in particolare, per aver mutato la destinazione d'uso dei piani sottotetto e seminterrato in locali adibiti alla permanenza di persone, con conseguente aumento di s.l.p., tramite le seguenti opere: installazione di impianti di riscaldamento e di illuminazione, piastrellatura delle pavimentazioni, predisposizione prese radio e T.V., fatti commessi in epoca anteriore e prossima all'ottobre 1996;

All'udienza in data 30 settembre 1998, il p.m. ha modificato l'imputazione inserendo in luogo delle parole «in variazione essenziale» la locuzione «in totale difformità»;

Alla successiva udienza del 30 novembre 1998 gli imputati Sartirana Italo Mauro e Ribuoli Sergio avanzavano istanza di applicazione della seguente pena: mesi uno di arresto e L. 4.500.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di L. 2.250.000: pena complessiva L. 6.750.000 di ammenda ciascuno e la loro difesa chiedeva al pretore, qualora non ritenesse di poter accogliere la richiesta di applicazione della pena, dato che la pena detentiva era stata sostituita con la pena pecuniaria, di sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 60 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con riferimento all'art. 20 lett. b) della legge n. 47/1985, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Il p.m. prestava il suo consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dagli imputati, ed in subordine si associava alla proposizione avanti alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità indicata.

Il difensore di Brena chiedeva non disporsi la separazione del procedimento a carico del suo assistito, potendo la posizione processuale del predetto trarre giovamento dall'accoglimento della indicata eccezione di costituzionalità.

Il pretore sollevava pertanto questione di legittimità costituzionale, ritenendola rilevante, poiché la pena concordata dalle parti appariva congrua e risultava astrattamente sostituibile con la pena pecuniaria di L. 2.250.000 di ammenda, non sussistendo, in capo agli imputati Sartirana e Ribuoli, condizioni ostative di carattere soggettivo all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981. Non veniva disposta la separazione per l'imputato Brena che non aveva richiesto il rito alternativo, in quanto un'eventuale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 60 della legge n. 689/1981 potrebbe consentire anche al predetto, in caso di sentenza di condanna, di usufruire dell'istituto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Ciò premesso;

O S S E R V A

La questione sollevata non è manifestamente infondata.

Il divieto di applicare le pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, contenuto nell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, costituendo un'eccezione alla regola prevista dall'art. 53 della stessa legge (che prevede la generale possibilità di sostituire le pene detentive brevi con le sanzioni sostitutive), deve essere interpretato restrittivamente, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Una tale interpretazione di stretto diritto, del resto, è imposta dal fatto che un'estensione della portata applicativa del divieto citato, oltre i casi in esso considerati, comporterebbe effetti sfavorevoli al reo: si tratterebbe, pertanto, di un'applicazione analogica in *malam partem* di una norma che comporta conseguenze sanzionatorie più gravose (la mancata convertibilità della pena detentiva inflitta), come tale vietata, oltre che dall'art. 14 delle preleggi, anche, e in primo luogo, dall'art. 25, comma 2, della Costituzione.

La norma citata si caratterizza, quindi, per essere una norma penale di carattere eccezionale.

Alla luce di tale premessa, deve pertanto ritenersi che le nozioni di «leggi in materia edilizia e urbanistica», richiamate dall'art. 60, ultimo comma, per individuare i reati esclusi dalla convertibilità, debbano essere interpretate in modo restrittivo e che non possa ricondursi alle une o alle altre, la nozione di leggi in materia paesaggistica.

La materia paesaggistica, infatti, si differenzia dall'urbanistica per molteplici profili (il diverso rilievo che assume il paesaggio nella Costituzione; la diversa incidenza conformativa dei vincoli paesaggistici rispetto a quelli urbanistici; la possibilità di concessioni in sanatoria per la sola materia urbanistica; la diversa disciplina dell'estinzione dei reati contro il paesaggio, rispetto all'estinzione dei reati urbanistici), come è stato a più riprese chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e del Consiglio di Stato, nonché dalla dottrina prevalente, le quali hanno tenuto e continuano a tenere nettamente distinti i due settori d'intervento legislativo.

Consegue da quanto sopra esposto che il divieto previsto dall'art. 60, ultimo comma, della legge citata, non può estendersi ai reati previsti per la tutela del paesaggio e segnatamente non può ritenersi preclusa al giudice la possibilità di convertire con la sanzione sostitutiva ritenuta più idonea al reinserimento sociale del condannato, la pena inflitta in applicazione del reato previsto e punito dall'art. 1-sexies del decreto legge n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985 (in tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. sez. III 13 novembre 1995 - 14 febbraio 1996, Vacca, con ampia motivazione sulla distinzione tra materia urbanistica e paesaggistica; conf. Cass. sez. III 1° luglio 1996, Stefanini).

Tale necessaria conclusione, alla luce dei criteri che presidono all'interpretazione delle leggi (divieto di interpretazione analogica), pone peraltro il problema della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60 della legge n. 689/1981, nella parte in cui preclude la sostituibilità delle pene detentive brevi comminate in applicazione dei reati previsti dall'art. 20 lett. b) e c) della legge n. 47/1985.

La fattispecie di cui all'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985 risulta, infatti, caratterizzata da un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave di quello riservato ai reati previsti all'art. 20 lett. b) e c) della legge n. 47/1985: in presenza di un'identica cornice edittale — l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, richiama, infatti, *quoad poenam*, l'art. 20, legge n. 47/1985 — la maggior gravità del primo reato è comprovata dall'irrelevanza di un eventuale provvedimento di sanatoria adottato dopo la realizzazione dell'illecito, che comporta l'estinzione del reato, e dal diverso regime di applicabilità dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 75/1990, più rigoroso per quanto riguarda le contravvenzioni in materia paesaggistica.

Deve, inoltre rilevarsi che soltanto i reati in materia paesaggistica prevedono la sanzione accessoria della rimessione *in pristino* dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, mentre ai reati urbanistici consegue la meno onerosa sanzione accessoria della demolizione delle opere abusive.

Le fattispecie di reato poste in comparazione tutelano, inoltre, beni giuridici omogenei, se pure distinti, quali sono il paesaggio, da un lato, e l'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, dall'altro, considerato che la tutela dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio e la tutela del paesaggio si inquadrano in un ambito di complessiva pianificazione dell'assetto e dello sfruttamento del territorio e dell'ambiente in cui si svolgono la vita e le attività umane.

Tale essendo il quadro sanzionatorio complessivo delle fattispecie di reato comparate e tale essendo la loro finalità di conservazione di beni omogenei, risulta difficile comprendere su quale base si potrebbe giustificare, sotto il profilo del principio di uguaglianza, che la sostituibilità della sanzione con le pene alternative sia ammessa per il reato più grave (quello previsto dall'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985) e negata per quelli connotati da minor gravità (quelli previsti dall'art. 20, lett. b) e c) della legge n. 47/1985).

Ora, è evidente che tale irragionevole disparità di trattamento è semplicemente il frutto di un'inerzia del legislatore che, pur costantemente avvertito della presenza di incoerenze nel sistema delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della legge n. 689/1981, attraverso i moniti a più riprese indirizzatigli dalla Corte costituzionale, non ha fino ad ora ovviato a tali aporie. È altrettanto evidente che, nel caso di specie, due potrebbero essere le vie legislative percorribili per risolvere il sopra delineato contrasto con il principio di uguaglianza: estendere la portata del divieto di sostituibilità anche ai reati commessi in violazione di vincoli paesaggistici, oppure abrogare il divieto in relazione ai reati edilizi e urbanistici. *Tertium non datur*.

È noto, peraltro, a questo pretore che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di prendere in esame un'identica questione, dichiarandola infondata con sentenza n. 145/1997.

A tale sentenza di rigetto sono, inoltre, seguite due ordinanze (nn. 157/1997 e 257/1997) che hanno dichiarato manifestamente infondata la riproposizione della stessa questione, non essendo stati adottati motivi nuovi e diversi da quelli già esaminati e rigettati.

Con la sentenza n. 145/1997 citata, in particolare, la Corte costituzionale ha motivato il rigetto della medesima questione di legittimità costituzionale qui riproposta affermando «che la più recente giurisprudenza di legittimità (citata in precedenza, secondo la quale il divieto di sostituzione di pene detentive brevi non può riguardare anche i reati in materia paesaggistica) non può ancora qualificarsi come "diritto vivente"» e che «in presenza di un contesto ermeneutico non ancora consolidato, unica soluzione percorribile non potrebbe essere che quella di ravvisare un'assoluta identità tra le due previsioni, quella concernente l'edilizia e quella concernente il paesaggio».

Al riguardo, questo pretore, tuttavia, non può non osservare che, da un lato, le più recenti pronunce della Cassazione, nonché la dottrina si sono conformate all'orientamento sopra indicato, cosicché può ritenersi che si tratti ora di «diritto vivente» nel senso indicato dalla Corte costituzionale, e, dall'altro che in assenza di un espresso intervento legislativo, non appare possibile estendere il divieto contenuto nell'art. 60, ultimo comma, legge n. 47/1985, ai reati in materia paesaggistica, senza pervenire ad un'interpretazione analogica della norma medesima, in violazione dell'art. 25, comma 2 della Costituzione, e dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in reazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti non presenti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 30 novembre 1998

Il pretore: MARTINI

99C0253

N. 166

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 1999 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra M.EDIL S.r.l. in liquidazione e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali - Salvezza, fino al 1° gennaio 1997, degli inquadramenti in atto all'entrata in vigore di tale legge - Disparità di trattamento tra imprese - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994 - Riproposizione di questione oggetto della ord. n. 322/1997, di restituzione atti per *ius superveniens*.

**(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 3, ultima parte e 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215).
(Cost., artt. 1, 3 e 41).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 358 R.G. 1995, su ricorso depositato il 18 luglio 1995 discussa all'udienza del 13 gennaio 1999, promossa da M.EDIL S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Firenze alla via Cavour, 106 presso lo studio dell'avv. Giampiero Basile che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso in appello e della successiva comparsa in riassunzione, appellante;

Contro l'I.N.P.S. in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Firenze alla via Vecchietti, 13 presso l'ufficio legale dell'Ente rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Riccardo Giani in forza di procure generali alle liti per atti del notaio F. Lupo di Roma, appellato, avente ad oggetto: art. 49 comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed art. 2, comma 215, legge n. 662 del 23 dicembre 1996 — Questione di legittimità costituzionale — Non manifesta infondatezza — Rilevanza.

Premessa di fatto ed osservazioni in diritto

Va premesso che con ordinanza in data 20 marzo 1996 questo tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 comma 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 esponendo quanto segue:

con separati ricorsi depositati il 16 giugno e il 29 ottobre 1994 la S.r.l. La Sovrana, impresa di pulizie con sede in Firenze, inquadrata nel settore industria secondo il regime anteriore alla legge n. 88/1989 proponeva opposizione avanti al pretore del lavoro di Firenze contro i decreti ingiuntivi nn. 1312, 2250, 1439/1994, notifica-

tile dall'I.N.P.S. il 1° e 13 giugno e il 13 ottobre 1994, per il pagamento rispettivamente di L. .262.930.849, di L. 289.517.582 e di L. 131.795.592 per contributi omissi e somme aggiuntive relative ai periodi 1° giugno/31 agosto 1993; 1° settembre/31 ottobre 1993; 1° dicembre 1993/28 febbraio 1994.

In particolare, la società opponente deduceva che l'ente previdenziale continuava a classificare la impresa di pulizie La Sovrana nel settore industriale, mentre a norma dell'art. 49 legge 9 marzo 1989, n. 88, le spettava l'inquadramento nel settore terziario con relativa aliquota contributiva del commercio. Ciò posto, la società ricorrente rilevava che per effetto dell'errata classificazione, essa aveva maturato un credito di L. 571.895.605, al netto delle compensazioni con i crediti I.N.P.S. al gennaio 1994, somma per la quale chiedeva la condanna al pagamento da parte dell'Istituto.

Con sentenza 29 marzo/10 aprile 1995 n. 456 il pretore del lavoro di Firenze ha respinto l'opposizione, aderendo alla interpretazione dell'art. 49, terzo comma, seconda parte legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) fornita da cass. sez. un. 18 maggio 1994, n. 4837, secondo cui l'ultrattività dei precedenti inquadramenti riguarda tutti quelli in atto al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 89/1988.

Il pretore, con sentenza in pari data n. 460, ha respinto altresì l'opposizione proposta dalla S.r.l. La Sovrana avverso l'atto di precetto notificato dall'I.N.P.S. il 27 giugno 1994, per L. 85.905.178, sulla base del c.d. d.m. 10 compilato dal datore di lavoro per il mese novembre 1993, costituente titolo esecutivo a norma dell'art. 2 comma 1 d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Con separati atti di appello, qui riuniti per evidenti ragioni di connessione, la M.EDIL S.r.l., succeduta alla S.r.l. La Sovrana, ha chiesto al tribunale di Firenze di: 1. dichiarare nullo e privo di effetto il precetto di pagamento e i decreti ingiuntivi opposti; 2. dichiarare il diritto della M.EDIL S.r.l. all'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel terziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 legge n. 88/1989, a far data dal marzo 1989; 3. dichiarare l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza sociale, tenuto alla restituzione in favore dell'appellante delle differenze tra le somme versate dal marzo 1989 a titolo di contributi con le maggiori aliquote dell'Industria e quelle effettivamente dovute con le aliquote del commercio; 4. conseguentemente condannare l'I.N.P.S. alla restituzione in favore dell'appellante della differenza residua a suo credito al febbraio 1995, pari a L. 34.161.600.

A fondamento dell'appello poneva un esame critico della citata pronuncia delle sezioni unite 4837/1994 volto a dimostrare che l'attenzione sia dei lavori parlamentari, sia della decisione della Corte di legittimità, è stata focalizzata sulla preoccupazione di evitare che, per effetto del nuovo classamento previsto dal comma 1 dell'art. 49, le aziende ubicate nel Mezzogiorno potessero perdere, con il passaggio dal settore industria a quello commercio il beneficio degli sgravi contributivi. Pertanto ad avviso dell'appellante, l'impresa di servizi ubicata fuori della zona di intervento degli sgravi contributivi, rimarrebbe fuori dalla previsione dell'art. 49, terzo comma, seconda parte, e non costituirebbe oggetto della pronuncia in esame.

In subordine l'appellante proponeva eccezione di legittimità costituzionale del comma 3 della predetta norma perché in contrasto con gli artt. 1 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989 la loro permanenza nel più oneroso inquadramento nell'Industria ai fini contributivi, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le stesse e quelle dello stesso genere costituite successivamente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989 e come tali da inquadrarsi nel meno oneroso settore «Commercio».

O S S E R V A

Non sembra che la causa possa essere definita, in senso favorevole all'appellante, sulla base del motivo di appello desunto dall'esame critico della pronuncia delle sezioni unite, perché il principio di diritto ivi affermato di ultrattività del precedente inquadramento, costituente con ogni evidenza diritto vivente per la sede nomofilattica in cui è stato enunciato, si applica anche alle imprese di servizi (nella specie di pulizie) come l'appellante, le cui problematiche hanno costituito specifico e approfondito oggetto di analisi da parte della pronuncia in esame, soprattutto per i risvolti previdenziali dei suoi dirigenti, questione intorno alla quale ruota il problema della classificazione dei datori di lavoro. La mancanza di norme transitorie per il regime previdenziale dei dirigenti, per l'ipotesi di passaggio della classificazione da industria a commercio, ha costituito uno degli argomenti determinanti, nella motivazione della Corte di legittimità, per l'affermazione della interpretazione universalistica della disposizione di ultrattività.

L'appellante insiste inoltre sul grave effetto distorsivo della libera concorrenza e del mercato derivante da discipline generatrici di costi contributivi differenziati per imprese svolgenti la medesima attività nel medesimo territorio. Ma tale prima ed evidente conseguenza della norma di ultrattività in esame è stata tenuta ben presente nelle argomentazioni e decisioni della Corte di legittimità e della Corte costituzionale, di cui appresso, la quale su tale rilievo ha fondato le proprie censure. Pertanto tale argomentazione, appartenendo già alla trama decisionale di Cass. n. 4837/1994, non può costituire motivo per la sottrazione della presente fattispecie dall'ambito decisionale di quella pronuncia.

Viceversa l'appellante evita, opportunamente, di dare rilievo giuridico alla constatazione del conflitto di interessi tra imprese di servizi ubicate nel Nord del Paese, interessate ad acquisire la nuova classificazione del commercio, per i suoi minori costi contributivi, e imprese dei servizi del Sud, interessate a mantenere l'inquadramento industriale, per i maggiori benefici derivanti dagli sgravi contributivi. Infatti la disparità territoriale di trattamento non rileva ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, proprio perché le agevolazioni di vario genere per le imprese operanti nelle zone di intervento della già Cassa per il Mezzogiorno trovano la loro ragion d'essere nell'intento compensativo delle varie diseconomie interne ed esterne che le svantaggiano nei confronti delle più competitive imprese del Nord.

Rimane il conflitto e la disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo territorio soggette a diverso regime contributivo a seconda della data dell'inquadramento.

Sotto tale profilo questo tribunale ritiene di non potersi sottrarre al dovere di reinvestire la Corte costituzionale della questione di legittimità formalmente proposta dall'appellante, e ciò sulla base delle stesse considerazioni svolte dalla Corte costituzionale 26 ottobre/7 novembre 1994 n. 378, che rendono la questione proposta non manifestamente infondata. La discrezionalità del legislatore nel dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova legge non può avere valore assoluto, indipendentemente cioè dalla previsione di alcuni limiti e condizioni che ne precisino la portata (Corte cost. cit.). Nell'esercizio di questa discrezionalità, il legislatore, per non ricadere nell'irrazionalità e non ledere norme costituzionali, dovrebbe evitare, per un verso, che la differenziata disciplina si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo — con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento *sine die* una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni; per altro verso il differente trattamento delle stesse imprese per meri motivi temporali non dovrebbe essere tale da determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati.

Per evitare dunque gli eccessivi effetti distorsivi e le opposte conseguenze di illegittimità costituzionale sopra indicate continua la Corte, l'ultima disposizione del comma 3 dell'art. 49 avrebbe dovuto stabilire un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, e cioè per il venir meno degli effetti ultrattivi conseguenti ai precedenti inquadramenti (tenendo conto soprattutto delle posizioni assicurative dei dipendenti) in modo da pervenire in tempi brevi ed in modo razionale alla graduale applicazione generalizzata della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività.

La determinazione di detto termine, pur essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore, non può sottrarsi al controllo di costituzionalità della Corte la quale — verificata la permanente vigenza della disposizione e considerato esaurito il congruo tempo connaturato alla transitorietà della disciplina — può ritenere superate le esigenze giustificatrici della disposizione, mediante una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali sopra richiamati (Corte costituzionale sent. 378/1994 cit.)

La questione è rilevante in causa, perché la pretesa contributiva dell'I.N.P.S. riguarda un periodo (giugno 1993-febbraio 1994) posteriore di oltre quattro anni l'entrata in vigore della norma posta sotto osservazione dalla Corte, per cui è presumibile che l'inserimento graduale dell'appellante nel sistema di classificazione a regime, cui il legislatore è obbligato, comporti riduzioni dei costi contributivi corrispondentemente gradualmente, si da rendere non più fondata l'intera pretesa contributiva dell'I.N.P.S., basata sull'inquadramento industriale.

Né il cennato quadro normativo appare mutato dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 3 comma 8 ha dettato disposizioni esclusivamente in punto di decorrenza degli effetti dei provvedimenti dell'I.N.P.S. di variazione della classificazione dei datori di lavoro. Come risulta dall'assenza di qualsiasi riferimento espresso o implicito all'art. 49 legge 9 marzo 1989, n. 88, dalle circolari applicative (circolare I.N.P.S. 19 ottobre 1995, n. 263), e come rilevato dall'unanime dottrina, la nuova normativa ha recepito solo in parte il disegno di legge n. 1149 del senatore De Luca in tema di «interpretazione autentica, modifica ed integrazione dell'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione del datore di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali»; in particolare l'art. 3 comma 8 in esame, da una parte, consentendo l'inquadramento retroattivo dal momento della

domanda (nella specie proposta), interferisce temporalmente con il periodo oggetto della causa; dall'altra, non modificando il criterio di ultrattività dei precedenti inquadramenti, di cui all'art. 49 cit., non ha affrontato e risolto le problematiche evidenziate da Corte cost. 26 ottobre/7 novembre 1994 n. 378 sul rientro graduale in un sistema unitario di classificazione dei datori di lavoro.

La questione è pertanto tuttora rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per contrasto con gli artt. 1, 3 e 41 Cost., nella parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989 la loro permanenza nel più oneroso inquadramento nell'industria ai fini contributivi, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le stesse e quelle dello stesso genere, operanti nello stesso territorio, costituite successivamente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989 e come tali da inquadarsi nel meno oneroso settore «Commercio»;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere dal Parlamento

Firenze, addì 20 marzo 1996

Il presidente: STANZANI

Il giudice relatore: DE MATTEIS

Dev'essere ora rilevato che in seguito all'entrata in vigore degli artt. 1, comma 234 e 2, comma 215 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 la Corte costituzionale rimetteva a questo giudice la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto lo *ius superveniens* racchiuso in quelle disposizioni di legge — avendo testualmente previsto che «con decorrenze dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989 n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuate esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva le possibilità di mantenere per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989» — aveva creato un assetto tale da poter incidere sulla perdurante rilevanza, in relazione alla fattispecie in cognizione, della questione di costituzionalità rimessa alla Corte con la suddetta ordinanza del 20 marzo 1996.

Sulla base di questi antifatti e senza trascurare che il comma 234 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 è stato abrogato dall'art. 10 del d.-l. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito in legge, il tribunale ritiene ora che la questione di costituzionalità sollevata dall'odierna appellante non sia manifestamente infondata e sia ancora rilevante per la decisione del giudizio in corso dovendosi, in particolare, coinvolgere nella denuncia di illegittimità proposta da questo giudice anche il disposto di cui al comma 215 della legge n. 662 del 1996 e ciò, non solo per le ragioni espresse nell'ordinanza di rinvio alla Corte del marzo 1996, ma anche in forza delle considerazioni che seguono.

Con la pronuncia del 7 novembre 1994 n. 378 la Corte costituzionale, nel reputare corretta l'interpretazione del comma 3 ultima parte dell'art. 49 legge n. 88/1989 fornita anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4837/1994, aveva individuato una sorta di «potenziale» illegittimità costituzionale nel contenuto della norma in esame se ed in quanto il legislatore non avesse provveduto in un tempo ragionevole a fissare un altrettanto ragionevole termine volto al superamento dell'incidenza delle «differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti» interessati dalla classificazione delle loro attività a fini previdenziali.

Con l'ordinanza di rimessione del 20 marzo 1996 questo tribunale, sia pur per ragioni distinte da quelle che avevano recato all'emanazione della sentenza n. 378/1994 perché inerenti a diversa fattispecie di fatto, aveva rimarcato l'esistenza di una tanto grave quanto immotivata disparità di trattamento in ordine agli oneri contributivi dovuti all'Ente previdenziale così come imposti, per effetto dell'applicazione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 49 cit., a carico di due imprese operanti nello stesso settore, nella stessa parte di territorio nazionale e nella stessa epoca.

La stessa convizione permane anche in seguito all'entrata in vigore del comma 215 dell'art. 2 legge n. 662/1996 che, incidendo sulla durata temporale della fattispecie di cui all'art. 49 relativamente agli inquadramenti dei datori di lavoro effettuati in forza di provvedimenti diversi dalle leggi speciali o dai decreti di aggregazione, ha finito con lo statuire *ex post* un ambito di applicazione temporale degli effetti denunziati di incostituzionalità veramente irragionevole e gravatorio per le pratiche conseguenze economiche a carico di imprese che, come quella ricorrente, sin dal 1989 avevano visto l'applicazione di oneri non più giustificati in base alla nuova considerazione operata dal primo comma dell'art. 49 legge n. 88/1989 in ordine alle comuni caratteristiche tipologiche e di attività delle varie aziende.

Sull'irragionevolezza del termine stabilito con la normazione del 1996 si può invero osservare che, con la pronunzia del 1994, la Corte costituzionale aveva sollecitato a provvedere per eliminare i perduranti effetti della diversità di inquadramento data dall'ultrattività della pregressa e superata disciplina e questo poteva e doveva avvenire sancendo un termine finale con possibile riferimento al passato ossia, a maggior ragione, collocando la dovuta scadenza di quel regime nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 88/1989 e la data della pronunzia di costituzionalità.

Che la data del 1° gennaio 1997 prevista dal comma 215 dell'art. 662/1996 non sia in linea con la predetta esigenza lo si desume, del resto, seppur in via meramente esemplificativa, dall'orientamento, indubbiamente presente nel «cuore» del Parlamento, fatto proprio con il disegno di legge n. 1149 ove era stata valutata la congruità di una data sicuramente anteriore a quella indicata nel testo del comma 215 cit.

Non va poi trascurato che la ragionevolezza del termine doveva, soprattutto, cogliersi anche in rapporto all'intrinseca, rilevante entità dei sacrifici economici, anno per anno, imposti a chi vedeva l'applicazione di una disciplina d'inquadramento ormai desueta alla luce dei nuovi parametri normativi.

Con queste considerazioni, in uno con quelle esposte con l'ordinanza del 20 marzo 1996, si chiede quindi di valutare la legittimità costituzionale della disciplina dettata sia dal terzo comma ultima parte dell'art. 49 della legge n. 88/1989 che dal comma 215 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nella parte in cui viene fissato il termine dell'ultrattività della disciplina in questione alla data del 1° gennaio 1997 notandosi che, oltre che apparentemente fondata, la questione di costituzionalità è anche rilevante per la decisione del giudizio in corso poiché la caducazione della normativa denunziata comporterebbe il totale o parziale accoglimento delle domande articolate dall'odierna appellante.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma ultima parte dell'art. 49 della legge n. 88/1989 e del comma 215, dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 20 gennaio 1999

Il presidente: STANZANI

Il relatore: VIGNATI

99C0254

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 267.000 - semestrale L 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.097.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 982.000 - semestrale L 520.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 9 *

L. 9.000